

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————
685° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 23 GENNAIO 2001

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	Pag.	12
2 ^a - Giustizia	»	84
3 ^a - Affari esteri.....	»	99
4 ^a - Difesa	»	107
6 ^a - Finanze e tesoro	»	112
7 ^a - Istruzione.....	»	123
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	127
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	146
10 ^a - Industria.....	»	155
11 ^a - Lavoro.....	»	159
12 ^a - Igiene e sanità.....	»	162

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro).....	Pag.	5
7 ^a (Istruzione) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali).....	»	10

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	3
--	------	---

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	Pag.	167
RAI-TV	»	172
Mafia	»	174

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	Pag.	176
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	180
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	»	181
7 ^a - Istruzione - Pareri.....	»	190

CONVOCAZIONI	Pag.	191
--------------------	------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 23 GENNAIO 2001

288^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,05.

*AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 313 DEL CODICE
PENALE*

Seguito dell'esame del Doc. IV, n. 6, nei confronti del colonnello Antonio Pappalardo per il reato di cui agli articoli 81, primo comma, del codice penale militare di pace, 81, primo comma del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 9 gennaio 2001.

Il PRESIDENTE dà conto della memoria scritta presentata dal colonnello Pappalardo con riferimento alla fattispecie in esame.

Prosegue quindi la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori VALENTINO, DE CAROLIS, BRUNI, RUSSO, GRECO, FASSONE, MUNGARI, CALLEGARO e PELELLA.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del colonnello Antonio Pappalardo, che non è approvata.

Il senatore Greco è quindi incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea, contenente la proposta di non concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del colonnello Antonio Pappalardo.

SCONVOCAZIONE DELLA GIUNTA

Infine, il PRESIDENTE rinvia l'esame degli argomenti all'ordine del giorno, comunicando altresì che la seduta della Giunta, già convocata per giovedì 25 gennaio, alle ore 14, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

MARTEDÌ 23 GENNAIO 2001

7^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione

GUERZONI

Indi del Presidente della 2^a Commissione

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 11,40.

IN SEDE REFERENTE

(4941) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 gennaio scorso.

Interviene in discussione generale il senatore D'ALÌ, il quale sottolinea la circostanza che il Gruppo di Forza Italia non ha ritenuto di dover presentare in Commissione alcun emendamento al testo del decreto-legge, riservandosi, semmai, di predisporre alcuni per l'esame del provvedimento in Assemblea.

La prima considerazione che va fatta a proposito del decreto – prosegue l'oratore – è che da esso emerge con nettezza l'inadeguatezza della legge n. 108 del 1996, che ha creato non poche disfunzioni e incertezze al mercato finanziario e creditizio. La determinazione legale di un tasso usurario, infatti, ha favorito da un lato il progressivo allineamento dei tassi di interesse praticati sul mercato legale al livello del tasso-soglia, e dall'altro

ha reso più difficile l'accesso al credito per quegli imprenditori le cui condizioni giustificano la concessione di mutui ad interesse particolarmente elevato. A giudizio dell'oratore, l'unico strumento per contrastare con efficacia l'usura è quello di assicurare contestualmente un sistema sanzionatorio certo e un trasparente funzionamento del mercato.

Compito primario del legislatore, infatti, non è quello di stabilire per legge un tasso-soglia, bensì quello di garantire le condizioni affinché tutte le parti in causa possano far valere rapidamente i propri diritti.

Il Governo è intervenuto a definire con decreto-legge il tasso di sostituzione da applicare ai contratti in essere, con una scelta che mina la credibilità del mercato finanziario nazionale rispetto ai mercati internazionali e che grava il sistema bancario di oneri rilevanti. D'altro canto, la scelta di modificare per legge le condizioni contrattuali appare fortemente problematica. Poiché la relazione governativa assegna correttamente alla eccezionale e repentina discesa dei tassi di interesse il ruolo di fattore chiave per capire la vicenda dei mutui divenuti a tassi usurari, egli sottolinea la esigenza di analizzare le conseguenze che tale evento eccezionale ha avuto sui bilanci familiari.

La scelta di contrarre un mutuo fondiario a tasso fisso, da un lato garantisce alle famiglie certezza e stabilità del costo del debito per tutta la durata del contratto, dall'altro trova corrispondenza nella stabilità dei flussi di reddito a disposizione delle famiglie stesse con riferimento ai risparmi ed agli investimenti. Se questo è vero, la discesa eccezionale dei tassi di interesse ha avuto come conseguenza la drastica riduzione del rendimento del risparmio familiare, investito soprattutto in buoni ordinari del Tesoro. Da questo sostanziale disallineamento tra reddito disponibile e costo fisso del mutuo contratto, occorre partire per delineare un possibile intervento a sostegno delle famiglie, essendo scontato che le imprese siano già riuscite a superare tale disallineamento.

Da un lato, il Governo avrebbe potuto aumentare il limite di detraibilità degli interessi dall'imposta sui redditi delle persone fisiche e dall'altro avrebbe dovuto consentire, abbattendo gli oneri finanziari e gli adempimenti connessi, la rinegoziazione dei contratti di mutuo in essere. L'oratore sottolinea il fatto che la rinegoziazione, a livello attuale dei tassi di interesse, appare certamente più favorevole ai mutuatari rispetto al tasso di sostituzione previsto nel decreto-legge, ovvero nelle ipotesi di modifica dello stesso. L'aver insistito invece su un tasso di sostituzione, da un lato grava il sistema bancario di oneri che inevitabilmente si riverseranno sui mutuatari e dall'altro interferisce nelle libere dinamiche del mercato del credito. L'orientamento della propria parte politica invece, attraverso l'incremento degli incentivi fiscali sugli interessi dei mutui e l'abbattimento degli ostacoli alla rinegoziazione, affida al mercato, garantendone anche il buon funzionamento, gli strumenti per risolvere la difficile situazione apertasi con la sentenza della Corte di cassazione. L'oratore conclude dichiarando di condividere l'esigenza di una norma interpretativa, così come recata dal comma 1, e sottolineando la opportunità di prevedere

una specifica clausola di esclusione per il comparto pubblico, così come previsto dal comma 4.

Il senatore PASTORE chiede al Presidente di acquisire quanto prima il parere espresso dalla 1^a Commissione sul merito del decreto-legge e i testi delle sentenze della Corte costituzionale in esso richiamate.

Interviene per la replica il senatore FOLLIERI, il quale non ritiene di dover aggiungere ulteriori considerazioni a quanto già espresso in sede di relazione, per le parti di competenza, non essendo state formulate osservazioni critiche nel corso del dibattito.

Il presidente GUERZONI, relatore per la 6^a Commissione, replica rimarcando la sostanziale convergenza di tutti gli interventi circa la eccezionalità della discesa dei tassi di interesse verificatasi nel biennio 1998-1999. Egli concorda con la senatrice Siliquini nel ricordare che il tema delle banche e della eventuale esclusione dei soggetti istituzionali fu valutato in sede di esame della legge sull'usura, ma sottolinea la scelta compiuta dal legislatore di affidare alla rilevazione trimestrale dei tassi di interesse il criterio per individuare un tasso-soglia, quale strumento alternativo alla esclusione *tout-court* dei soggetti istituzionali.

Ulteriore elemento su cui hanno convenuto tutti gli interventi è stato quello dell'urgenza del provvedimento, nella consapevolezza di tener conto della difficoltà in cui si trovano sia gli istituti di credito che i mutuatari. Tali convergenze non hanno però impedito di far emergere soluzioni alternative. A quanti hanno insistito sulla esigenza di non interferire nelle libere logiche del mercato, il Presidente-relatore fa presente che la attuale condizione di difficoltà origina proprio dal mancato funzionamento di meccanismi di mercato, poiché la mancanza di una reale concorrenza tra gli istituti di credito nel settore dei mutui fondiari ha impedito di fatto la rinegoziazione di gran parte dei mutui in essere. Egli ritiene che sia emersa la opinione di una disfunzione del sistema bancario, da affrontare però con uno strumento diverso rispetto al decreto-legge. Passando a commentare le proposte di modifica al decreto emerse nel dibattito, egli dichiara il proprio favore a modificare il parametro temporale preso a base per determinare il tasso di sostituzione, a differenziare ulteriormente il tasso di sostituzione tra imprese e famiglie, a diversificare ancora tale tasso per i mutui contratti per l'acquisto della prima casa e ad esplicitare l'assenza di spese di oneri per la rinegoziazione.

Non vi è dubbio che urgono altre questioni correlate ai mutui «usurari» quali quelle dei costi fiscali dell'estinzione, dell'abbattimento delle penali, dei costi e delle modalità di rinegoziazione con un eventuale intervento ordinamentale sulla legge sull'usura: tuttavia si tratta di argomenti che implicano problematiche che non possono essere affrontate con il decreto-legge.

Conclude ribadendo che va allontanato il dubbio che ci sia una volontà di appesantire immotivatamente i bilanci delle banche e sottolineando l'apprezzamento per la sostanziale apertura della ABI circa le possibili modifiche a favore dei mutuatari con reddito medio-bassi.

Il sottosegretario MORGANDO, intervenendo in sede di replica, rileva come nel dibattito svoltosi si sia potuta registrare un'ampia convergenza su alcuni dei profili sottesi alle problematiche in esame. Ciò vale in primo luogo per ciò che attiene alle possibili ripercussioni sull'equilibrio del sistema di credito della sentenza della Corte di Cassazione n. 14899 del 2000, ripercussioni sulle quali come è noto ha richiamato l'attenzione lo stesso Governatore della Banca d'Italia con due lettere indirizzate al Ministro del tesoro in data 4 dicembre 2000 e 14 dicembre 2000 con cui sono stati forniti dati e previsioni che il Governo ritiene attendibili e dai quali pertanto non è possibile prescindere.

Un altro aspetto su cui si è potuta rilevare una significativa convergenza, pur nel carattere articolato delle diverse posizioni manifestate, è rappresentato dalla necessità di non intervenire sulle previsioni di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 1 e, al riguardo, va sottolineato come tali previsioni costituiscano il fulcro del provvedimento in esame, costituendo il presupposto essenziale per assicurare condizioni di funzionamento efficiente al mercato del credito.

Posizioni diversificate sono invece emerse in merito ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto legge in conversione. In proposito, il Governo ritiene opportuno ribadire, allo stato, l'opportunità della soluzione contenuta nei predetti commi 2 e 3 in considerazione della necessità, da un lato, di prevedere comunque un intervento compensativo a favore di una categoria di mutuatari che non ha potuto beneficiare dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse verificatasi nel biennio 1998-1999 e, dall'altro, dell'impraticabilità di percorrere strade diverse. In particolare, risulta impossibile muoversi nella direzione di una estinzione anticipata dei mutui a tasso fisso, considerati gli oneri che una simile impostazione avrebbe inevitabilmente comportato.

Per quel che concerne infine gli emendamenti presentati, al momento, la posizione del Governo, peraltro sulla base di una valutazione effettuata necessariamente in linea di massima, è che essi comportino costi eccessivi e pertanto, ferma restando comunque la disponibilità dell'Esecutivo a valutare la possibilità di modifiche dei commi 2 e 3 dell'articolo 1, si impone, comunque un'ulteriore riflessione circa i contenuti e le soluzioni suggerite con le proposte emendative in questione.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E DELLA SEDUTA ANTI-MERIDIANA DI DOMANI. CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA POMERIDIANA PER DOMANI

Il Presidente PINTO avverte che le sedute delle Commissioni riunite, già convocate per le ore 20,30 di oggi e per le ore 8,30 di domani, non avranno più luogo. Convoca quindi la prossima seduta delle Commissioni riunite per le ore 14,30 di domani mercoledì 24 gennaio 2001. Rimangono invariate le restanti sedute delle Commissioni riunite già convocate.

La seduta termina alle ore 12,40.

COMMISSIONI 7^a E 13^a RIUNITE**7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)****13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

MARTEDÌ 23 GENNAIO 2001

4^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente della 7^a Commissione*
BISCARDI*Interviene il ministro dei lavori pubblici Nesi.**La seduta inizia alle ore 16,05.**IN SEDE REFERENTE***(4851) Deputati DE BIASIO CALIMANI ed altri. – Restauro Italia: programmazione pluriennale degli interventi per la tutela e lo sviluppo di itinerari e aree di rilevanza storico-culturale e ambientale**, approvato dalla Camera dei deputati*(Seguito dell'esame e rinvio)*

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE informa che il ministro Nesi ha chiesto di intervenire nella seduta odierna, poiché improrogabilmente impegnato all'estero nella giornata di domani.

Ha quindi la parola il ministro NESI, il quale ringrazia preliminarmente le Commissioni riunite per la disponibilità manifestata, atteso che effettivamente nella giornata di domani egli sarà impegnato in Francia in riunioni relative al completamento dei lavori per la riapertura del traforo del Monte Bianco; sulle connesse problematiche il Ministro fornisce alcune indicazioni.

Egli si sofferma quindi sulle ragioni di politica generale sottese al disegno di legge in esame, del quale ricorda la folta e trasversale iniziativa parlamentare. Si tratta, a suo giudizio, di una preziosa opportunità, senz'altro da cogliere, per contribuire alla tutela dello sterminato patrimonio

artistico nazionale, diffuso capillarmente sul territorio. Al riguardo, ricorda le moltissime opere d'arte custodite nelle chiese, per le quali si sta tentando – nonostante lo sfavore di taluni parroci – una concentrazione in musei diocesani che ne facilitino la tutela. A fronte delle cospicue esigenze, necessarie per contrastare l'altrimenti inevitabile degrado del patrimonio artistico, egli ritiene pertanto indispensabile un significativo impegno del Governo: in tal senso il Ministero dei lavori pubblici può recare un valido contributo, ad esempio attraverso un accordo con l'associazione delle società concessionarie autostradali (AISCAT), dalla quale egli confida di poter ottenere una non occasionale ma continua alimentazione dei fondi.

Egli tiene poi a smentire qualunque intento egemonico da parte del suo Dicastero nei confronti dei Beni culturali, ai quali si impegna – al contrario – a rimettere la competenza sulla scelta delle opere da tutelare. L'intervento dei Lavori pubblici deriva infatti esclusivamente dalla possibilità che tale Ministero ha di alimentare significativamente i flussi dei finanziamenti, senza in alcun modo voler esautorare altri Dicasteri.

Sulla base di tali premesse, auspica peraltro conclusivamente la sollecita approvazione del provvedimento, prima dell'ormai prossima conclusione della Legislatura.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 23 GENNAIO 2001

622^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***MARCHETTI**

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Cananzi.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULL'ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4917 IN MATERIA DI ONORIFICENZE DELLA REPUBBLICA

Il presidente MARCHETTI comunica che il disegno di legge n. 4917 («Modifiche alla legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di onoreficenze della Repubblica») è assegnato alla Commissione in sede deliberante. Propone di inserirlo nell'ordine del giorno dei lavori della Commissione, sin dalla seduta successiva.

Il senatore STIFFONI a nome del suo Gruppo dichiara di non consentire alla trattazione del disegno di legge in sede deliberante e pertanto all'iscrizione all'ordine del giorno.

Nello stesso senso si pronunciano la senatrice PASQUALI, a nome del Gruppo di Alleanza nazionale e il senatore ROTELLI a nome del Gruppo di Forza Italia.

Prende atto il presidente MARCHETTI.

SULL'INTERVENTO IN COMMISSIONE DEI MINISTRI DELL'INTERNO E DEGLI AFFARI ESTERI IN MATERIA DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

Il presidente MARCHETTI dà lettura di due comunicazioni, rispettivamente del Ministro per gli affari esteri e del Sottosegretario per l'interno

Lavagnini, nelle quali si fa presente l'impossibilità di intervenire durante la settimana in corso ai lavori della Commissione. Sia il ministro Dini, sia il ministro Bianco sono entrambi impediti ad intervenire nella discussione sull'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero in ragione di impegni istituzionali precedentemente assunti. Nelle due missive si sottolinea l'importanza del tema e la necessità di procedere sollecitamente, tale che ha indotto entrambi i ministri a designare i sottosegretari rispettivamente delegati in materia perché intervengano in proposito nel corso della settimana.

Il senatore ROTELLI a nome del Gruppo di Forza Italia dichiara di apprezzare la disponibilità manifestata dal Governo verso la sollecitazione della Commissione e ribadisce il contenuto dei quesiti che si pongono ai responsabili dei Dicasteri competenti, che riguardano lo stato delle strutture organizzative e gli adempimenti necessari per assicurare la piena e corretta approvazione della legge in corso di elaborazione.

Il senatore SCHIFANI, nell'esprimere il proprio rispetto per i Sottosegretari delegati dai Ministri degli affari esteri e dell'interno, lamenta tuttavia il mancato intervento di esponenti così eminenti del Governo su un argomento di tale rilevanza, che coinvolge valutazioni non solo tecniche ma soprattutto politiche, con particolare riguardo alle previste intese con Stati esteri per lo svolgimento delle campagne elettorali. Ciò obiettivamente dimostra, a suo avviso, il sostanziale disinteresse del Governo verso la questione, laddove nella sede parlamentare competente era stato puntualmente richiesto di fornire i chiarimenti necessari sui problemi applicativi della normativa in esame, che deve essere senz'altro approvata ma in condizioni di piena applicabilità, considerato il riferimento contenuto nel testo proposto dalla relatrice alle elezioni ormai imminenti. È infatti nell'interesse dell'Italia approvare in materia una legge adeguata e funzionale e ciò impone una piena assunzione di responsabilità del Governo sin dalla fase di elaborazione del testo.

La senatrice PASQUALI, nel concordare con le premesse valutative esposte dal senatore Schifani, lamenta la scarsa attenzione dimostrata dal Governo all'argomento e confermata dall'indisponibilità dei Ministri competenti per un intervento immediato in Commissione. Concorda sul giudizio che si tratta di salvaguardare l'immagine dell'Italia dinanzi alle comunità degli italiani nel mondo e anche agli interlocutori esteri, ricorda che la legge ordinaria di attuazione avrebbe dovuto essere esaminata già da tempo e conviene sulla rilevanza politica della questione. Tuttavia dissente dalle conclusioni del senatore Schifani, ritenendo che se i Sottosegretari delegati non potranno dare indicazioni politiche impegnative a nome del Governo come quelle che potrebbero essere invece formulate dai Ministri competenti, tuttavia la Commissione potrà acquisire un contributo tecnico particolarmente utile nella fase attuale di esame del testo.

Anche il senatore ANDREOLLI trova singolare l'assenza dei Ministri dinanzi a una esplicita sollecitazione della Commissione, ma considera utile acquisire intanto le indicazioni di natura tecnica che potranno fornire i Sottosegretari delegati, confermando la richiesta di un intervento dei Ministri eventualmente per la settimana prossima.

Il senatore STIFFONI annuncia che il suo Gruppo non ha presentato emendamenti al testo della relatrice, né li presenterà in Assemblea, al fine di accelerare l'*iter* del disegno di legge. Tuttavia osserva che nel testo della relatrice non si tiene conto adeguatamente di esperienze già maturate all'estero e manifesta la preoccupazione per la difficoltà di approvare una legge applicabile in tempo utile per le prossime elezioni. Assicura tuttavia l'impegno della sua parte politica perché tale legge sia approvata nel corso della prossima legislatura.

Il senatore ROTELLI rileva la progressiva, storica diminuzione di ruolo del Ministero degli affari esteri, in un contesto nel quale le relazioni economiche procedono per vie non diplomatiche e anche le più importanti relazioni politiche prescindono dall'intervento delle strutture organizzative di quel Ministero. In quest'occasione, peraltro, il Ministro degli esteri avrebbe potuto tentare di dimostrare una persistente utilità del proprio Dicastero assumendone la responsabilità dinanzi al Parlamento e invece ha ritenuto, sinora, di non farlo.

A nome del Governo interviene quindi il sottosegretario CANANZI, il quale ricorda che la Commissione nel corso della precedente settimana aveva accolto la richiesta avanzata da esponenti dell'opposizione di sollecitare l'intervento dei Ministri dell'interno e degli affari esteri per fornire la propria valutazione sull'argomento: ciascuno dei due Ministri ha comunicato il proprio impedimento derivante da impegni precedentemente assunti, che trattengono all'estero i titolari dei due Dicasteri. Poiché neanche a loro è dato il dono dell'ubiquità, essi hanno designato i Sottosegretari competenti per le deleghe rispettivamente conferite, che nella funzione vicaria così esercitata possono a pieno titolo rappresentare il Governo dinanzi alla Commissione sia per esprimerne l'indirizzo politico sia per fornire le valutazioni tecniche di propria competenza. L'assunzione di responsabilità del Governo risulta perciò intatta e allo stesso tempo il Governo non intralcia la necessaria accelerazione dei lavori della Commissione restando possibile, tuttavia, l'intervento dei Ministri competenti in un momento successivo.

La senatrice PASQUALI ribadisce che il Gruppo di Alleanza nazionale si oppone con fermezza a ogni dilazione dell'*iter*, riconosce l'opportunità dell'intervento dei Ministri ma ritiene che se ciò dovesse comportare un ritardo, allora sarebbe preferibile limitarsi ad acquisire le valutazioni del Governo attraverso i preannunciati interventi dei Sottosegretari designati.

Il senatore SCHIFANI prende atto dell'orientamento del Gruppo di Alleanza nazionale e precisa che non si tratta di proporre manovre dilatorie ma di sollecitare la piena assunzione di responsabilità del Governo in una materia particolarmente critica anche nel contesto internazionale. D'altra parte, non è da attribuire alla responsabilità dell'opposizione il ritardo accumulato finora, dovuto piuttosto al tentativo strumentale condotto dalla maggioranza di inserire l'argomento nel contesto della fallita riforma elettorale. Senza dubbio i sottosegretari delegati sono legittimati a rappresentare il Governo in sede parlamentare, ma nel caso in questione si reclama un'assunzione diretta dei Ministri competenti in ragione della rilevanza politica della questione. Condivide, pertanto, la proposta del senatore Andreolli di acquisire domani i contributi dei Sottosegretari delegati, che potranno chiarire soprattutto gli aspetti problematici di natura tecnica, confermando tuttavia la richiesta di un intervento tempestivo in Commissione dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. Ciò solo permetterà di considerare se sussiste o meno la possibilità, anzitutto sotto l'aspetto politico, di approvare una legge pienamente operativa già per le prossime elezioni, considerato che in Italia non vi è stata finora una riflessione sufficientemente matura sul voto per corrispondenza e sulla sua compatibilità con i principi costituzionali in materia di diritto di voto, né sulla eventuale possibilità di poter percorrere altre soluzioni, come ad esempio quella del voto presso le ambasciate e i consolati.

Il presidente MARCHETTI prende atto dell'orientamento prevalente in Commissione, assicura che l'*iter* del disegno di legge procederà senz'altro con sollecitudine, conferma per la seduta di domani, alle ore 14,30 l'intervento dei sottosegretari per gli affari esteri e per l'interno e ritiene che la Commissione potrà successivamente valutare se insistere o meno per l'intervento dei Ministri.

IN SEDE REFERENTE

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri

(236) PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo

(4465) CÒ ed altri. - Norme in materia di conflitti di interesse
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

La relatrice DENTAMARO esprime il proprio parere sui subemendamenti agli emendamenti da lei presentati, sostitutivi del testo in esame, nonché sugli emendamenti aggiuntivi, ritenendo sostanzialmente assorbiti i restanti emendamenti pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Venendo a considerare i subemendamenti riferiti all'emendamento 1.500, formula un parere contrario sul subemendamento 1.500/4, osservando che non sembra opportuna una disciplina uniforme tra titolari di cariche di Governo e presidenti e componenti delle autorità di controllo e di garanzia. Invita quindi i presentatori al ritiro dei subemendamenti 1.500/5 e 1.500/2, sui quali altrimenti formula un parere contrario.

Passa dunque ad illustrare il subemendamento 1.500/1 il quale reintroduce, tra i destinatari della disciplina, i Commissari straordinari del Governo.

Quanto al subemendamento 1.500/3, formula un parere contrario ritenendo inopportuno attenuare la disciplina relativa alla pubblicità dei casi di astensione. Venendo quindi a considerare l'emendamento aggiuntivo 1.0.3, osserva che le fattispecie ivi previste sono oggetto di considerazione nel testo da lei proposto. Invita conseguentemente il presentatore al ritiro dell'emendamento, sul quale altrimenti formula un parere contrario.

Il presidente MARCHETTI, pur rilevando la assoluta coerenza dell'emendamento con l'impianto del testo proposto dalla relatrice, accoglie il suo invito e ritira l'emendamento, riservandosi di riproporlo in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea.

La relatrice DENTAMARO riprende quindi la sua esposizione, passando a considerare i subemendamenti riferiti all'emendamento 2.500. Pur comprendendo lo spirito del subemendamento 2.500/1, formula sul medesimo un parere contrario, ritenendo preferibile prevedere una generale condizione di incompatibilità tra attività professionale e assunzione di cariche di Governo. Formula invece un parere favorevole sul subemendamento 2.500/2, ritenendone preferibile, perché più comprensiva, l'individuazione degli enti privati nell'ambito dei quali i titolari di cariche di Governo non possono esercitare particolari funzioni.

Esprime quindi un parere contrario sul primo comma del subemendamento 2.500/4, osservando che l'incompatibilità cui esso fa riferimento è già prevista nel testo dell'emendamento 2.500. Quanto al secondo comma del subemendamento, formula un parere favorevole, trattandosi di una disposizione che riprende, migliorandola, una previsione contenuta nel disegno di legge in titolo come approvato dalla Camera dei deputati.

Al senatore SCHIFANI che rileva possibili difficoltà interpretative, la relatrice DENTAMARO replica osservando che l'emendamento fa riferimento alla disciplina generale sulla interposizione di persona; eventuali dubbi potrebbero comunque essere fugati da una riformulazione della disposizione.

Venendo quindi a considerare l'emendamento 3.0.1 (nuovo testo), osserva che la struttura dell'organo ivi previsto crea, a suo avviso, evidenti problemi di funzionalità nello svolgimento dell'attività di vigilanza. Tale organo, infatti, risulta privo di una propria struttura di supporto; una struttura invece di cui dispone l'Autorità garante della concorrenza e del mer-

cato che è, a suo avviso, sufficientemente attrezzata per svolgere le delicate funzioni di vigilanza sull'osservanza della disciplina in esame. L'esigenza di collegialità nelle decisioni finali è poi a suo avviso sufficientemente garantita dalla formulazione del testo da lei proposto. Invita conseguentemente i presentatori al ritiro dell'emendamento.

Venendo quindi a considerare i subemendamenti riferiti all'emendamento 4.500, la relatrice illustra l'emendamento 4.500/1 che reca una più corretta formulazione della disposizione. Il subemendamento 4.500/8 raccoglie invece lo spirito dei subemendamenti 5.500 (nuovo testo)/13 e 7.500/12. Una situazione di conflitto di interessi, infatti, può nascere sia nel caso di partecipazioni di entità non rilevante (ma che consentono comunque il controllo della società), sia nel caso che l'interessato detenga una partecipazione quantitativamente rilevante (che superi il due per cento) che pure non assicuri una condizione di controllo sulla società.

Formula quindi un parere contrario sul subemendamento 4.500/4, osservando che la trasparenza della situazione patrimoniale del titolare di cariche di Governo è un principio essenziale della disciplina in esame, mentre esprime un parere favorevole sul subemendamento 4.500/5.

Sul subemendamento 4.500/2 esprime un parere contrario, ribadendo la opportunità di un giudice specializzato per le decisioni prese dall'Autorità di garanzia in applicazione della disciplina in esame. Queste decisioni infatti, per la loro delicatezza, non possono essere affidate alla competenza del TAR del Lazio, già gravato da un carico notevole; appare invece preferibile lasciare la materia alla giurisdizione esclusiva in unico grado della Cassazione, una giurisdizione questa peraltro già prevista dal testo approvato dalla Camera dei deputati.

A quest'ultimo proposito il senatore SCHIFANI osserva che nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento non tutti gli atti delle autorità competenti sono rimessi alla competenza della Corte di cassazione.

La relatrice DENTAMARO, riprendendo la sua esposizione, formula quindi un parere contrario sui subemendamenti 4.500/3 (che mira a sopprimere una previsione volta a garantire il ruolo delle opposizioni parlamentari) e 4.500/6, che prevede una riformulazione meramente formale del testo da lei proposto.

Formulato un parere contrario sull'emendamento 5.100 si esprime negativamente sul subemendamento 5.500 (nuovo testo)/10, che mira alla soppressione di una previsione che giudica essenziale. Illustra quindi il subemendamento 5.500 (nuovo testo)/1 che, tenendo conto dei rilievi emersi nel corso del dibattito, propone una disciplina più flessibile per le attività economiche non aventi carattere di rilevanza. Conseguentemente, formula un parere favorevole sui subemendamenti 5.500 (nuovo testo)/6 e 5.500 (nuovo testo)/5, mentre esprime un parere contrario sui subemendamenti 5.500 (nuovo testo)/2, 5.500 (nuovo testo)/3 e 5.500 (nuovo testo)/4, che ripropongono il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Venendo quindi a considerare il problema della misura delle sanzioni previste nel testo da lei proposto, ritiene opportuno accogliere alcuni dei rilievi mossi dalle opposizioni sul criterio che fa riferimento al patrimonio dell'interessato. In proposito osserva che il subemendamento 5.500 (nuovo testo)/7 fa riferimento, invece che al patrimonio, al fatturato, riproducendo la previsione contenuta nella legge n. 287 del 1990. In proposito, se ritiene condivisibile questo riferimento al fatturato, reputa inadeguata la misura della sanzione prevista dal subemendamento 5.500 (nuovo testo)/7. Nel formulare quindi un parere contrario su tale emendamento, illustra il subemendamento 5.500 (nuovo testo)/14 che ne riprende lo spirito, elevando tuttavia la misura della sanzione ad un livello più congruo alla gravità delle violazioni previste dalla disciplina in esame.

Formula quindi un parere contrario sul subemendamento 5.500 (nuovo testo)/8, ritenendo preferibile mantenere il carattere automatico e non discrezionale della irrogazione delle sanzioni. Esprime altresì un parere contrario sui subemendamenti 5.500 (nuovo testo)/11 (poiché la questione deve essere più opportunamente rimessa ad un regolamento di attuazione della disciplina in esame), nonché sul subemendamento 5.500 (nuovo testo)/12, mentre esprime una valutazione favorevole sul subemendamento 5.500 (nuovo testo)/9 a condizione che venga riformulato prevedendo un termine per la sospensione.

Il senatore SCHIFANI, aderendo all'invito della relatrice, preannuncia una riformulazione del subemendamento.

La RELATRICE, riprendendo la sua esposizione, invita i presentatori a ritirare il subemendamento 5.500 (nuovo testo)/13 che, nel primo comma, contiene previsioni a suo avviso ricomprese nel testo da lei proposto, mentre il secondo comma viene sostanzialmente assorbito dal subemendamento 4.500/8.

Formulato un parere contrario sull'emendamento soppressivo 6.100, esprime invece un parere favorevole sul subemendamento 6.500/5, mentre formula un parere contrario sui subemendamenti 6.500/2 e 6.500/3. Anche sul subemendamento 6.500/6 esprime un parere contrario ritenendo opportuno, nella fattispecie prevista dalla disposizione cui il subemendamento fa riferimento, mantenere una sanzione che incida sul patrimonio dell'interessato, trattandosi di un illecito a suo avviso particolarmente grave.

Il senatore SCHIFANI, interloquendo in proposito, osserva che la fattispecie oggetto della sanzione è di difficile accertamento.

La relatrice DENTAMARO, riprendendo la sua esposizione, illustra quindi il subemendamento 6.500/1, che ha un carattere meramente formale, mentre formula una valutazione favorevole sul subemendamento 6.500/7, a condizione che venga fissato un termine per il periodo di sospensione. Esprime invece un parere contrario sul subemendamento 6.500/4.

Formulato un parere contrario sull'emendamento 7.100, ritiene sostanzialmente assorbito il subemendamento 7.500/12 dall'approvazione del subemendamento 4.500/8 a sua firma. Esprime quindi un parere contrario sul subemendamento 7.500/2.

Quanto alla questione della opportunità di mantenere la previsione che presume la simulazione per le alienazioni a favore dei parenti e degli affini (che i subemendamenti 7.500/3, 7.500/9 e 7.500/13 intendono sopprimere), si rimette alla valutazione della Commissione, mentre formula un parere contrario sui subemendamenti 7.500/22, 7.500/14, 7.500/15, 7.500/4 e 7.500/16.

Illustrato il subemendamento 7.500/22 (che ripropone il criterio previsto dal subemendamento 5.500 (nuovo testo)/14), formula un parere contrario sul subemendamento 7.500/10. Dà conto quindi del subemendamento 7.500/1, formula un parere contrario sui subemendamenti 7.500/5 e 7.500/11. Quanto al subemendamento 7.500/17, si rimette alla valutazione della Commissione, mentre formula un parere contrario sui subemendamenti 7.500/6, 7.500/18, 7.500/19, 7.500/7, 7.500/8 e 7.500/20. Formula quindi un parere contrario sul subemendamento 7.500/21, osservando che a suo avviso va reciso ogni possibile rapporto tra il gestore e il soggetto titolare del patrimonio, nonché sull'emendamento aggiuntivo 7.0.1.

Venendo a considerare le proposte emendative riferite all'articolo 8, formula un parere contrario sull'emendamento soppressivo 8.100. Esprime quindi un parere contrario sui subemendamenti 8.500/10, 8.500/7, 8.500/5 e 8.500/11 ribadendo che è necessario, a suo avviso, recidere ogni rapporto tra il gestore e l'interessato.

Il senatore SCHIFANI ritiene che questo aspetto della disciplina debba essere oggetto di un più approfondito esame.

La relatrice DENTAMARO, riprendendo la sua esposizione, invita quindi il presentatore al ritiro del subemendamento 8.500/13 e passa ad illustrare il subemendamento 8.500/1 che contiene una semplice precisazione. Formula infine un parere contrario sull'emendamento 8.500/8, ritenendo non giustificata l'introduzione della revoca per giusta causa con riferimento a soggetti che svolgono funzioni di amministratori di società.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3236
E SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI
PRESENTATI DAL RELATORE ALLO STESSO
DISEGNO DI LEGGE**

Art. 1.

1.500/4

DUVA

All'emendamento 1.500, nell'articolo 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e i Presidenti e componenti delle autorità di controllo e di garanzia».

1.500/5

DUVA

All'emendamento 1.500, nell'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole da: «essi hanno», fino alla fine del comma.

1.500/2

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 1.500, nell'articolo 2, comma 3, sopprimere le parole: «quando vi è contestazione».

1.500/1

LA RELATRICE

All'emendamento 1.500, nell'articolo 2, comma 3, dopo le parole: «per i Sottosegretari di Stato», inserire le seguenti: «e per i Commissari straordinari del Governo».

1.500/3

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 1.500, nell'articolo 2, comma 4, sostituire le parole da: «assicura» fino alla fine del comma, con le seguenti: «disciplina la pubblicità dei casi di astensione intervenuta a norma dei commi precedenti».

1.500

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Agli effetti della presente legge, per titolari delle cariche di Governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, nonché i Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 2.

(Obbligo di astensione da atti di governo)

1. I titolari di cariche di Governo, nell'esercizio delle loro funzioni, devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici; essi hanno l'obbligo di astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare specificamente, in virtù dell'ufficio ricoperto, i propri interessi.

2. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono partecipare alle deliberazioni attinenti alla carica ricoperta né adottare atti di rispettiva competenza quando essi possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri per quanto di loro conoscenza. Lo stesso obbligo deve essere osservato in casi di interessi, noti al titolare della carica, propri del coniuge o dei parenti entro il secondo grado.

3. Sulla sussistenza degli obblighi di cui al comma 2 del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delibera, quanto vi è contestazione, il Consiglio dei ministri; per i Sottosegretari di Stato provvede il Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Il regolamento del Consiglio dei ministri assicura adeguate forme di pubblicità agli adempimenti di cui al comma 2, rendendo noti i casi di mancata partecipazione a deliberazioni, motivata ai sensi del medesimo comma».

Conseguentemente, sopprimere i commi 1 e 2 dell'articolo 13.

1.101

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 1.**

1. I titolari di cariche pubbliche di particolare rilevanza, come definite ai sensi del comma 2, nell'esercizio delle loro funzioni, devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e devono astenersi da atti idonei ad influenzare specificatamente, in virtù dell'ufficio, l'assetto dei propri interessi.

2. Ai sensi della presente legge per titolari di cariche pubbliche di particolare rilevanza devono intendersi:

a) il presidente ed il vice presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri e i sottosegretari di Stato;

b) i presidenti ed i vice presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente e il vice presidente della Corte costituzionale, il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

c) i presidenti delle Commissioni parlamentari;

d) i parlamentari;

e) i presidenti ed i membri delle giunte regionali, i presidenti ed i membri delle giunte delle province a statuto speciale;

f) i sindaci ed i membri delle giunte dei comuni capoluogo di regione o con popolazione superiore a 100.000 abitanti».

1.8/1

MEDURI, PASQUALI

1.8/2

BRIENZA

All'emendamento 1.8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai sensi della presente legge i senatori a vita ex-presidenti della Repubblica non possono ricoprire alcuna delle cariche di cui all'articolo 1 e non possono, altresì, essere titolari di cariche di rilevanza politica nazionale e regionale, o essere leader formalmente riconosciuti di raggruppamenti politici di parte».

1.8

NAPOLI Roberto, MISSERVILLE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I titolari degli organi costituzionali e degli organi di Governo e i rappresentanti dello Stato e delle Regioni, dovranno dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici. Essi hanno l'obbligo di astenersi da ogni atto idoneo a influenzare specificatamente, in funzione dell'ufficio ricoperto, i propri interessi. Uguali doveri ed obblighi incombono altresì sui titolari di cariche di rilevanza politica nazionale e regionale a livello di partiti e gruppi parlamentari».

1.11

LUBRANO DI RICCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I titolari di cariche in organi costituzionali, ovvero di rilevanza costituzionale, nonché in organi di Governo e delle Regioni, devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici; essi hanno l'obbligo di astenersi da ogni atto idoneo a influenzare specificatamente, in virtù dell'ufficio ricoperto, i propri interessi.

1.3

MILIO

Al comma 1, sostituire la parola: «esclusivamente», con l'altra: «prevalentemente».

1.2

MILIO

Al comma 1, sostituire la parola: «esclusivamente», con le seguenti: «assiduamente e con massimo impegno».

1.9/1

LISI, PASQUALI

All'emendamento 1.9, dopo le parole: «Commissioni parlamentari», inserire le seguenti: «gli ex Presidenti della Repubblica divenuti senatori a vita, i Parlamentari in carica».

1.9

NAPOLI Roberto, MISSERVILLE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai sensi della presente legge sono titolari di organi costituzionali: il Presidente della Repubblica, i Presidenti e i vice Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; i Presidenti delle Commissioni parlamentari; il Presidente e i giudici della Corte Costituzionale, nonché i Presidenti e i vice Presidenti dei Consigli Regionali, dell'Assemblea regionale siciliana, del consiglio della Val d'Aosta e dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano.»

1.105

PAPPALARDO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Sopprimere il comma 3.

1.10

NAPOLI Roberto, MISSERVILLE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai sensi della presente legge sono titolari di cariche di governo nazionale: il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri e i Sottosegretari di stato. Sono titolari di cariche di governo regionale: i Presidenti delle giunte regionali, il presidente della regione siciliana, il presidente della Valle d'Aosta, i presidenti delle giunte provinciali di Bolzano e di Trento. Ai fini della presente legge sono titolari di cariche di rilevanza politica nazionale e regionale, a livello di partiti, i soggetti esponenziali alla stregua dei loro rispettivi ordinamenti. Sono cariche rappresentative nei gruppi parlamentari e consiliari quelle di presidente, vice presi-

dente nell'esercizio delle funzioni vicarie o cariche equivalenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e di Gruppi consiliari o assembleari delle assemblee legislative regionali o provinciali sopraindicate, salve quelle dei gruppi misti ai quali si venga obbligatoriamente iscritti in forza dei Regolamenti interni».

1.106

PAPPALARDO

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

1.104

MARCHETTI

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «e di garanzia», con le seguenti: «, di garanzia e di regolazione di settore, nonché i componenti del Direttorio della Banca d'Italia».

1.1

GASPERINI, SPERONI

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «di controllo e di garanzia», aggiungere le seguenti: «ed ai componenti del direttorio della Banca d'Italia».

1.0.3

MARCHETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Non possono ricoprire le cariche di cui all'articolo 1 quanti abbiano la rappresentanza legale o facciano parte di organi di amministrazione, ovvero partecipino direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, al controllo di imprese la cui attività si svolga in regime di concessione da parte dell'Amministrazione

dello Stato o di enti soggetti al controllo dello Stato, o prevalentemente mediante la conclusione di contratti con la predetta Amministrazione o i predetti enti».

Art. 2.

2.500/1

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 2.500, nel comma 3, sostituire le parole da: «esercitare» fino alla fine del comma, con le seguenti: «assumere in Italia ed all'estero, anche per interposta persona, nuovi incarichi professionali e proseguire nello svolgimento di quelli assunti per conto o nei confronti di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica, nonché di quelli che comunque li pongano in conflitto di interesse con pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica.»

2.500/2

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 2.500, nel comma 5, sostituire le parole: «e in imprese» con le seguenti: «nonché in enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali.»

2.500/4

DUVA, BESOSTRI

All'emendamento 2.500, aggiungere, infine, i seguenti commi:

«6-bis. Se l'attività imprenditoriale è soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall'amministrazione pubblica competente, ai sensi del comma 2.

6-ter. Entro cinque giorni dalla stipula, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano alla CONSOB, secondo le procedure da essa stabilite in via generale, gli estremi dei contratti stipulati, anche per interposta persona, su strumenti finanziari, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 59. Nel caso di contratti stipulati per conto del

soggetto nell'ambito di gestioni discrezionali affidati a gestori autorizzati dalle competenti autorità, il termine di cinque giorni a decorrere dalla comunicazione al soggetto da parte del gestore».

2.500

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Incompatibilità con funzioni pubbliche, rapporti di lavoro dipendente, incarichi direttivi in enti pubblici e imprese)

1. È incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico e privato nonché ogni carica o ufficio pubblico diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta.

2. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.

3. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono esercitare attività professionali in Italia o all'estero; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica.

4. In caso di inottemperanza alle disposizioni del comma 3 l'ordine o il collegio professionale territorialmente competente provvede alla sospensione dall'esercizio della professione per la durata dell'incarico di Governo.

5. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, in enti pubblici e in imprese, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio che vi sono connessi.

6. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 5, vi provvede d'ufficio la Corte d'appello competente per territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in materia di procedimenti in camera di consiglio».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

2.7

PASQUALI, MAGNALBÒ, SILIQUINI, BUCCIERO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 2.***(Incompatibilità con funzioni pubbliche, rapporti di lavoro dipendente, incarichi direttivi in enti pubblici e imprese)*

1. È incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico o privato nonché l'esercizio di altre funzioni pubbliche non elettive.

2. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti. Al termine del collocamento in aspettativa, i dipendenti pubblici hanno diritto a rientrare, salvo diversa volontaria determinazione, nell'esercizio delle medesime funzioni già espletate e nella medesima sede di lavoro; hanno altresì diritto a ricoprire i medesimi incarichi già in precedenza loro conferiti per effetto del loro *status* di dipendenti pubblici.

3. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono accettare nuovi incarichi e svolgere le relative attività per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica, fino al termine di dodici mesi successivi alla data di cessazione dalla carica.

4. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, in enti pubblici e in imprese, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti ed imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio che vi sono connessi.

5. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 4, vi provvede d'ufficio la Corte d'appello competente per territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in materia di procedimenti in camera di consiglio».

2.102

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettere b) e c).

2.4

PASQUALI, MAGNALBÒ, SILIQUINI, BUCCIERO

2.15

MILIO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.1

GASPERINI

2.3

GUERZONI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) se titolari di cariche di Governo e iscritti in albi o elenchi professionali, accettare incarichi e svolgere le relative attività per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica, fino al termine dei dodici mesi successivi alla data di cessazione dalla carica;».

2.16

MILIO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) se iscritti in albi o elenchi, esercitare attività professionali o accettare incarichi per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica fino al termine di sei mesi successivi alla cessazione della carica;».

2.10

PASTORE

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) assumere in Italia ed all'estero, anche per interposta persona, nuovi incarichi professionali e proseguire nello svolgimento di quelli assunti per conto o nei confronti di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica nonché di quelli che comunque li pongano in conflitto di interesse con pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica;».

2.127

PAPPALARDO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «per la durata», fino alla fine della lettera.

2.103

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «giuridico ed».

2.104

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «anche per interposta persona».

2.106

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.5

PASQUALI, MAGNALBÒ, SILIQUINI, BUCCIERO

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «o privato».

2.105

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) esercitare in Italia o all'estero, dal giorno del giuramento, in enti pubblici e imprese funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere per tali enti ed imprese incarichi di consulenza e incarichi arbitrari di qualsiasi natura.»

2.11

PASTORE

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «italiane o estere» inserire, le seguenti: «che abbiano rapporti con pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica».

2.107

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettere b) e c)».

2.30

NAPOLI Roberto, MISSERVILLE

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) possedere o gestire, anche per interposta persona, azioni o quote di società che esercitino mezzi di comunicazione di massa indipendentemente da qualunque parametro dimensionale o quando siano almeno pari a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera a)».

2.31

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) possedere o gestire, anche per interposta persona, azioni o quote di società che esercitino mezzi di comunicazione di massa quando esse siano almeno pari a quanto previsto nella lettera *a*), comma 3, articolo 4 della presente legge.».

2.108

PASQUALI, MAGNALBÒ

2.128 (identico)

PAPPALARDO

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2.8

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «anche per interposta persona».

2.12

PASTORE

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui alla presente lettera sono applicabili ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3 limitatamente ai contratti relativi a strumenti finanziari che riguardino società o altre persone giuridiche operanti nei rispettivi settori di attività».

2.13

PASTORE

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui alla presente lettera sono applicabili ai presidenti ed ai componenti delle Autorità di controllo e di garanzia di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d) limitatamente ai contratti relativi a strumenti finanziari che riguardino società o altre persone giuridiche operanti nei settori oggetto delle attività di controllo e di garanzia dell'Autorità di appartenenza».

2.125

MARCHETTI

2.129

PAPPALARDO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) avere la rappresentanza legale o fare parte di organi di amministrazione, ovvero partecipare direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, al controllo di imprese la cui attività si svolga in regime di concessione da parte dell'Amministrazione dello Stato o di enti soggetti al controllo dello Stato, o prevalentemente mediante la conclusione di contratti con la predetta Amministrazione o i predetti enti».

2.126

MARCHETTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Entro cinque giorni dall'assunzione della carica o della funzione, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano agli organi parlamentari competenti, di cui al successivo comma 4, se ricoprono incarichi o uffici oppure svolgono una delle attività di cui al comma 1 e, in caso affermativo, quali siano gli incarichi ricoperti o le attività svolte».

2.14

MILIO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 1, lettere b), c) e d) cessano entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge».

2.6

PASQUALI, MAGNALBÒ, SILIQUINI, BUCCIERO

Al comma 3, sopprimere le parole: «c) ed e)».

2.111

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

2.112

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le situazioni di incompatibilità accertate sono immediatamente comunicate all'interessato».

2.18

MILIO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, l'accertamento della situazione di incompatibilità decorre dopo sei mesi dall'entrata in vigore della legge».

Art. 3.

3.4

MILIO

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «trenta», con l'altra: «centoventi».

3.2

PASQUALI, MAGNALBÒ, SILIQUINI, BUCCIERO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «o privato».

3.1

PASQUALI, MAGNALBÒ, SILIQUINI, BUCCIERO

3.3

MILIO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.205

MARCHETTI

3.107

PAPPALARDO

Al comma 2, sopprimere le parole: «non è esercitata in forma societaria ed».

3.0.1 (nuovo testo)

DUVA, BESOSTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni degli articoli 4 e seguenti è demandata ad un apposito Collegio di garanzia, composto dai presidenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per le società e la borsa, e dell'eventuale autorità di regolazione del settore.

2. Il Collegio delibera all'unanimità, ciascun componente si astiene dalle deliberazioni che riguardano lui personalmente ovvero un componente dell'organo da lui presieduto.

3. Il Collegio può avvalersi di personale in servizio presso gli organi di cui al comma 1, senza determinare oneri aggiuntivi per lo Stato, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il collegio può richiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e ad ogni soggetto pubblico privato dati e notizie concernenti le materie disciplinate dalla presente legge, avvalendosi oltre che dei poteri già attribuiti dalla normativa vigente a ciascuno dei componenti, dei poteri attribuiti alle Commissioni parlamentari d'inchiesta.

5. Il Collegio riferisce agli organi competenti a disporre le sanzioni e le decadenze previste dalla presente legge».

Art. 4.**4.500/7**

DUVA

All'emendamento 4.500, sostituire le parole: «Autorità garante della concorrenza e del mercato», ogni qualvolta appaia nel testo, con le seguenti: «collegio di garanzia».

4.500/1

LA RELATRICE

All'emendamento 4.500, nel comma 1, dopo le parole: «Autorità garante della concorrenza e del mercato», inserire le seguenti: «di seguito denominata Autorità garante».

4.500/8

LA RELATRICE

All'emendamento 4.500, nel comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero una partecipazione superiore al due per cento del capitale sociale».

4.500/4

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 4.500, al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «che determini nuovi casi di incompatibilità.».

4.500/5

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 4.500, al comma 4, sostituire la parola: «può» con le seguenti: «ovvero il gestore di cui all'articolo 5, possono».

4.500/2

DUVA, BESOSTRI

All'emendamento 4.500, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Gli atti di accertamento sono impugnabili secondo le norme che regolano il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e, in ogni caso, per motivi di legittimità con ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio in sede di giurisdizione esclusiva nel termine di 30 giorni. Si applicano le norme relative ai ricorsi ex articolo 25 della legge n. 241 del 1990».

4.500/3

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

*All'emendamento 4.500, sopprimere il comma 5.***4.500/6**

PASTORE, SCHIFANI

*All'emendamento 4.500, al comma 6, sostituire le parole: «le condizioni di cui al comma 1», con le seguenti parole: «le condizioni di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in riferimento alle attività economiche di cui al presente articolo».***4.500**

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 4.***(Dichiarazione delle attività economiche)*

1. Entro venti giorni dalla assunzione della carica, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutti i dati concernenti le imprese di cui detengono o hanno detenuto nei dodici mesi precedenti la titolarità, ovvero il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia. Essi sono tenuti ad analoghe comunicazioni entro quindici giorni per ogni successiva variazione dei dati forniti.

2. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta, tenendo conto delle eventuali precisazioni degli interessati e di ogni altro elemento, se le attività economiche di loro pertinenza sono rilevanti ai sensi della presente legge. Tali attività sono rilevanti qualora:

a) il patrimonio relativo alle attività economiche e finanziarie a carattere imprenditoriale dei soggetti di cui all'articolo 1 è almeno pari a lire 15 miliardi, aumentati degli incrementi disposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in applicazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) si tratta di impresa esercente mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente da qualunque parametro dimensionale.

3. L'Autorità garante provvede a comunicare immediatamente all'interessato l'esito dell'accertamento di cui al comma 2.

4. L'interessato può chiedere in ogni momento che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerti se la rilevanza delle attività economiche sia venuta meno.

5. Un decimo dei componenti di ciascuna Camera può in ogni momento richiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di svolgere l'accertamento di cui ai commi precedenti.

6. Sono nulli i contratti e gli altri atti, posti in essere dopo la data di assunzione della carica, che determinano, in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, le condizioni di cui al comma 1».

4.109

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. Al momento dell'assunzione delle cariche pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, i soggetti interessati devono comunicare al primo presidente della Corte di cassazione il controllo diretto o indiretto di imprese di cui detengano una quota superiore al 20 per cento o comunque significativa ed influente all'interno del mercato nazionale.

2. Al momento dell'assunzione delle cariche pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *d)*, *e)* e *f)*, i soggetti interessati devono comunicare al presidente della Corte di appello competente per territorio rispetto alla residenza anagrafica dell'interessato il controllo diretto o indiretto di imprese di cui detengano una quota superiore al 20 per cento o comunque significativa ed influente all'interno del mercato nazionale.

3. Qualora la posizione di cui ai commi 1 e 2 sussista con riguardo ad imprese operanti nei settori attinenti le comunicazioni di massa di cui alle leggi 5 agosto 1981, n. 416, e 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, ovvero operanti nel settore della difesa, delle telecomunicazioni, della produzione di *computer*, dei trasporti, dell'energia e bancario è considerata in ogni caso significativa ed influente una quota superiore al 10 per cento all'interno del mercato nazionale».

4.6

MILIO

Al comma 1, sostituire la parola: «cinque», con l'altra: «sessanta».

4.5

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, sostituire la parola: «cinque», con l'altra: «quindici».

4.1

PASQUALI, MAGNALBÒ, SILIQUINI, BUCCIERO

Sopprimere il comma 2.

4.7

MILIO

Al comma 2, sostituire la parola: «quaranta», con l'altra: «centotanta».

4.4

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «anche indirettamente».

4.106

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ

Al comma 2, alla fine del secondo periodo aggiungere le seguenti parole: «entro 20 giorni dall'atto o dal fatto che ha determinato la variazione».

4.2

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 3, sopprimere le lettere a) e b).

4.3

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 3, lettera a), sostituire la cifra: «15», con l'altra: «50».

4.107

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. L'interessato che dichiara un valore del patrimonio inferiore a 15 miliardi è tenuto a darne idonea prova con perizia asseverata. Compete all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la valutazione definitiva del patrimonio.

3-ter. Sono mezzi di comunicazione di massa la stampa quotidiana e periodica, la radiodiffusione sonora e televisiva, e le telecomunicazioni».

4.108

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «indicando le eventuali variazioni e fornendone prova idonea».

4.103

PAPPALARDO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Un decimo dei componenti di ciascuna Camera può in ogni momento richiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di svolgere l'accertamento di cui ai commi precedenti».

Art. 5.**5.100**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.

5.500 (nuovo testo)/10

PASTORE, SCHFANI

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), sopprimere il comma 1.

5.500 (nuovo testo)/1

LA RELATRICE

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), nel comma 2 sostituire le parole: «devono adottare le misure necessarie», con le altre: «adottano misure dirette», e le parole: «in modo da» con le altre: «al fine di».

5.500 (nuovo testo)/6

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), nel comma 2, sostituire la parola: «necessarie» con le seguenti: «secondo indirizzi da concordarsi con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, atte».

5.500 (nuovo testo)/5

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Di tali misure danno comunicazione entro lo stesso termine all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può prescrivere misure alternative.».

5.500 (nuovo testo)/2

PASQUALI, MAGNALBÒ

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), sopprimere il comma 3.

5.500 (nuovo testo)/3

PASQUALI, MAGNALBÒ

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), sopprimere il comma 4.

5.500 (nuovo testo)/4

PASQUALI, MAGNALBÒ

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), sostituire il comma 4, con il seguente: «In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma secondo sia in caso di mancata alienazione che di mancato trasferimento a gestore, ovvero in caso di alienazione accertatamente simulata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con propria deliberazione, dichiara che sussiste la condizione di incompatibilità. La deliberazione è trasmessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'adozione della determinazione di loro competenza. I Presidenti delle Camere rimettono la questione alle rispettive Assemblee».

5.500 (nuovo testo)/7

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), sostituire il comma 4, con il seguente: «Nei casi di gravi violazioni delle prescrizioni di cui al comma 2 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato irroga al titolare della carica di governo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'1 per cento e non superiore al 10 per cento del fatturato, realizzato dalle imprese in cui si sono verificate le violazioni, nell'ultimo esercizio chiuso in precedenza».

5.500 (nuovo testo)/8

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), sostituire il comma 4 con il seguente:

«Nel caso di presunta violazione del comma 2 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato notifica all'interessato e alle imprese in cui si è verificata la violazione l'apertura dell'istruttoria; a seguito della quale, se ravvisa la violazione, prescrive le misure correttive e ripristinatorie necessarie, fissando il termine per l'attuazione delle stesse. Nei casi di violazioni gravi, tenuto conto del grado di gravità e della durata delle stesse, irroga ai responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'uno per cento e non superiore al dieci per cento del fatturato complessivo realizzato dalle imprese, nell'ultimo esercizio chiuso in precedenza».

5.500 (nuovo testo)/14

LA RELATRICE

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), nel comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2, l'Autorità garante accerta l'inottemperanza e, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione di settore, applica al titolare della carica di Governo una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 10 e il 50 per cento del fatturato delle imprese di cui all'articolo 4, comma 1, relativo all'esercizio precedente a quello nel quale si è realizzata l'inottemperanza».

Nel secondo periodo, sopprimere le parole: «previo accertamento dell'inottemperanza da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

5.500 (nuovo testo)/11

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), nel comma 4, sostituire la parola: «applica» *con le seguenti:* «previa convocazione dell'interessato e verificate le condizioni ed ogni altro elemento utile a stabilire la volontarietà e la gravità del suo comportamento, può applicare».

5.500 (nuovo testo)/12

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), nel comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

5.500 (nuovo testo)/9

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), nel comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: «revocato» con l'altra: «sospeso» ed aggiungere, alla fine, dopo la parola: «settore» le seguenti parole: «fino a quando il titolare non avrà effettivamente adempiuto all'onere di separazione gestionale prevista dalla presente legge».

5.500 (nuovo testo)/13

DUVA

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Le attività economiche di cui i soggetti indicati all'articolo 1 abbiano, anche per interposta persona, la titolarità, o in caso partecipino al controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, quando risultino rilevanti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, devono essere esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale, in modo da evitare qualsiasi ingerenza ovvero influenza di fatto da parte dell'interessato. Le attività economiche concernenti i mezzi di comunicazione di massa e diffusione delle notizie e del pensiero, di cui l'interessato abbia, anche per interposta persona, la titolarità, o in cui partecipi al controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 devono, inoltre, essere gestite in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dalla presente legge, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare mediante forme privilegiate di presenza o sostegno in violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione.

4-ter. Qualora i soggetti interessati abbiano deciso di non alienare totalmente le attività economiche rilevanti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, ai sensi dell'articolo 8, trascorsi 45 giorni dall'assunzione della carica e, purché i soggetti in questione partecipino direttamente o indirettamente al controllo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287

delle imprese esercenti le suddette attività, gli organi sociali esercenti tali attività decadono. Al loro rinnovo provvede l'assemblea degli azionisti o soci convocata entro i trenta giorni susseguenti. In detta assemblea non votano le azioni o quote rimaste nella disponibilità dell'interessato».

5.500 (nuovo testo)

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Criteri di esercizio delle attività economiche)

1. I titolari di cariche di Governo non possono esercitare attività imprenditoriali private.

2. Entro 45 giorni dall'assunzione della carica, i titolari delle cariche di Governo devono adottare le misure necessarie ad assicurare che le attività economiche di cui hanno la titolarità o il controllo ai sensi dell'articolo 4 comma 1, siano esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale in modo da evitare qualsiasi ingerenza ovvero influenza di fatto da parte dell'interessato.

3. Qualora le attività economiche risultino rilevanti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

4. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato applica al titolare della carica di Governo una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 50 per cento del valore dell'attività determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'inottemperanza riguarda un'attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall'amministrazione pubblica competente, previo accertamento di inottemperanza da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore».

5.2

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche per interposta persona».

5.1

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 2, premettere la parola: «Anche».

5.4

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «o il controllo anche per interposta persona».

5.3

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «sempre».

5.5

NAPOLI Roberto, MISSERVILLE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche quando il titolare delle attività economiche è il coniuge non separato di chi ricopre le cariche o gli uffici pubblici indicati dagli articoli 1 e 2 della presente legge.».

Art. 6.**6.100**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.

6.500/5

ELIA, ANDREOLLI, DIANA Lino

*All'emendamento 6.500, al comma 3, dopo le parole: «enti pubblici»,
sopprimere le parole da: «nonché» fino alla fine del comma.*

6.500/2

PASQUALI, MAGNALBÒ

All'emendamento 6.500, al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

6.500/3

PASQUALI, MAGNALBÒ

All'emendamento 6.500, al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

6.500/6

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

All'emendamento 6.500, nel comma 4, sostituire le parole da: «In ogni altro caso» fino alla fine del comma, con il seguente periodo: «L'accertamento di cui al presente comma comporta l'irrogazione all'interessato di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'1 per cento e non superiore al 10 per cento del valore dei cespiti e delle attività non dichiarate».

6.500/1

LA RELATRICE

All'emendamento 6.500, nel comma 4, al terzo periodo, sopprimere la parola: «altro»; al quinto periodo, sopprimere le parole: «previo accertamento di inottemperanza da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

6.500/7

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

All'emendamento 6.500, nel comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: «revocato» con l'altra: «sospeso» ed aggiungere, alla fine, dopo la parola: «settore» le seguenti: «fino a quando il titolare non avrà effettivamente adempiuto all'onere di separazione gestionale prevista dalla presente legge».

6.500/4

PASQUALI, MAGNALBÒ

All'emendamento 6.500, al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «e alla Consob».

6.500

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato)

1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 2, il controllo e l'adozione delle misure conseguenti sono di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla legge stessa, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione, e ad ogni altro soggetto pubblico o società privata nei limiti di competenza consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla presente legge, avvalendosi dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa vigente.

3. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritenga opportuni, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici nonché, ove necessario, di esperti altamente qualificati, che non abbiano o non abbiano avuto rapporti contrattuali a contenuto patrimoniale con l'interessato ovvero non abbiano o non abbiano ricevuto incarichi di collaborazione o consulenza da parte dell'interessato medesimo. L'applicazione del presente comma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

4. Quando l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza di cespiti e attività non dichiarati ai sensi dell'articolo 4, ne informa immediatamente l'interessato. Nel caso in cui l'accertamento dia luogo alla verifica delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, si applicano gli articoli 7 e seguenti. In ogni altro caso, l'accertamento di cespiti e attività economiche non dichiarate comporta l'applicazione da parte dell'Autorità di una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 50 per cento del valore dei cespiti e delle attività economiche non dichiarate. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'accertamento riguarda un'attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall'amministrazione pubblica competente, previo accertamento di inottemperanza da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore.

5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato dà comunicazione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e alla Consob delle situazioni accertate ai sensi del comma 4».

6.2

PASQUALI, MAGNALBÒ

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I soggetti di cui al comma 3 non possono essere considerati in alcuna ipotesi organi di polizia giudiziaria».

6.102

PAPPALARDO

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Negli altri casi, l'accertamento di cespiti e attività non dichiarati da luogo ad una sanzione pecuniaria amministrativa commisurata al valore dei cespiti e delle attività non dichiarate».

6.1

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 5 sostituire le parole da: «ai Presidenti» fino alla fine del comma con le altre: «al presidente della Corte di Appello di Roma».

Art. 7.**7.100**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.

7.500/12

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, nel comma 1, secondo periodo, sostituire: «inferiore al due per cento del capitale sociale» con le seguenti: «tale da non consentire il controllo».

7.500/2

PASQUALI, MAGNALBÒ

All'emendamento 7.500, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «due per cento» con le seguenti: «cinque per cento».

7.500/3

PASQUALI, MAGNALBÒ

7.500/9

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

7.500/13

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, nel comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

7.500/22

DUVA

All'emendamento 7.500, nel comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «di parenti entro il quarto grado, di affini entro il secondo grado», con le seguenti: «di parenti o affini entro il quarto grado».

7.500/14

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, nel comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «di affini entro il secondo grado».

7.500/15

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, nel comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola: «collegate» con le seguenti: «controllate dallo stesso alienante».

7.500/4

PASQUALI, MAGNALBÒ

All'emendamento 7.500, sopprimere il comma 3.

7.500/16

SCHIFANI, PASTORE

All'emendamento 7.500, nel comma 3, sopprimere le parole: «o al trasferimento».

7.500/22

LA RELATRICE

All'emendamento 7.500, nel comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Se l'interessato non provvede all'alienazione o al trasferimento, ovvero a far cessare i rapporti o i vincoli indicati nel comma 2 entro il termine previsto dal comma 1, nonché in caso di alienazione simulata, l'Autorità garante accerta l'inottemperanza e applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 10 e il 50 per cento del fatturato delle imprese di cui all'articolo 4, comma 1, relativo all'esercizio precedente a quello nel quale si è realizzata l'inottemperanza».

7.500/10

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

All'emendamento 7.500, nel comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «nonché in caso di alienazione simulata» e alla fine del comma 3, aggiungere i seguenti periodi: «Qualora sia presumibile l'alienazione simulata l'Autorità garante promuove giudizio di accertamento avanti il Giudice competente. Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria è sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la simulazione. L'Autorità garante può chiedere, in pendenza del giudizio, gli opportuni provvedimenti cautelari».

7.500/1

LA RELATRICE

All'emendamento 7.500, nel comma 3, al primo periodo, sopprimere le parole: «dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità e contestualmente».

7.500/5

PASQUALI, MAGNALBÒ

All'emendamento 7.500, al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: «incompatibilità» alla fine.

7.500/11

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

All'emendamento 7.500, al comma 3, sostituire le parole da: «e contestualmente applica» fino alla fine del periodo con le seguenti: «e contestualmente irroga all'interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'uno per cento e non superiore al dieci per cento del valore delle attività economiche qualificate come rilevanti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4».

7.500/17

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, nel comma 3, sostituire la parola: «applica» con le seguenti: «previa convocazione dell'interessato e verificate le condizioni ed ogni altro elemento utile a stabilire la volontarietà e la gravità del suo comportamento, può applicare».

7.500/6

PASQUALI, MAGNALBÒ

All'emendamento 7.500, al comma 3, sopprimere il terzo e l'ultimo periodo.

7.500/18

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, nel comma 3, sopprimere il terzo periodo.

7.500/19

PASTORE, SCHIFANI

7.500/7

PASQUALI, MAGNALBÒ

All'emendamento 7.500, nel comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e alla Consob».

7.500/8

PASQUALI, MAGNALBÒ

7.500/20

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «con il Presidente della Consob e».

7.500/21

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, nel comma 4, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «Il gestore deve essere di gradimento dell'interessato».

7.500

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Alienazione o trasferimento delle attività economiche)

1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 2, entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione di cui

all'articolo 4, comma 3, l'interessato provvede all'alienazione delle attività economiche o delle partecipazioni che consentono di esercitare il controllo sulle stesse, ovvero al trasferimento di dette attività o partecipazioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 8. È ammessa l'alienazione parziale delle partecipazioni, purchè l'interessato mantenga una partecipazione residua inferiore al due per cento del capitale sociale. L'interessato informa l'Autorità garante in ordine alle condizioni di alienazione, al fine di consentire a questa di accertare che l'alienazione non sia simulata. Si presume simulata l'alienazione compiuta a favore del coniuge, di parenti entro il quarto grado, di affini entro il secondo grado ovvero di società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2. Quando la situazione di controllo non consegua alle ipotesi previste dall'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile l'interessato provvede, entro il termine indicato nel comma 1, a far cessare i vincoli o rapporti che determinano il controllo, secondo le modalità da concordarsi di volta in volta con l'Autorità garante.

3. Se l'interessato non provvede all'alienazione o al trasferimento ovvero a far cessare i rapporti o i vincoli indicati nel comma 2 entro il termine previsto dal comma 1 nonché in caso di alienazione simulata, l'Autorità garante dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità e contestualmente applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 50 per cento del valore delle attività economiche dell'interessato, qualificate come rilevanti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'inottemperanza riguarda un'attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall'amministrazione pubblica competente, previo accertamento di inottemperanza da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore. La deliberazione dell'Autorità garante è trasmessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e alla Consob.

4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro dieci giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 3, con determinazione adottata d'intesa con il Presidente della Consob e con il Presidente dell'Autorità di regolazione del settore individua il gestore del patrimonio del titolare della carica, definisce l'atto di trasferimento e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Dalla data dell'adesione decorrono gli effetti dell'atto di trasferimento non adottato dal titolare del patrimonio».

7.116

MARTELLI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:***«Art. 7.**

1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 3, entro quarantacinque giorni dalla data dell'assunzione della carica l'interessato decide l'alienazione totale o parziale delle attività economiche, ovvero l'affidamento in gestione delle stesse ad un soggetto fiduciario (di seguito indicato come «gestore») scelto dall'interessato stesso all'interno di una lista predisposta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Può essere nominato un collegio di gestori nell'ambito della predetta lista. L'interessato informa la medesima Autorità sulle condizioni dell'affidamento in gestione, in modo che ne sia verificabile l'effettività.

2. Il gestore o il Collegio dei gestori deve essere del tutto indipendente dall'interessato, con l'esclusione di qualunque tipo di collegamento con lo stesso, deve operare in condizioni di effettiva indipendenza, e non può fornire all'interessato alcuna comunicazione in ordine alla gestione, se con quelle previste dall'articolo 8, comma 3.

3. Quando le attività economiche di cui all'articolo 4, comma 3, consistono in partecipazioni in società ordinate secondo relazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 CC il trasferimento è effettuato al primo livello delle partecipazioni. Gli organi di amministrazione delle società direttamente o indirettamente controllate restano in carica e sono tenuti ad astenersi da qualunque comunicazione con l'interessato in ordine all'amministrazione. Alla naturale scadenza il gestore dispone la conferma degli amministratori delle società di controllo in sede assembleare, qualora non ostino gravi motivi, tenuto conto anche dei criteri della gestione.

4. Alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 se il contratto di affidamento in gestione non è stato stipulato ovvero ne è stata accertata la simulazione l'Autorità dichiara con propria deliberazione che sussiste la situazione di incompatibilità. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Sono revocati di diritto dall'ufficio i soggetti di cui all'articolo 1 di cui sia stata dichiarata l'incompatibilità.

5. Presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su conforme parere della CONSOB, è pubblicato, ogni tre anni, l'albo dei gestori ammessi allo svolgimento delle attività di gestione di cui alla presente legge. L'iscrizione all'albo dei gestori comporta l'obbligo di accettazione dell'atto unilaterale di nomina irrevocabile conferita ai sensi del comma 1 per la durata della permanenza in carica dell'interessato. Con regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono stabiliti i requisiti di affidabilità e professionalità per l'iscrizione all'albo.

6. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e sono ad essa trasmessi in copia. Essi contengono, in particolare, la dichiarazione sotto la propria responsabilità di entrambe le parti, attestante la reciproca indipendenza.

L'efficacia del contratto di trasferimento in gestione dell'attività è sospesa fino a che, nei quindici giorni successivi alla trasmissione, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato non abbia verificato la corrispondenza ai modelli deliberati e la reciproca indipendenza delle parti. Quando la verifica ha esito negativo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ne informa l'interessato e gli organi parlamentari competenti.

7. Restano ferme le disposizioni vigenti relative agli effetti dello stato di insolvenza e alle procedure concorsuali a garanzia dei creditori, con riferimento allo stato dell'attivo e del passivo di ciascuno dei cespiti trasferiti».

7.117

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

1. Al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 2, il primo presidente della Corte di cassazione o il presidente della Corte di appello competente per territorio rispetto alla residenza anagrafica dell'interessato, a seconda del titolare della carica pubblica, dispone l'assegnazione in proprietà fiduciaria dei diritti relativi alle imprese interessate ad una amministrazione di garanzia per tutto il periodo di durata dell'incarico ricoperto dalla persona fisica interessata.

2. Nel caso di imprese bancarie è la Banca d'Italia a disporre l'assegnazione in proprietà fiduciaria di cui al comma 1.

3. Salvo quanto previsto al comma 2, il primo presidente della Corte di cassazione o il presidente della Corte d'appello, a seconda della comunicazione effettuata dal soggetto titolare della carica pubblica, provvede a formare un elenco di quattro professionisti iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti di provata esperienza e che non abbiano mai avuto rapporti professionali con il titolare della carica prevista o con le imprese interessate e provvede altresì a darne comunicazione all'interessato. L'interessato, entro dieci giorni dalla suddetta comunicazione, deve scegliere, fra i professionisti indicati, l'amministratore fiduciario, revocabile motivatamente in qualsiasi momento, anche su richiesta dell'interessato. L'amministratore fiduciario è nominato dal primo presidente della Corte di cassazione o dal presidente della Corte d'appello. Lo stesso sog-

getto, a seguito di eventuale revoca, apre una nuova procedura di nomina. L'amministratore di garanzia esercita in totale indipendenza tutti i diritti ed i poteri anche gestionali comunque spettanti alla persona fisica interessata e si avvale delle stesse facoltà di nomina di amministratori, institori, direttori generali nelle imprese interessate, nonché del potere di dichiararli decaduti dagli incarichi. Per la durata dell'amministrazione di garanzia i proventi maturati annualmente sono messi a disposizione dell'interessato, salvo obblighi di ricapitalizzazione. Nessuna comunicazione è consentita tra la persona interessata e l'amministratore di garanzia, o viceversa, se non con riguardo alla maturazione e distribuzione dei proventi o alla dimissione dei cespiti di cui all'articolo 2 o in altri casi espressamente previsti dal primo presidente della Corte di cassazione o dal presidente della Corte d'appello, in forma scritta. Entro trenta giorni dalla conclusione delle cariche di cui all'articolo 1, l'amministratore di garanzia ha l'obbligo di presentare il rendiconto di tutte le sue attività svolte nel corso dell'incarico al titolare delle quote di cui all'articolo 2, con obbligo di motivazione relativo a operazioni aziendali che abbiano comportato un decremento del patrimonio.

4. Nel caso di imprese bancarie, la Banca d'Italia sceglie l'amministratore fiduciario con le stesse modalità con cui è scelto l'amministratore straordinario degli enti creditizi. Le competenze dell'amministratore fiduciario e le modalità dei suoi rendiconti sono definite dalle leggi vigenti in materia.

7.105

NAPOLI Roberto, MUNDI, NAVA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 3, entro quarantacinque giorni dalla data di assunzione della carica l'interessato decide l'alienazione totale delle attività economiche ovvero il trasferimento delle stesse ad un gestore fiduciario autorizzato alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunica le decisioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato; informa altresì la medesima Autorità in ordine alle condizioni di alienazione, in modo che sia impedita l'alienazione simulata. Il gestore fiduciario è scelto dal presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, all'interno di una lista predisposta dall'Autorità medesima tra gli iscritti all'albo dei gestori di cui al comma 4. Possono essere nominati due gestori, che agiscono congiuntamente. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono avere partecipazioni né il controllo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dell'attività del gestore, che è tenuto alla piena ed effettiva indipendenza e non può fornire all'interessato al-

cuna comunicazione in ordine alla gestione, se non quelle previste dall'articolo 8, comma 3. Le attività economiche non alienate nel termine di quarantacinque giorni sono comunque trasferite ad un gestore fiduciario; in tali casi, l'interessato può richiedere, all'atto del trasferimento, che il gestore, ove lo ritenga opportuno, prosegua e concluda l'operazione di alienazione avviata nel periodo precedente».

7.106

NAPOLI Roberto, MUNDI, NAVA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 3, entro quarantacinque giorni dalla data di assunzione della carica l'interessato decide l'alienazione totale delle attività economiche ad un soggetto terzo, con l'esclusione del coniuge, dei parenti, degli affini e dei soggetti comunque collegati all'alienante, e comunica le decisioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, informa altresì la medesima Autorità in ordine alle condizioni di alienazione, in modo che sia impedita l'alienazione simulata».

7.107

NAPOLI Roberto, MUNDI, NAVA

Sostituire il comma 1 con il seguente, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 3, entro quarantacinque giorni dalla data di assunzione della carica l'interessato decide l'alienazione totale delle attività economiche ad un gestore fiduciario autorizzato alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunica la decisione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato; informa altresì la medesima Autorità in ordine alle condizioni di alienazione, in modo che sia impedita l'alienazione simulata. Il gestore fiduciario è scelto dal presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, all'interno di una lista predisposta dall'Autorità medesima tra gli iscritti all'albo dei gestori di cui al comma 4. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono avere partecipazioni né il controllo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,

dell'attività del gestore, che è tenuto alla piena ed effettiva indipendenza e non può fornire all'interessato alcuna comunicazione in ordine alla gestione, se non quelle previste dall'articolo 8, comma 3.»

7.108

PAPPALARDO

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il trustee, di seguito denominato gestore, è scelto dai Presidenti delle Autorità di controllo e garanzia cui sono attribuite competenze dalla presente legge, riuniti in conferenza tra loro».

7.104

MARCHETTI

Al comma 1, dopo le parole: «Il trustee, di seguito denominato "gestore", è scelto» inserire le seguenti: «dai presidenti di Camera e Senato».

7.118

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «che è tenuto alla piena ed effettiva indipendenza e non può fornire all'interessato alcuna comunicazione in ordine alla gestione, se non quelle previste dall'articolo 8, comma 3».

7.119

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Nell'ipotesi in cui l'interessato abbia comunicato la decisione di alienare in tutto o in parte le attività economiche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato fissa il termine per l'alienazione, tenuto conto delle condizioni del mercato nel settore delle attività stesse».

7.121

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ

Al comma 1, sostituire il quarto periodo con i seguenti: «Le attività economiche non alienate nel termine fissato dall'Autorità sono comunque trasferite al *trust* scelto dall'interessato all'interno di una lista predisposta dall'Autorità tra gli iscritti all'albo dei gestori di cui al comma 4. In tal caso all'atto del trasferimento l'interessato può chiedere che il gestore, ove lo ritenga opportuno, prosegua e concluda l'operazione già avviata nel periodo precedente».

7.117

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ, D'ONOFRIO

Sostituire i commi da 2 a 7 con i seguenti:

«2. L'interessato che abbia comunicato la decisione di trasferire le attività economiche ad un *trust* è tenuto a scegliere all'interno di una lista predisposta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato il gestore e i due gestori destinatari del trasferimento.

3. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in relazione alla natura delle attività che ne sono oggetto. In essi è inserita la dichiarazione di entrambe le parti attestante la reciproca indipendenza. I contratti sono trasmessi in copia all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

4. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in viga generale dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in relazione alla natura delle attività che ne sono oggetto. In essi è inserita la dichiarazione di entrambe le parti attestante la reciproca indipendenza. I contratti sono trasmessi in copia all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

5. Alla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 4 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta l'effettività dell'alienazione ovvero la stipulazione del contratto di trasferimento. L'accertamento deve essere compiuto entro il termine di 30 giorni successivi alla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 4.

6. Alla scadenza del termine stabilito per l'accertamento l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se accerta che l'alienazione è simulata ovvero che il contratto di trasferimento non è stipulato, dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità. La deliberazione è trasmessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'adozione delle deliberazioni di loro competenza. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato stabilisce contestualmente le modalità di pubblicazione della deliberazione. Questa è impugnabile avanti al TAR competente per territorio.

7. Presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su conforme parere della CONSOB, è pubblicato, ogni tre anni, l'albo dei gestori ammessi allo svolgimento delle attività di gestione di cui alla presente legge. L'iscrizione all'albo dei gestori comporta l'obbligo di accettazione dell'atto unilaterale di nomina irrevocabile conferita per la durata in carica dell'interessato. Con regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono stabiliti i requisiti di affidabilità e di professionalità per l'iscrizione all'albo.

8. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato verifica la corrispondenza del contratto di trasferimento al modello deliberato in via generale nonché la reciproca indipendenza delle parti. Quando la verifica ha esito negativo l'Autorità stessa informa l'interessato e gli organi di cui al comma 6.

9. Restano ferme le disposizioni vigenti relative agli effetti dello stato di insolvenza e alle procedure concorsuali a garanzia dei creditori, con riferimento allo stato dell'attivo e del passivo di ciascuno dei cespiti trasferiti.».

Conseguentemente sopprimere i commi 3 e 6.

7.2

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero è stata accertata un'alienazione simulata».

7.109

PAPPALARDO

Al comma 2, al secondo e terzo periodo sopprimere le parole da: «per l'adozione» fino a: «rispettive Assemblee».

7.110

PAPPALARDO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La nomina del gestore ai sensi dei commi precedenti comporta in ogni caso la decadenza degli amministratori delle società controllate dal titolare del patrimonio».

7.1

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: «irrevocabile».

7.120

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ, D'ONOFRIO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Qualora le attività economiche di cui all'articolo 4, comma 3 della presente legge siano svolte in forma societaria e siano ordinate secondo relazioni dirette o indirette di controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c., il trasferimento è effettuato al primo livello delle partecipazioni. Gli organi di gestione delle società direttamente o indirettamente controllate restano in carica e sono tenuti a uniformarsi alle direttive di massima del gestore, astenendosi da qualunque comunicazione con l'interessato. Alla naturale scadenza delle cariche il gestore ne dispone la rinnovazione qualora non ostino gravi motivi, tenuto conto anche dei principi e dei criteri della gestione. Il collegio sindacale è integrato con un membro nominato dal gestore.».

7.0.1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. L'amministratore di garanzia, nell'esercizio delle sue funzioni, per gli aspetti non disciplinati dalla presente legge, deve attenersi alle disposizioni vigenti in materia di società fiduciaria e di mandato.

2. I trasferimenti di proprietà dei cespiti del soggetto interessato dall'amministrazione di garanzia, e viceversa, avvengono in esenzione da qualsiasi tipo di imposta altrimenti prevista a carico dei trasferimenti stessi».

Art. 8.**8.100**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.

8.500/10

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 8.500, nel comma 1, sostituire le parole da: «con un soggetto», fino alla fine del periodo, con: «con un gestore scelto dall'interessato, d'intesa con il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dal Presidente dell'Autorità di regolazione del settore».

8.500/7

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

All'emendamento 8.500, nel comma 1, sostituire le parole: «con determinazione adottata», con le seguenti: «dall'interessato all'interno di una lista di 5 soggetti predisposta».

8.500/5

PASQUALI, MAGNALBÒ

8.500/11

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 8.500, al comma 1, primo periodo sopprimere le seguenti parole: «dal Presidente della Consob e».

8.500/13

DUVA

All'emendamento 8.500, alle lettere a), b) ed e), dopo la parola: «interessato» aggiungere le seguenti: «o imprese da questi controllate»; al comma 8, sostituire le parole: «rende all'interessato il conto della gestione», con le seguenti: «fornisce all'interessato rendiconto contabile della gestione, ferma restando la sua responsabilità per le decisioni di gestione assunte solo in caso di dolo o colpa grave.»

8.500/1

LA RELATRICE

All'emendamento 8.500, nel comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Al patrimonio trasferito al gestore si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, esclusa la disposizione derogatoria alle norme di cui al comma 3 dello stesso articolo 22, relativa al consenso scritto dei clienti.»

8.500/8

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

All'emendamento 8.500, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il contratto di gestione riguarda le attività di controllo ed è limitato alla corretta gestione di tali attività e alla supervisione delle attività controllate, restando ferma l'organizzazione e l'amministrazione delle stesse. Gli amministratori delle società controllate sono confermati alla scadenza, qualora non ricorra giusta causa di revoca».

8.500/4

LA RELATRICE

All'emendamento 8.500, nel comma 5, al primo periodo, sostituire la parola: «amministrato» con l'altra: «trasferito».

8.500/9

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

All'emendamento 8.500, dopo il primo periodo, inserire i seguenti:
«Il gestore mantiene in carica i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle imprese controllate e alla scadenza ne promuove la conferma. Può provvedere alla sostituzione degli amministratori delle imprese controllate soltanto quando si rendano responsabili di violazioni della presente legge e della legge 6 agosto 1990, n. 223.».

8.500/6

DUVA, BESOSTRI

All'emendamento 8.500, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il gestore, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2367 del codice civile, provvederà a richiedere entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di trasferimento la convocazione dell'assemblea delle società ove si sia verificato il trasferimento di partecipazioni.

L'assemblea delibererà sull'eventuale rinnovo del Consiglio d'Amministrazione».

8.500/12

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 8.500, al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: «con un dottore», fino alla fine, con le seguenti: «un gestore che agirà come institore a norma del codice civile».

8.500/2

LA RELATRICE

All'emendamento 8.500, nel comma 9, sostituire le parole: «con un dottore commercialista iscritto all'albo dei ragionieri e dottori commercialisti», con le parole: «con un professionista iscritto all'albo dei ragionieri e dottori commercialisti o all'albo degli avvocati».

8.500/3

LA RELATRICE

All'emendamento 8.500, sostituire la rubrica con la seguente: «(Gestione del patrimonio trasferito)».

8.500

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Gestione fiduciaria)

1. Il trasferimento delle partecipazioni di controllo ha luogo mediante la conclusione di un contratto di gestione con un soggetto autorizzato alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato gestore e scelto con determinazione adottata d'intesa dal Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dal Presidente della Consob e dal Presidente dell'autorità di regolazione del settore. Non possono essere scelti i soggetti:

a) che nel quinquennio precedente abbiano fornito servizi bancari, finanziari o d'investimento all'interessato o che gli forniscano tali servizi al tempo della scelta;

b) che nel biennio precedente siano stati legati all'interessato da relazioni commerciali che possano pregiudicarne l'indipendenza o che gli siano legati da tali relazioni al tempo della scelta;

c) che siano legati all'interessato o a imprese da questi controllate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 4, comma 1 ovvero che siano stati legati a questi soggetti da tali rapporti nel quinquennio precedente;

d) che abbiano partecipato nel biennio precedente al capitale di società controllate dall'interessato in misura superiore all'uno per cento ovvero vi partecipino in tale misura;

e) nei quali o nelle società che controllano i quali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, l'interessato detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore all'uno per cento del capitale.

2. Al patrimonio affidato al gestore si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In caso di cessazione dalla carica

per qualsiasi ragione, l'interessato riacquista di diritto la titolarità del patrimonio.

3. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dall'Autorità garante e sono ad essa trasmessi in copia. Essi contengono, in particolare, la dichiarazione sotto la propria responsabilità di entrambe le parti, attestante la reciproca indipendenza. L'efficacia del contratto di trasferimento della titolarità dell'attività è sospesa fino a che, nei quindici giorni successivi alla trasmissione, l'Autorità garante non abbia verificato la corrispondenza ai modelli deliberati. Quando la verifica ha esito negativo, l'Autorità garante definisce il contenuto del contratto di gestione e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Con l'adesione del gestore, il contratto acquista efficacia nei confronti dell'interessato.

4. Il gestore ha l'obbligo di accertare, alla data di sottoscrizione del contratto di trasferimento, il valore economico complessivo del patrimonio trasferito e dei singoli complessi di cespiti in esso inclusi.

5. Il gestore agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e diligenza e nell'interesse del patrimonio amministrato, e può a tali fini disporre in tutto o in parte dei beni che lo compongono. Il gestore non può comunicare all'interessato, anche per interposta persona, la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti né consultarlo in ordine alla gestione.

6. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l'entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell'Autorità garante, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell'amministrazione, avendo diritto a ricevere ogni semestre, su richiesta, il reddito derivante dalla gestione del loro patrimonio.

7. Le istruzioni fornite e gli atti di disposizione effettuati dall'interessato durante lo svolgimento dell'attività di gestione sono nulli, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 11.

8. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore rende all'interessato il conto della gestione.

9. Quando l'interessato sia il titolare esclusivo di un'attività economica, il trasferimento al gestore ha luogo mediante la conclusione di un contratto con un dottore commercialista iscritto all'albo dei ragionieri e dottori commercialisti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti. Non si applica l'articolo 2560, primo comma, del codice civile».

8.106

MARTELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

1. Il gestore ha l'obbligo di accertare, alla data di sottoscrizione del contratto di trasferimento, il valore economico complessivo del patrimonio trasferito e dei singoli complessi di cespiti in esso inclusi.

2. Il gestore è tenuto a svolgere una gestione indipendente sana e prudente in modo da salvaguardare i diritti e le aspettative dell'interessato. Egli agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e diligenza. Al gestore è vietato comunicare all'interessato, anche per interposta persona, la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti effettuati.

3. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l'entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere per il tramite dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell'amministrazione, ricevendo ogni semestre il reddito del loro patrimonio.

4. Le istruzioni fornite e gli atti di disposizione effettuati dall'interessato durante lo svolgimento dell'attività di gestione sono nulli di diritto, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12.

5. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore rende all'interessato il conto della gestione».

8.5

PASQUALI, MAGNALBÒ

Sopprimere il comma 2.

8.107

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ, D'ONOFRIO

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il gestore, che è tenuto alla piena ed effettiva indipendenza, agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e di dirigenza e nell'interesse del patrimonio amministrato».

8.103

PAPPALARDO

Al comma 2, primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e può compiere atti di disposizioni di tutti o parte dei beni».

8.104

PAPPALARDO

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

«Il gestore non può esercitare i diritti di voto conseguenti alle partecipazioni nelle società incluse nel patrimonio amministrativo».

8.4

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 3, sopprimere le parole da: «non possono» a: «Essi».

8.2

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «,per il tramite dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato,».

8.1

PASQUALI, MAGNALBÒ

8.108

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ, D'ONOFRIO

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, che non può superare il miliardo di lire».

8.3

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 5, dopo le parole: «all'interessato il», inserire la seguente: «complessivo».

8.109

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Alle controversie concernenti l'attività del gestore individuato ai sensi del comma 1, si applica, in materia di attribuzione della giurisdizione, la disposizione dell'articolo 7, comma 3 della Convenzione firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ratificata ai sensi della legge 21 giugno 1971, n. 804».

Art. 9.**9.100**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.

9.500/4

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

All'emendamento 9.500, sopprimere il comma 1.

9.500/2

PASQUALI, MAGNALBÒ

All'emendamento 9.500, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e con la multa pari all'uno per cento del patrimonio amministrato» con le seguenti: «e con la multa da lire 20 milioni a lire 600 milioni».

9.500/1

LA RELATRICE

All'emendamento 9.500, nel comma 3, sostituire la parola: «pari» con le parole: «in misura pari» e la parola: «amministrato» con l'altra: «trasferito».

9.500/3

PASQUALI, MAGNALBÒ

All'emendamento 9.500, al comma 3, sostituire le parole: «pari all'uno per cento del patrimonio amministrato» con le seguenti: «da lire 10 milioni a lire 300 milioni»

9.500/5

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

All'emendamento 9.500, nel comma 3, sostituire le parole: «pari all'un per cento del valore del patrimonio amministrativo», con le seguenti: «da un minimo di lire 10 milioni ad un massimo pari all'un per cento del valore del patrimonio amministrato».

9.500/6

LA RELATRICE

All'emendamento 9.500, nel comma 3, sostituire le parole: «pari all'uno per cento del valore del patrimonio amministrato», con le parole: «in misura compresa tra un minimo pari allo 0,1 per cento e un massimo pari all'uno per cento del valore del patrimonio amministrato».

9.500

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Controlli e sanzioni a carico dei gestori)

1. La falsità della dichiarazione resa dal gestore ai sensi del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 é punita con la reclusione fino a due anni e con la multa pari all'uno per cento del valore del patrimonio amministrato. La condanna comporta l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32- *bis* e 32- *ter* del codice penale, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

2. Se sussiste il rischio grave e attuale che l'esercizio delle attività economiche non si svolga secondo i criteri stabiliti dalla presente legge e in condizioni di effettiva separazione, l'Autorità garante diffida il gestore ad assumere le misure occorrenti per rimuovere tale rischio. In caso di persistente inosservanza, l'Autorità garante può revocare il gestore, informandone l'interessato, ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo. In tali casi, viene nominato un nuovo gestore ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

3. Ai gestori che violano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 8 ovvero ostacolano l'esercizio delle funzioni dell'Autorità garante, la stessa Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'uno per cento del valore del patrimonio amministrato.

4. Alle sanzioni di cui al comma 3 non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. L'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi comporta in ogni caso la revoca del gestore».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11.

9.103

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ, D'ONOFRIO

Sopprimere il comma 1.

9.1

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 3, sostituire le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri» con le altre: «Presidente della Corte di Appello di Roma».

9.104

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ

Al comma 3, sopprimere gli ultimi due periodi.

Art. 10.**10.100**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.

10.500/2

DUVA, BESOSTRI

All'emendamento 10.500, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'eventuale trasferimento ai sensi dell'articolo 7 quale che sia l'ordinamento statale ove esso sia stato costituito – si applicano le norme fiscali italiane sulle alienazioni. Le imposte risultanti sono sospese per la durata di permanenza in carica dell'interessato previo rilascio di fidejussione per il loro ammontare. Tali imposte vengono annullate qualora al termine della permanenza in carica dell'interessato i beni trasferiti vengono restituiti all'interessato. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo a terzi le imposte dovute all'atto del trasferimento alla gestione fiduciaria e dovute per il trasferimento a terzi divengono immediatamente esigibili. I beni mobili in carico alla gestione fiduciaria sono custoditi in Italia e possono essere trasferiti a terzi solo dopo l'assolvimento degli obblighi fiscali.».

10.500/3

DUVA, BESOSTRI

All'emendamento 10.500, nel comma 1, sostituire le parole: «la successiva restituzione», con le seguenti: «la loro successiva restituzione», e sopprimere le seguenti: «in ogni caso».

10.500/1

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 10.500, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Tutti gli atti e contratti stipulati in esecuzione di quanto disposto dalla presente legge sono esenti da ogni imposta indiretta; tra tali atti e contratti sono compresi quelli diretti a far riacquistare all'interessato la gestione del proprio patrimonio.».

10.500

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Regime fiscale)

1. Il trasferimento delle attività economiche ai sensi dell'articolo 7 e la successiva restituzione all'interessato non costituiscono in ogni caso realizzo di plusvalenze o minusvalenze.

2. I proventi derivanti dal patrimonio trasferito ai sensi dell'articolo 8 sono imputati al titolare del patrimonio, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute».

10.103

MARTELLI

Al comma 1, sostituire la parole: «trasferimento» con le seguenti: «affidamento in gestione».

10.1

PASQUALI, MAGNALBÒ

10.104

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ, D'ONOFRIO

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

10.2

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'interessato può dedurre dal proprio reddito la somma ed i compensi corrisposti al gestore per la gestione delle proprie attività».

Art. 11.**11.100**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.

11.101

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ

Al comma 1, sostituire le parole da: «diffida» fino a: «tale rischio» con le seguenti: «prescrive al gestore le misure occorrenti per rimuovere tale rischio e lo invita a metterle in atto».

Art. 12.**12.100**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Sopprimere l'articolo.***12.500**

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 11.***(Attività economiche concernenti il settore delle comunicazioni di massa)*

1. Quando le attività economiche di cui alla presente legge concernono il settore delle comunicazioni di massa, l'Autorità garante accerta se i criteri e le condizioni di effettiva separazione gestionale risultino soddisfatti, anche in riferimento ai principi stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare mediante forme di sostegno privilegiato in violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione. Per tale accertamento e per l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 9, l'Autorità garante acquisisce preventivamente il parere e le proposte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; in caso di urgenza, trascorsi cinque giorni, provvede autonomamente in via provvisoria.

2. Rimangono ferme le competenze del Ministro delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni per quanto riguarda i controlli e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 6 agosto 1990, n. 223 e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28».

12.102

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ

Al comma 1 sostituire le parole da: «accerta» sino alla fine del comma con le seguenti: «valendosi anche della collaborazione dei comitati regionali per le comunicazioni, vigila affinché l'interessato non sia favo-

rito mediante forme di sostegno privilegiato tali da costituire violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione».

12.1

NAPOLI Roberto, MISSERVILLE

12.2

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, dopo le parole: «mediante forme», inserire le seguenti: «di incentivazione o».

12.106

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ, D'ONOFRIO

Al comma 2, sostituire le parole da: «Fatto salvo» fino a «comma 2» con le seguenti: «Nel caso di reiterata violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione, mediante forme di sostegno privilegiato per il soggetto interessato».

12.107

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «l'Autorità diffida» sostituire la parola: «l'impresa» con le seguenti: «il soggetto esercente».

12.105

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: «all'impresa» con le seguenti: «al soggetto esercente».

12.104

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ, D'ONOFRIO

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: «fino ad un ammontare» fino alla fine del periodo con le seguenti: «da lire 10 milioni a lire 100 milioni».

12.108

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: «nella medesima diffida intimando a» con le seguenti: «intimando al soggetto esercente di».

12.103

SCHIFANI, PASTORE, MAGNALBÒ

Sopprimere il comma 3.

Art. 13.**13.100**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.

13.500/1

LA RELATRICE

All'emendamento 13.500, premettere il seguente comma:

«01. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità garante, sono stabilite le disposizioni che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione delle sanzioni previsti dalla presente legge, di competenza dell'Autorità garante».

13.500/4

SCHIFANI

All'emendamento 13.500, premettere il seguente comma:

«01. Le disposizioni che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge sono comprese in apposito regolamento da approvare secondo le procedure dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400.»

13.500/5

SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBÒ

All'emendamento 13.500, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Avverso i provvedimenti amministrativi adottati ai sensi della presente legge è stabilita la giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale del Lazio».

13.500/3

DUVA, BESOSTRI

All'emendamento 13.500, nel comma 2, sopprimere le parole: «di accertamento».

13.500/2

PASQUALI, MAGNALBÒ

All'emendamento 13.500, al secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «in unico grado» alla fine.

13.500/2 (nuovo testo)

PASQUALI, MAGNALBÒ

13.500/6

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 13.500, nel comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «e solo», fino alla fine del periodo.

13.500

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12.

(Ricorsi avverso gli atti dell'Autorità garante)

1. Ogni determinazione dell'Autorità garante in applicazione della presente legge, deve essere motivata ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Sugli atti di accertamento e di applicazione di sanzioni adottati dall'Autorità garante ai sensi della presente legge, è attribuita alla Corte di cassazione giurisdizione esclusiva in unico grado e solo per vizi di incompetenza, violazione di legge e palese errore di apprezzamento o manifesta illogicità del provvedimento impugnato. La Corte si pronuncia nei sessanta giorni successivi alla proposizione del ricorso, con decisione assunta da un collegio presieduto dal primo presidente e composto da quattro giudici estratti a sorte fra tutti i magistrati della Corte prima dell'inizio di ogni anno giudiziario».

13.1

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «, direttamente o indirettamente, interessi propri per quanto di loro conoscenza» con le altre: «interessi propri».

13.0.1

LAURO, SCHIFANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 13-bis.**

1. Il Governo, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a trasferire la gestione di partecipazioni azionarie assegnate al Tesoro nei casi in cui possa insorgere conflitto di interesse.»

13.0.4

VILLONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 13-bis.**

1. Nessuna impresa, intendendosi per essa l'attività di cui all'articolo 2082 del codice civile indipendentemente dalla forma giuridica assunta, rispetto alla quale soggetti ricoprenti la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro o Sottosegretario di Stato, si trovino in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, può stipulare contratti o essere affidataria di concessioni, o intrattenere con l'amministrazione statale qualsiasi altro rapporto giuridico inerente o connesso all'esercizio della propria attività d'impresa o di una sua controllante, controllata o collegata.

2. I rapporti già in corso al momento dell'accettazione di una delle cariche di cui al comma 1 sono risolti di pieno diritto decorsi novanta giorni dalla data dell'accettazione medesima.

3. La disciplina di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applica alle imprese rispetto alle quali si trovino nel rapporto di cui al precedente comma 1 i presidenti di regione, i presidenti di provincia, i sindaci e i membri delle giunte regionali, provinciali e comunali, con riferimento alle rispettive amministrazioni».

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 23 GENNAIO 2001

690^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PINTO

*La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE***(3658) GRECO ed altri. – Norme in materia di trattamento economico dei giudici onorari aggregati**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso della seduta pomeridiana del 24 maggio 2000.

Il relatore FOLLIERI ricorda che, in data 19 gennaio 1999, la Commissione Programmazione economica, Bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul disegno di legge in titolo.

Prende quindi la parola il senatore GRECO che ribadisce come il disegno di legge in esame tragga origine dall'ordine del giorno (n. 9.365.250) proposto da lui stesso – in sostituzione di un emendamento presentato in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 328 del 1998 – e accettato dal Governo e sul quale si era altresì registrata una ampia convergenza fra tutte le forze politiche.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, né richieste per la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti, dopo che il presidente PINTO ha verificato la sussistenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore Follieri a riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo.

(3776) SALVATO ed altri. – Modifica agli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

(4163) SALVATO ed altri. – Modifiche all'ordinamento penitenziario in tema di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti

(4172) Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela dei diritti dei detenuti e degli internati

(4834) Norme in materia di applicazione ai detenuti dei regimi di massima sicurezza e di speciale sicurezza

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso il 14 dicembre 2000.

Su proposta del relatore RUSSO la Commissione conviene di prorogare a martedì 30 gennaio 2001, alle ore 13, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 4834, assunto come testo base.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

(1210) MANCONI e PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale

(1529) BONFIETTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale

(4673-bis) Modifiche all'articolo 176 del codice penale in materia di liberazione condizionale, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, degli articoli 1 e 3 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Milio e Pettinato

(4738-bis) Disposizioni per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, dei capi da I a III, da V a VII e IX, con l'eccezione dell'articolo 25, del disegno di legge di iniziativa governativa

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, rinviato nella seduta del 15 novembre 2000.

Il relatore FASSONE illustra alla Commissione una nuova versione – che viene pubblicata in allegato al presente resoconto – dell'ulteriore testo unificato da lui predisposto per i disegni di legge in titolo, già pubblicato in allegato al bollettino delle Giunte e Commissioni del 9 novembre 2000. La nuova versione del testo unificato differisce dalla precedente in quanto da essa sono state espunte le previsioni già entrate in vigore in quanto inserite nel decreto legge n. 341 del 2000, convertito con modificazioni dalla legge n. 4 del 19 gennaio 2001. Segnala inoltre che la proroga delle disposizioni in materia di videoconferenze e di cui al comma 2 dell'arti-

colo 41-bis dell'ordinamento penitenziario ha altresì richiesto una modifica di coordinamento all'articolo 3 della nuova versione del testo unificato, rispetto alla originaria previsione contenuta nell'articolo 16 del disegno di legge n. 4738.

Dopo aver richiamato l'attenzione sull'urgenza, ma anche sulla complessità delle problematiche oggetto del capo IV del testo unificato – che reca modifiche alla legge n. 689 del 1981 con specifico riferimento al tema delle sanzioni sostitutive – ritiene comunque indispensabile, in considerazione della prossima conclusione della legislatura, che venga rimessa alla valutazione dell'Ufficio di presidenza della Commissione, convocato per la giornata di giovedì prossimo la decisione circa la concreta praticabilità della scelta di proseguire nell'esame dei disegni di legge in titolo.

Il presidente PINTO fa presente che le considerazioni svolte da ultimo dal relatore saranno senz'altro sottoposte all'Ufficio di presidenza della Commissione. Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(4594) Disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini Internet e servizi in rete

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 12 dicembre 2000.

Il presidente PINTO comunica che gli è pervenuta dal parte del senatore Sella Di Monteluca la richiesta di procedere ad alcune audizioni in merito al disegno di legge in titolo.

Il relatore Antonino CARUSO da atto che la proposta in questione si riferisce ad associazioni autorevolmente titolate allo svolgimento di un ruolo istituzionale di rappresentanza degli interessi nei diversi settori: tuttavia, alcune di esse non sembrano immediatamente riferibili alle tematiche specifiche del provvedimento, mentre, anche attesa l'esigenza di procedere con rapidità all'esame del disegno di legge medesimo, nel corso del dibattito vi sarà l'occasione per il senatore Sella Di Monteluca, eventualmente attraverso un suo intervento personale, di trasmettere le posizioni delle altre associazioni che aspirerebbero ad essere audite.

Il presidente PINTO rinvia quindi il seguito dell'esame.

MODIFICAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani alle ore 8,30 anziché alle ore 15, come già previsto.

La seduta termina alle ore 15,50.

**ULTERIORE TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 1210, 1529, 4673-BIS E 4738-BIS**

CAPO I.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE
AL PROCEDIMENTO PENALE A DISTANZA

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 147-*ter* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 147-*quater*. (*Esame a distanza dei minori*). – 1. Nei casi previsti dall'articolo 498, comma 4-*ter*, del codice, il giudice, ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, può disporre, anche d'ufficio, che l'esame del minore avvenga a distanza. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 147-*bis*, comma 2.

2. Su richiesta del minore o del suo difensore l'esame viene effettuato con modalità tali da assicurare la visibilità dell'esaminato da parte del solo giudice».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 205 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 205-*bis*. (*Partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero*). – 1. La partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero, che non possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta. Per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali, si applica la disposizione dell'articolo 146-*bis*.

2. Quando la disciplina processuale prevede la partecipazione necessaria dell'imputato all'udienza, la detenzione dell'imputato all'estero non può comportare la sospensione od il rinvio dell'udienza, quando è possibile la partecipazione all'udienza in collegamento audiovisivo e l'imputato non dà il consenso».

Art. 3.

1. All'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, come modificato dalla legge 26 novembre 1999, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Il termine di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è posto al 31 dicembre 2002».

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni degli articoli 1 e 2 valutato in lire 15 miliardi per l'anno 2000, in lire 30 miliardi per l'anno 2001, ed in lire 64 miliardi a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 15 miliardi per l'anno 2000 e lire 48 miliardi per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a lire 13 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a lire 1 miliardo per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali; quanto a lire 16 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e quanto a lire 16 miliardi per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO II.

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA TRASGRESSIONE DELLE
PRESCRIZIONI IN MATERIA DI ARRESTI DOMICILIARI E BENEFICI
PENITENZIARI

Art. 5.

1. Nell'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Il giudice, se l'arresto è avvenuto nelle ipotesi di cui all'articolo 385, terzo comma, del codice penale, provvede in ogni caso anche a sostituire la misura cautelare degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 276, comma 1-ter, del codice di procedura penale.

1-ter. Si applica l'articolo 27 del codice di procedura penale se il giudice, contestualmente o successivamente al provvedimento di cui al comma 1-bis, dichiara la sua incompetenza.

1-quater. La polizia giudiziaria, quando l'arresto in flagranza è avvenuto per una condotta punibile a norma dell'articolo 385, terzo comma, del codice penale, ne dà immediata notizia anche al pubblico ministero presso il giudice competente per il reato per il quale era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, che trasmette immediatamente al giudice competente per la convalida l'ordinanza applicativa e gli altri atti relativi alla sua esecuzione».

CAPO III

OPERAZIONI SIMULATE E RITARDO OD OMISSIONE DEGLI ATTI
DI CATTURA, DI ARRESTO O DI SEQUESTRO

Art. 6.

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria che, nel corso di specifiche operazioni di polizia previamente autorizzate, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti per cui procedono, anche indirettamente acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, beni ovvero cose che sono l'oggetto, il prodotto, il profitto, il prezzo del reato o il mezzo per commetterlo, ovvero altre utilità provenienti da taluno dei delitti per cui si procede, o altrimenti ostacolano l'individuazione della provenienza o ne consentono l'impiego.

2. Le operazioni indicate nel comma 1 possono essere effettuate in relazione ad uno dei seguenti delitti:

a) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

b) estorsione, di cui all'articolo 629 del codice penale;

c) usura, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 644, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

d) delitti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

e) delitti concernenti armi e materiali d'armamento, di cui all'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185;

f) delitti riguardanti stupefacenti o sostanze psicotrope, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

g) delitti aggravati a norma dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

h) delitti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di immigrazione.

Art. 7.

1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per individuare o catturare i responsabili dei delitti indicati nell'articolo 6, possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero competente per le indagini al quale, entro quarantotto ore, devono trasmettere una motivata relazione. Se il ritardo o l'omissione può arrecare pregiudizio alle indagini in corso, il pubblico ministero dispone diversamente.

2. Per gli stessi motivi indicati nel comma 1 il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo di indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi d'urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore.

3. Il pubblico ministero impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente in relazione al luogo in cui l'operazione deve svolgersi.

Art. 8.

1. Le operazioni indicate nell'articolo 6 possono essere effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alla Direzione investigativa antimafia o ai servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Fatte salve le disposizioni impartite a norma del comma 5 del predetto articolo 12, per le finalità di coordinamento ivi previste, le operazioni relative ai delitti di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, possono essere effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga. Per i delitti di contrabbando gli ufficiali di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni devono essere altresì in possesso della qualifica di ufficiali di polizia tributaria.

2. L'esecuzione delle operazioni è disposta, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria, dal Capo della polizia o dal Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza, ovvero, per loro delega, rispettivamente dal direttore della Direzione investigativa antimafia, dal questore o dal responsabile di livello provinciale dell'organismo di appartenenza, ai quali deve essere data immediata comunicazione dell'esito dell'operazione. L'esecuzione delle operazioni relative ai delitti previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è disposta dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, d'intesa con questa, dal questore o dal comandante del gruppo dei Carabinieri o della Guardia di finanza o dal comandante del nucleo di polizia tributaria o dal direttore della Direzione investigativa antimafia.

3. L'organo che dispone l'esecuzione dell'operazione deve darne preventiva comunicazione al pubblico ministero competente per le indagini, indicando, quando richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione. Il pubblico ministero deve essere informato altresì dei risultati dell'operazione.

4. Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari, ai quali si estende la causa di non punibilità di cui all'articolo 6. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili nonché di documenti di copertura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con lo stesso decreto sono stabilite le disposizioni per il coordinamento operativo ed informativo delle forze di polizia, anche in relazione a specifiche esigenze investigative, e sono individuate le operazioni attivabili dagli ufficiali di polizia giudiziaria di specifiche unità specializzate competenti per la persecuzione dei delitti determinati, anche in relazione alla competenza preminente della forza di polizia cui appartengono.

Art. 9.

1. Sono abrogati gli articoli 97 e 98 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, l'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, e l'articolo 12-*quater* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

2. Restano salve le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e dell'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269.

CAPO IV

MODIFICHE ALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689

Art. 10.

1. Il primo comma dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

«Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni può sostituire tale pena con il programma di reintegrazione sociale di cui all'articolo 53-*bis*; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno può sostituire tale pena con la custodia domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di nove mesi può sostituirla inoltre con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente.».

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è aggiunto il seguente:

«Art. 53-*bis*.- 1. Il programma di reintegrazione sociale comporta:

a) l'obbligo di trascorrere almeno dieci ore al giorno in istituti, o sezioni di istituti disciplinati in modo da essere compatibili con le finalità del programma;

b) l'obbligo di prestare l'attività lavorativa a favore della collettività.

2. L'attività di cui al comma 1 consiste nella prestazione di attività lavorativa non retribuita da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

3. L'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato, e comporta la prestazione di almeno tre e non più di sei ore di lavoro giornaliero.

4. Il giudice determina il programma di reintegrazione sociale tenendo conto delle opportunità lavorative offerte dagli Enti locali, e organizzate dalla Regione, curando altresì, per quanto possibile il perseguimento degli obiettivi del trattamento, di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

5. Ogni giorno di attività lavorativa equivale, ad ogni effetto di legge, a due giorni di pena detentiva se l'attività lavorativa si svolge per tre ore al giorno; equivale a tre giorni di pena detentiva se per una durata maggiore.

6. È garantita la tutela assicurativa e previdenziale, alle quali provvedono gli enti locali beneficiari della prestazione lavorativa. Alle spese di mantenimento del condannato contribuisce la Regione competente per territorio, nel quadro di convenzioni stipulate con l'Amministrazione penitenziaria.

7. Il condannato può chiedere, se ciò è compatibile con la natura dell'attività da svolgere, che il complesso delle ore lavorative determinato a suo carico sia diversamente distribuito nell'arco della giornata o del mese.

8. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 59 e 60, sono esclusi dal programma di reintegrazione sociale i condannati per taluno dei delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, nonché i condannati nei cui confronti sia intervenuto un provvedimento di revoca di benefici penitenziari.».

Art. 12.

1. L'articolo 55 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

«Art. 55. - (*Custodia domiciliare*). - 1. La sanzione della custodia domiciliare comporta l'obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o assistenza.

2. La custodia domiciliare comporta altresì:

a) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;

b) il ritiro del passaporto nonché la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente.

3. Se il condannato lo richiede, può essere ammesso a svolgere un lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province o i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato. In tal caso, l'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di due ore di lavoro giornaliero, con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio o di salute del condannato.

4. Se il condannato viene ammesso al lavoro di pubblica utilità, il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ha una durata pari a otto ore, da determinarsi tenendo conto delle esigenze di lavoro, di studio e di salute del condannato.

5. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate con decreto del Ministro della giustizia previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. Nei confronti del condannato, il magistrato di sorveglianza può disporre che i centri di servizio sociale previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, svolgano gli interventi idonei al suo reinserimento sociale».

Art. 13.

1. All'articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La custodia domiciliare può essere applicata se non risulta indispensabile la detenzione in carcere».

Art. 14.

1. L'articolo 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

«Art. 59. – (*Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva*). – 1. La pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o più sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a tre anni di reclusione, hanno commesso il reato nei quattro anni dalla condanna precedente.

2. La pena detentiva, se è stata irrogata per un fatto commesso nell'ultimo quinquennio, non può essere sostituita:

a) nei confronti di coloro che sono stati condannati per più di due volte per delitti della stessa indole;

b) nei confronti di coloro ai quali la pena sostitutiva, inflitta con precedente condanna, è stata convertita, a norma dei commi primo e secondo dell'articolo 66, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione del regime di affidamento in prova o di semilibertà.

3. Le condizioni soggettive che escludono la sostituzione della pena detentiva previste nel presente articolo non si estendono agli imputati minorenni».

2. All'articolo 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, dopo le parole «pene sostitutive», sono inserite le seguenti: «della pena pecuniaria e della libertà controllata»;

b) nel primo comma, le parole «385 (evasione)» sono soppresse;

c) nel secondo comma, dopo le parole «pene sostitutive», sono inserite le seguenti: «della pena pecuniaria e della libertà controllata»;

d) nel terzo comma, le parole «Le pene sostitutive» sono sostituite dalle seguenti «Le medesime pene sostitutive»;

e) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

«Le pene sostitutive della pena pecuniaria, della libertà controllata e della custodia domiciliare non si applicano al delitto previsto dall'articolo 385 del codice penale, ai delitti previsti dal libro secondo, titolo XII, capo III, sezioni I e II, del codice penale nonché ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale».

Art. 15.

1. All'articolo 64 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica la parola «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare»;

b) il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Fuori del caso in cui il condannato sia stato ammesso a prestare un lavoro di pubblica utilità, se risulta che il condannato alla custodia domiciliare non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero che versa in situazione di assoluta indigenza, il magistrato di sorveglianza può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di detenzione per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare un'attività lavorativa, osservando le norme del capo II-*bis* del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. Il magistrato di sorveglianza dispone in ogni caso che la detenzione venga eseguita in un luogo di pubblica cura se il condannato versa in condizioni di salute tali da renderne necessario il ricovero.

Le prescrizioni imposte con l'ordinanza prevista dall'articolo 62 possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza per sopravvenuti motivi di assoluta necessità, osservando le norme del capo II-*bis* del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.»;

c) al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'ordinanza che conclude il procedimento è immediatamente trasmessa agli organi di polizia competenti per il controllo sull'adempimento delle prescrizioni.»;

d) nel quarto comma, le parole: «numeri 1, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1 e 3».

Art. 16.

1. All'articolo 66 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, la parola «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare»;

b) il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Quando il condannato, senza giusto motivo, si allontana dai luoghi in cui sconta la custodia domiciliare o non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro di pubblica utilità ovvero lo abbandona, la parte rimanente della detenzione domiciliare si converte nella pena detentiva sostituita.

La restante parte della pena si converte altresì nella pena detentiva sostituita quando, senza giusto motivo, è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla custodia domiciliare o alla libertà controllata.»;

c) nel secondo comma, le parole: «o il direttore dell'istituto o della sezione a cui il condannato è assegnato» sono soppresse.

Art. 17.

1. L'articolo 67 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

«Art. 67. (*Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione*). – 1. Nei confronti del condannato alla custodia domiciliare o alla libertà controllata non sono applicabili le misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

1. Le misure alternative alla detenzione indicate nel comma 1 sono altresì escluse per il condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 66.

2. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai condannati minori di età al momento della condanna».

Art. 18.

1. L'articolo 70 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

«Art. 70. (*Esecuzione di pene concorrenti*). – 1. Quando contro la stessa persona sono state pronunciate, per più reati, una o più sentenze

di condanna alla pena della custodia domiciliare o della libertà controllata, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 71 a 80 del codice penale e dell'articolo 663 del codice di procedura penale.

2. Tuttavia, la pena detentiva sostituita con la custodia domiciliare non può complessivamente superare la durata di un anno e sei mesi; se la pena detentiva sostituita con la libertà controllata eccede complessivamente tale durata ma non supera i due anni, si applica la pena detentiva per la parte eccedente un anno e sei mesi e la stessa viene espiata con precedenza.

3. Le pene della custodia domiciliare e della libertà controllata sono sempre eseguite, nell'ordine, dopo le pene detentive; la libertà controllata è eseguita dopo la custodia domiciliare».

Art. 19.

1. All'articolo 57 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, la parola: «semidetenzione » è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare»;

b) nel terzo comma, la parola: «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare, anche quando è affiancata dal lavoro di pubblica utilità,».

2. Nell'articolo 61 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la parola: «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare».

3. All'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, la parola: «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare»;

b) il quarto comma è abrogato.

4. All'articolo 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, la parola «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare»;

b) nel quarto comma, le parole: «, nonché al direttore dell'istituto o della sezione presso cui si trova il condannato alla semidetenzione» sono soppresse.

5. All'articolo 65 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, la parola: «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare»;

b) il terzo comma è abrogato.

6. All'articolo 68 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, la parola «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare»;

b) nel primo comma, la parola: «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare»;

c) nel quarto comma, le parole: «La semidetenzione» sono sostituite dalle seguenti: «La custodia domiciliare».

7. All'articolo 69 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, la parola: «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare»;

b) nel terzo comma, la parola «semidetenzione» è sostituita dalle seguenti: «custodia domiciliare».

CAPO V

NORMA FINALE

Art. 20.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 23 GENNAIO 2001

339^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Ranieri.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

(1284-B) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica di Bulgaria per la collaborazione bilaterale nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 luglio 1995*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(2868-B) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nel settore militare tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Romania, fatto a Roma il 26 febbraio 1997*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(4919) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Georgia nel settore della difesa, fatto a Roma il 15 maggio 1997*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto con esiti separati)

Il presidente MIGONE, rilevato che il senatore Volcic è relatore sui disegni di legge nn. 1284-B, 2868-B e 4919, tutti riguardanti accordi di cooperazione bilaterale in materia di difesa, propone che riferisca contestualmente alla Commissione e che si svolga un esame congiunto dei tre disegni di legge, fermo restando che essi dovranno avere esiti procedurali separati.

Concorda la Commissione.

Il relatore VOLCIC osserva anzitutto che i tre accordi in esame sono stati sottoscritti alcuni anni or sono e, pertanto, rispecchiano situazioni politiche alquanto diverse dalle attuali. È questo il caso della Georgia, paese

in cui sono in corso due guerre civili e sono stati effettuati cinque attentati al presidente della Repubblica; inoltre vi è stato un attentato terroristico contro un contingente di militari russi, che ha provocato cinque morti.

Il tentativo di risolvere con un negoziato politico il conflitto in corso in Abkhazia non ha prodotto finora risultati, anche perché le autorità georgiane lamentano uno scarso impegno della Russia. Per questa ragione la Georgia non ha rinnovato l'accordo di sicurezza con la Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) e due basi militari russe sono state chiuse. È in atto invece un avvicinamento ai paesi dell'Europa occidentale, che ha favorito l'adesione di questo Stato al Consiglio d'Europa, con un'improvvisa accelerazione rispetto a quella dell'Armenia nell'Azerbaigian, che in origine erano legate alla Georgia in un solo pacchetto.

L'accordo di collaborazione bilaterale con l'Italia non avrà un grosso impatto sulla situazione georgiana, ma rappresenta un atto simbolico di un certo rilievo, tenuto anche conto dell'importanza strategica del paese, che rappresenta l'unico sbocco al mare per una parte considerevole della regione caucasica.

Gli accordi con la Bulgaria e la Romania hanno una specificità, perché riguardano paesi già appartenenti al Patto di Varsavia che ora figurano tra i candidati all'allargamento della NATO. Entrambi sono stati già approvati dal Senato, rispettivamente nel febbraio 1997 e nel luglio 1998, e sono stati poi modificati dalla Camera dei deputati al termine di un lunghissimo *iter* parlamentare. Nel frattempo il quadro politico è completamente mutato, soprattutto in Bulgaria: nel 1995, quando fu sottoscritto l'accordo, vi era ancora un rapporto preferenziale con la Russia, che appare completamente superato dopo la guerra dei Balcani e la richiesta di adesione alla NATO presentata dal governo di Sofia.

Per quel che riguarda la Romania, l'autonomia di questo paese in politica estera data sin dai tempi di Ceausescu e, dopo la sua caduta, si è notevolmente accentuata. L'Italia ha sostenuto con convinzione la domanda di adesione alla NATO, presentata dal governo di Bucarest, ma per il momento la sua collaborazione con l'Alleanza atlantica resta limitata alla *partnership for peace*.

Nel complesso non vi sono ragioni per ritardare ulteriormente la ratifica dei tre accordi in esame, ma la cooperazione nel settore della difesa, almeno con i paesi dell'Europa sud orientale, potrebbe avere un contenuto più impegnativo che un mero scambio di visite e di informazioni.

Il senatore PORCARI rileva una stridente contraddizione tra l'importanza dei paesi con cui sono stati stipulati gli accordi in esame e il contenuto quasi insignificante degli accordi stessi, che ne renderebbe persino irrilevante la ratifica. Non è una cosa seria che il Governo sottoponga al Parlamento accordi che riducono la collaborazione nel settore della difesa a rapporti di tipo burocratico tra gli apparati militari dei paesi contraenti, tanto più che le Forze armate italiane potrebbero dare ben altro contributo

per favorire la trasformazione degli eserciti dell'Europa sud orientale verso *standards* atlantici.

Il presidente MIGONE rileva che il Governo ha stabilito rapporti politici fruttuosi con i paesi già appartenenti al Patto di Varsavia, ma la traduzione della collaborazione politica in termini operativi è ancora largamente insoddisfacente. Sottolinea poi l'eccessiva lunghezza dell'*iter* parlamentare dei due disegni di legge già approvati dal Senato, che rende l'odierna discussione addirittura imbarazzante.

Il sottosegretario RANIERI fa presente che gli accordi in esame sono stati ritenuti utili dai governi che li hanno sottoscritti e possono avere per essi un importante significato politico. Anche le missioni di ufficiali ed esperti, previste in tali accordi, non devono essere considerate fini a sè stesse, poiché servono a creare le condizioni di un'ulteriore cooperazione.

Il presidente MIGONE sottolinea che, in presenza di accordi non ancora ratificati dopo quattro o addirittura sei anni, non si può fare a meno di pensare che essi siano di scarsa utilità. In caso contrario il Governo dovrebbe spiegare le ragioni del ritardo.

Il senatore PIANETTA dichiara di condividere le critiche e i rilievi riguardanti il ritardo nell'*iter* parlamentare e la disattenzione dimostrata dal Governo, ma non concorda con quanti considerano insignificante il contenuto degli accordi di collaborazione in materia di difesa.

Il presidente MIGONE avverte che si passerà al conferimento dei mandati al Relatore, con votazioni disgiunte per ciascun disegno di legge.

Comunica poi che la 5^a Commissione ha espresso parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 1284-B.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, propone di dare mandato al Relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole alle modifiche approvate dalla Camera dei deputati.

La Commissione approva.

Il presidente MIGONE comunica che la 5^a Commissione ha espresso parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 2868-B.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, propone di dare mandato al Relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole alle modifiche approvate dalla Camera dei deputati.

La Commissione approva.

Il presidente MIGONE comunica che la 1^a Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge n. 4919 mentre la 5^a Commissione ha espresso parere favorevole con osservazioni.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, propone di dare mandato al Relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

La Commissione approva.

(4862) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione in materia di difesa, fatto a Tashkent il 26 novembre 1999*

(Esame)

Riferisce alla Commissione la senatrice DE ZULUETA, la quale premette che l'accordo di cooperazione con l'Uzbekistan è stato sottoscritto il 26 novembre 1999 e il disegno di legge che ne autorizza la ratifica è stato presentato in Senato dopo 11 mesi.

Benché non sia agevole individuare interessi strategici nazionali, nel caso dell'accordo con l'Uzbekistan, si deve ricordare che questo paese ha aderito alla *partnership for peace* e, di recente, ha deciso di non rinnovare l'accordo di sicurezza con la CSI. D'altronde non vi è un filo comune di politica estera nei numerosi accordi di collaborazione nel settore della difesa, 28 dei quali sono stati già ratificati dall'Italia.

Per quel che riguarda le operazioni di interscambio e transito di materiali di armamento, espressamente previste nell'articolo 2 dell'accordo, è bene precisare che anche nei confronti dei paesi che hanno stipulato un accordo bilaterale con l'Italia si applicano le disposizioni della legge n. 185 del 1990, che escludono la vendita di armamenti in determinati casi, tra cui il coinvolgimento del governo acquirente in conflitti interni o internazionali.

In conclusione raccomanda la sollecita approvazione del disegno di legge, con un emendamento all'articolo 3, che ha presentato per adeguare la clausola di copertura finanziaria al parere condizionato espresso dalla Commissione bilancio.

Il sottosegretario RANIERI concorda con la Relatrice ed esprime parere favorevole sull'emendamento da lei presentato.

Il presidente MIGONE avverte che la 1^a Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge, mentre il nulla osta della Commissione bilancio è condizionato a una modifica dell'articolo 3 che imputi gli oneri del disegno di legge al bilancio 2001.

Pertanto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti l'emendamento 3.1, che accoglie la condizione posta dalla Commissione bilancio.

La Commissione approva l'emendamento e dà poi mandato alla Relatrice di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

(4819) Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999

(Esame)

Introduce l'esame la senatrice DE ZULUETA, ricordando innanzitutto come la Convenzione oggetto della ratifica costituisca l'esito di una delle molteplici iniziative assunte dal Consiglio d'Europa per fronteggiare il fenomeno della corruzione, sulla scorta degli impegni e degli indirizzi definiti a partire dalla Conferenza di Malta dei Ministri europei della giustizia svoltasi nel 1994.

La normativa pattizia in questione tende ad introdurre sul versante civilistico più efficaci forme di tutela a favore dei soggetti danneggiati da fatti di corruzione. Tale intervento normativo dovrebbe trovare un naturale completamento per ciò che attiene agli aspetti penalistici dello stesso fenomeno corruttivo, oggetto di una specifica Convenzione per la quale non è ancora stato presentato dal Governo il disegno di legge di ratifica.

La Convenzione oggetto dell'odierno esame prevede la risarcibilità del danno derivante da fatti di corruzione anche sotto il profilo del lucro cessante; da ricordare inoltre le disposizioni tendenti ad assicurare più incisive forme di garanzia a favore dei dipendenti che denuncino alle autorità competenti fatti suscettibili di essere considerati sotto il profilo della corruzione.

Si tratta in effetti di disposizioni che appaiono idonee a rafforzare gli analoghi strumenti già previsti dall'ordinamento già vigente sul piano nazionale.

Particolarmente significative appaiono poi le disposizioni in base alle quali, nella definizione dell'entità del danno da risarcire ed ai fini delle misure cautelari, potrà prescindersi dalla produzione da parte del danneggiato della prova del nesso causale tra il fatto di corruzione denunciato e il singolo cespite patrimoniale riferibile alla persona del reo. Tale criterio appare idoneo ad assicurare una tutela più incisiva dei soggetti danneggiati.

In rapporto ai gravi fenomeni distorsivi emersi recentemente nel funzionamento dei mercati finanziari internazionali, l'adesione alla Convenzione da parte della Federazione russa dovrebbe infine contribuire ad assicurare le condizioni per un ripristino di condizioni di trasparenza.

Rileva poi come sia paradossale che le uniche iniziative di lotta contro la corruzione che il Parlamento ha potuto portare a compimento nella presente legislatura siano state quelle oggetto di accordi internazionali, esprimendo l'auspicio che nel prossimo futuro possa assistersi ad un analogo impegno anche sul versante dell'adeguamento dell'ordinamento interno alle mutate caratteristiche del fenomeno della corruzione.

In conclusione, raccomanda l'approvazione del provvedimento.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione, e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, si passa alla votazione.

Dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce alla relatrice de Zulueta il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

(4920) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dello Yemen sulla cooperazione nei campi della cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Sanà il 3 marzo 1998, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Introduce l'esame il senatore CORRAO, rilevando preliminarmente come l'Accordo oggetto della ratifica corrisponda alla classica tipologia dei trattati di cooperazione culturale, contemplando, in particolare, la possibilità dello scambio di delegazioni tra le Parti contraenti, l'istituzione di corsi di insegnamento universitario su basi di reciprocità e la promozione di iniziative di collaborazione nel settore dello spettacolo.

In presenza di un novero tanto ampio di iniziative, appare legittima qualche perplessità sulla possibilità per le attuali strutture di farsi concretamente carico degli impegni prefigurati, specie in considerazione del fatto che non è presente nella Repubblica dello Yemen un istituto italiano di cultura. Anche alla stregua di ciò, appare ineludibile una ripresa dell'impegno per la riforma degli istituti di cultura all'estero, che ha conosciuto una battuta d'arresto anche a causa dell'atteggiamento poco collaborativo assunto finora dal Governo.

Con riferimento all'accordo oggetto dell'odierna ratifica, non si può non constatare come, in difetto di un quadro organico di riferimento, gli interventi prefigurati abbiano portata alquanto limitata sotto il profilo finanziario, e come le già esigue risorse disponibili siano prevalentemente assorbite da spese strumentali, come quelle relative allo scambio di delegazioni – strumento anacronistico nell'era della comunicazione elettronica – a scapito delle attività di cooperazione culturale diretta.

In conclusione, raccomanda l'approvazione del provvedimento.

Il sottosegretario RANIERI rileva innanzitutto come l'ammontare delle risorse disponibili per l'attuazione degli impegni derivanti dall'accordo oggetto di ratifica sia in realtà tutt'altro che esiguo, trattandosi di oltre 800 milioni in ragione annua.

Sottolinea poi come, nel campo della cooperazione culturale con lo Yemen, l'Italia abbia nel corso degli anni raggiunti risultati di portata straordinaria, assicurando in particolare un contributo primario alle spedizioni archeologiche ivi realizzate.

La Commissione, dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, conferisce quindi al relatore il mandato di riferire in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 4862**Art. 3.****3.1**

LA RELATRICE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 51 milioni per anni alterni a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 23 GENNAIO 2001

266^a Seduta*Presidenza del Presidente*
DI BENEDETTO*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Minniti.**La seduta inizia alle ore 15,30.**SULLA MORTE DI UN MILITARE NEI PRESSI DI ROMA*

Il senatore PERUZZOTTI segnala che un maresciallo dei Carabinieri è morto poche ore fa durante una esercitazione tenutasi presso una struttura militare dell'Arma. Chiede chiarimenti al rappresentante del Governo entro la giornata di domani.

I senatori MANCA, PALOMBO e LORETO esprimono i sensi della più viva solidarietà all'Arma e ai familiari.

Il sottosegretario MINNITI si impegna a riferire nella seduta di domani.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma pluriennale di R/S numero SMD 1/2000 relativo alla realizzazione di un dimostratore radar di sorveglianza del territorio SOSTAR-X (Stand-Off Surveillance Target Acquisition Radar) (n. 823)

(Esame. Parere favorevole)

Riferisce il senatore NIEDDU. Il radar previsto è un sensore candidato ad essere integrato sui velivoli ad ala fissa, sui velivoli ad ala rotante o sui velivoli senza pilota per un sistema di sorveglianza terrestre. Il sensore radar è l'elemento fondamentale e le sue prestazioni e modalità di impiego sono condizionanti per l'efficacia della missione. I principali obiettivi del programma nel suo complesso sono quelli di dimostrare: a)

la possibilità di realizzare un sensore radar multimodale avioportato modulare, vale a dire un sensore radar capace di operare simultaneamente con modi alternati SAR (Synthetic Aperture Radar) ed MTI (Moving Target Indicator) rispettivamente per il rilevamento di bersagli fissi e mobili; b) la capacità di svolgere le principali funzioni/modi del radar per quanto attiene alla sorveglianza di grandi aree per obiettivi fissi e mobili, alla sorveglianza di obiettivi fissi su una «striscia» continua di territorio, al monitoraggio ad alta risoluzione di un'area limitata di territorio, al rilevamento di obiettivi mobili (modo MTI), alla classificazione/identificazione dei bersagli fissi e mobili; c) la capacità radar ad apertura sintetica inversa per il rilevamento di bersagli marittimi; d) la capacità di tracciamento dei bersagli in modo MTI; e) la capacità di effettuare la trasmissione dei dati acquisiti in tempo reale via «data link»; f) la capacità di effettuare analisi e distribuzione dei dati al suolo. Il costo stimato è di 24 milioni di Euro. Conclude proponendo l'emissione di un parere favorevole.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PALOMBO manifesta attenzione per il programma in titolo e preannuncia il voto favorevole della sua parte politica.

Il senatore PERUZZOTTI ricorda che il programma riguarda un radar pudicamente definito nell'ordine del giorno «di sorveglianza del territorio». In realtà, come spiega lo stesso acronimo SOSTAR-X (Stand-Off Surveillance Target Acquisition Radar), si tratta di un sistema aeroportato di acquisizione obiettivi (da imbarcare su aerei tipo AWACS). Il programma dovrebbe sfociare in un prodotto d'interesse per l'intera Alleanza Atlantica. Vi lavorano la Thales francese, la Dasa tedesca e Tno olandese. Per l'Italia, la Fiar ed Alenia Difesa, entrambe del Gruppo Finmeccanica. Si tratta di finanziare una fase della ricerca e sviluppo che culminerà nella produzione di un dimostratore, che è atteso per il 2005.

Ciò premesso, preannuncia l'astensione della sua parte politica per la carenza della necessaria informativa.

Il senatore MANCA rinnova la sua lamentela di metodo per la mancata modifica della «legge Giacchè», in forza della quale viene emesso l'odierno parere.

Il senatore GUBERT e il senatore LORETO preannunciano voto favorevole al programma.

Replica agli interventi il sottosegretario MINNITI, segnalando che si desidera migliorare la capacità di difesa convenzionale attraverso l'applicazione di tecnologie complementari.

Previo accertamento del numero legale, la proposta di parere favorevole è approvata.

IN SEDE DELIBERANTE

(1456-B) MANZI ed altri. – *Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio. Rimessione all'Assemblea)

Riferisce il senatore PETRUCCI, segnalando le innovazioni introdotte in seconda lettura dalla Camera dei deputati. Per l'esattezza, sono stati innovati sia l'articolo 1 – per precisare che i benefici in titolo decorreranno solo dall'entrata in vigore della legge – sia l'articolo 2, in ordine alla copertura finanziaria. Al riguardo, presenta un emendamento, come auspicato dalla Commissione Bilancio. Rende infine noto che la Commissione Affari Costituzionali ha espresso un parere non ostativo.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PELLICINI annuncia la contrarietà del suo Gruppo parlamentare all'ulteriore corso dell'esame in sede deliberante, giacché è stata ribadita nelle ultime settimane una scarsa sensibilità della maggioranza verso gli Italiani che si batterono contro le truppe anglo-americane. Pertanto chiede, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, la rimessione del disegno di legge in sede referente, precisando che tale atteggiamento non ha intenti ostruzionistici, bensì mira ad aprire un dibattito serio ed approfondito in Aula sulla posizione dei combattenti in entrambi i fronti durante l'ultimo conflitto mondiale. Invita i senatori ad equiparare, nel segno della riconciliazione, il sangue versato ed il dolore dei giovani che hanno difeso con onestà l'onore della Patria, pur combattendo in avversi schieramenti.

Il senatore AGOSTINI reputa poco convincente la tesi del collega, perché la rimessione del provvedimento in sede referente determinerebbe un drammatico rinvio a data incerta dell'entrata in vigore dei benefici per gli ormai pochi superstiti.

Difende la bontà del provvedimento in titolo, si impegna per l'avvenire ad esaminare con attenzione le esigenze segnalate dal collega Pellicini e ricorda che il provvedimento stesso è molto atteso.

Il senatore MANCA invita a prestare la massima attenzione, storica e politica, sul problema antico, riproposto nell'odierna seduta dal collega Pellicini. Reputa importante intervenire legislativamente nel senso del recupero del valore della riconciliazione, recependo così inviti in tal senso dei vertici istituzionali dello Stato italiano. Dichiara di condividere, a nome del suo Gruppo, la richiesta di procedere a norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, ossia che il disegno di legge in titolo sia esaminato dall'Aula.

Il senatore PERUZZOTTI aderisce parimenti alla richiesta di attivazione dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento.

Il PRESIDENTE rende noto che si è realizzata la condizione procedurale per il passaggio in sede referente. Pertanto, il provvedimento sarà iscritto all'ordine del giorno in sede referente in una delle prossime sedute.

Il senatore GUBERT auspica un esame in sede deliberante sia del provvedimento in titolo, che dei disegni di legge sull'Ordine del Tricolore.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1456-B**Art. 2.****2.1**

PETRUCCI, *relatore*

All'articolo 2, comma 1 sostituire la parola «valutato» con la seguente «determinato»; altresì le parole «a decorrere dal 2000» con le seguenti «a decorrere dal 2001».

Conseguentemente sostituire le parole «bilancio triennale 2000-2002» con le seguenti «bilancio triennale 2001-2003», le parole «per l'anno finanziario 2000» con le seguenti «per l'anno finanziario 2001».

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 23 GENNAIO 2001

424^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUERZONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Lavagnini.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE***(4939) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 10 gennaio scorso.

Il presidente GUERZONI avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

La senatrice SARTORI illustra l'emendamento 1.1 volto ad incrementare gli stanziamenti previsti dal comma 1 e dal comma 3 del decreto-legge; aggiunge la firma ed illustra poi l'emendamento 1.7, finalizzato ad eliminare l'obbligo dell'assenso di un istituto di credito riferito al piano economico-finanziario redatto dagli enti locali.

Dopo che la senatrice ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 1.9, aggiunge la firma e ritira l'emendamento 1.10.

Dopo che il senatore VEGAS ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 1.3, si danno per illustrati i rimanenti emendamenti a firma del senatore Rossi.

Il sottosegretario LAVAGNINI rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.8.

La RELATRICE esprime parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.4, 1.5 e 1.6. Sull'emendamento 1.3 del senatore Vegas fa presente che una modifica al decreto-legge analoga, ma di più ampia portata, è contenuta nell'emendamento 1.1. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 1.8.

Il sottosegretario LAVAGNINI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.7 e 1.9, mentre concorda con l'osservazione della relatrice sull'emendamento 1.3. Esprime invece parere contrario su tutti gli altri emendamenti presentati, riferiti all'articolo 1.

Il presidente GUERZONI avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore VEGAS sull'emendamento 1.1, il presidente GUERZONI accerta la presenza del numero legale per deliberare e pone ai voti l'emendamento 1.1 che viene approvato.

Risulta pertanto assorbito l'emendamento 1.3.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.2, 1.4, 1.5 e 1.6.

Con separate votazioni, la Commissione accoglie invece gli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.9.

Si passa quindi all'esame di un emendamento volto ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 1.

Il senatore PASQUINI rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.0.1, sul quale esprimono parere favorevole sia la relatrice che il rappresentante del Governo.

Posto ai voti l'emendamento 1.0.1 viene approvato.

In riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 2, i senatori ROSSI e MONTAGNA rinunciano ad illustrare, rispettivamente, gli emendamenti 2.1 e 2.2.

La RELATRICE ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 2.1 e invitano il senatore Montagna a ritirare l'emendamento 2.2.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 2.1, il senatore MONTAGNA ritira l'emendamento 2.2.

Si passa quindi all'esame di emendamenti volti ad aggiungere ulteriori articoli dopo l'articolo 2.

Sull'emendamento 2.0.3, il presidente GUERZONI fa presente che esso interviene in una materia estranea alle competenze della Commissione.

Il sottosegretario LAVAGNINI fa presente che sulla materia è in corso l'emanazione di una circolare chiarificatrice nel senso dell'emendamento, da parte del Ministero dell'interno.

Preso atto di tale dichiarazione, il senatore IULIANO ritira l'emendamento 2.0.3.

Dopo che la RELATRICE ha ritirato l'emendamento 2.0.4, vengono dati per illustrati tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2.

Sull'emendamento 2.0.2, di identico contenuto all'emendamento 2.0.1, la RELATRICE ne chiarisce il contenuto rispondendo ad un quesito dei senatori Vegas e Montagna.

La RELATRICE esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 2.0.1, 2.0.5 ed invita al ritiro sull'emendamento 2.0.6.

Il sottosegretario LAVAGNINI esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.5, mentre invita al ritiro dell'emendamento 2.0.6.

Il senatore CASTELLANI ritira l'emendamento 2.0.6.

La Commissione accoglie quindi gli emendamenti 2.0.2 e 2.0.1 (di identico contenuto) e, con successiva votazione, l'emendamento 2.0.5.

A maggioranza, si dà mandato infine alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 4939, di conversione del decreto-legge n. 392, con le modifiche apportate dalla Commissione, autorizzandola al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente GUERZONI avverte che, in seguito alla modifica degli orari di convocazione delle Commissioni 2^a e 6^a riunite, la seduta della Commissione finanze e tesoro, prevista per le ore 15 di domani, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4939**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.1**

LA RELATRICE

All'articolo 1, apportate le seguenti modifiche:

«a) *Al comma 1, sostituire le parole: "e lire 49.969 milioni per l'anno 2001" con le seguenti: ", lire 49.969 milioni per l'anno 2001 e lire 53.969 milioni a decorrere dall'anno 2002";*

b) al comma 3, sostituire le parole: "Per gli anni 2000 e 2001" con le seguenti: "A decorrere dall'anno 2000";

conseguentemente sostituire il comma 5 con il seguente: "5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 4, valutato in lire 71.953 milioni per l'anno 2000, in lire 67.091 milioni per l'anno 2001 e in lire 58.091 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando, quanto a lire 15.351 milioni per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 56.602 milioni per l'anno 2000, lire 67.091 milioni per l'anno 2001 e lire 58.091 milioni dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno"».

1.2

ROSSI

Al comma 2, sostituire le parole: «12.000 milioni» e «13.000 milioni» rispettivamente con le seguenti: «22.000 milioni» e «23.000 milioni».

Conseguentemente, al comma 4, al capoverso, nel terzo periodo, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «10 milioni».

1.3

VEGAS, MANFREDI

Al comma 3, sostituire le parole: «anni 2000 e 2001» con le seguenti: «anni 2000, 2001 e 2002».

Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: «2001» sono aggiunte le seguenti: «e in lire 4.000 milioni per l'anno 2002» e dopo le parole: «lire 67.091 milioni per l'anno 2001» aggiungere le parole: «e lire 4.000 milioni per l'anno 2002».

1.4

ROSSI

Sopprimere il comma 4.

1.5

ROSSI

Al comma 4, al capoverso, sopprimere dalle parole: «I rimborsi» fino alla fine del comma.

1.6

ROSSI

Al comma 4, al capoverso, sopprimere il terzo periodo.

1.7

PAROLA, SARTORI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il comma 3 dell'articolo 201 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è abrogato».

1.8

IL GOVERNO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo ed al secondo periodo, dopo le parole: "per i mutui", sono aggiunte le seguenti: "e per le obbligazioni";

b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Le operazioni finanziarie basate sulla cartolarizzazione di crediti di pubbliche amministrazioni derivanti da trasferimenti statali sono ammesse soltanto per trasferimenti previsti da norme vigenti e nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite dal presente comma"».

1.9

LA RELATRICE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al primo comma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, dopo le parole: "da altre aziende di credito" sono inserite le seguenti: "e dalla Cassa depositi e prestiti"».

1.10

GUBERT, SARTORI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione di cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è limitata alle operazioni di cremazione e non si riferisce al trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990».

1.0.1

PASQUINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere un contributo straordinario di lire 1 miliardo, come limite di impegno decennale, a partire dall'anno 2001, in favore dell'Associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe (ANUSCA), eretta in ente morale con decreto del Ministro dell'interno del 19 luglio 1999, per la costruzione di un fabbricato da adibire a sede dell'Accademia per gli ufficiali di stato civile.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 1 miliardo annuo a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'Unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 2.**2.1**

ROSSI

Sopprimere l'articolo.

2.2

MONTAGNA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli enti locali con popolazione inferiore a 1.000-3.000 abitanti che abbiano fatto ricorso a forme di esercizio associato di funzioni per l'installazione dello sportello unico, possono attribuire, mediante modifica delle relative norme statutarie e regolamentari, la competenza degli atti di gestione esclusi dall'attività dello sportello unico ai componenti della Giunta, qualora dimostrino che l'esercizio di tali funzioni da parte

dei responsabili dei servizi e degli uffici comporta oneri insostenibili per il bilancio degli enti. Tale attestazione deve essere documentata con cadenza annuale dal Consiglio comunale, in sede di approvazione di bilancio».

2.0.2

LA RELATRICE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Permessi retribuiti)

1. Al comma 1 dell'articolo 80 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79"».

2.0.1

IULIANO, BESSO CORDERO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Permessi retribuiti)

1. Al comma 1 dell'articolo 80 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79"».

2.0.3

IULIANO, BESSO CORDERO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere il seguente:

"2-bis. Il limite dei due mandati si applica a partire dall'entrata in vigore della legge 25 marzo 1993, n. 81"».

2.0.4

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Indice nazionale delle anagrafi e carta d'identità elettronica)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

"È istituita, presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), nell'ambito del Sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA), per un migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentiti l'Autorità per informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è adottato il regolamento per la gestione dell'INA".

2. Per l'attuazione dell'INA ci si avvale, per l'anno 2000, dei finanziamenti già stanziati per il progetto SAIA dall'AIPA. Per il finanziamento degli oneri relativi all'anno 2001, dopo il comma 6 dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari a lire 25 miliardi è destinata alla copertura degli oneri derivanti dallo sviluppo dell'Indice nazionale delle anagrafi".

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente:

"6-ter. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari a lire 140 miliardi nell'anno 2001, è destinata alla copertura degli oneri derivanti dalla sperimentazione della carta d'identità elettronica".

4. Per l'anno 2001 gli oneri relativi alla realizzazione dell'Indice nazionale delle anagrafi ed alla sperimentazione della carta d'identità elettronica sono imputati all'istituenda unità previsionale di base 3.2.1.4 concernente i progetti finalizzati, cui affluiranno i fondi di cui all'articolo 103, commi 6-bis e 6-ter, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

2.0.5

CASTELLANI Pierluigi

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali)

1. All'articolo 116, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituire le parole: "anche in deroga a disposizioni di legge specifiche" con le seguenti: "anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche"».

2.0.6

CASTELLANI Pierluigi

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le controversie pendenti in materia di tributi comunali e provinciali, instaurate ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e dell'articolo 23 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ivi comprese quelle contro gli atti di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e quelle relative alle tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 no-

vembre 1978, n. 702, convertito dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, sono attribuite alla competenza delle commissioni tributarie di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; a tal fine l'autorità presso la quale pende la controversia trasmette il ricorso alla competente commissione tributaria entro sessanta giorni decorrenti dal termine di cui al comma 2, dandone comunicazione alle parti; detta comunicazione vale come proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. Le controversie di cui al comma 1, possono essere definite entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge quanto alle sanzioni, con il pagamento di una somma pari ad un quarto della sanzione irrogata e degli interessi maturati e, quanto al merito, entro lo stesso termine, con il pagamento di un terzo del tributo o del maggior tributo risultante dall'avviso di accertamento; detta disposizione si applica anche alle controversie pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. A tal fine l'interessato, entro trenta giorni dall'avvenuto pagamento, deve darne comunicazione all'ente impositore ed all'autorità presso la quale pende il ricorso, mediante lettera raccomandata con allegata copia dell'attestazione di pagamento».

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 23 GENNAIO 2001

508^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

*Interviene il ministro della pubblica istruzione De Mauro.**La seduta inizia alle ore 15,10.**PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese, nella seduta antimeridiana del 21 dicembre 2000, dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sulle modalità della formazione universitaria dei docenti della scuola di base e della scuola secondaria

Riprende il dibattito rinviato nella seduta antimeridiana del 18 gennaio scorso.

Interviene il senatore ASCIUTTI, il quale si sofferma problematicamente sulle connessioni fra riforma dei cicli scolastici e riforma dell'ordinamento universitario, invocando chiarezza in ordine agli sbocchi professionali delle nuove lauree di durata triennale. Osserva infatti che, nonostante le rassicurazioni in ordine a tale segmento formativo, non pare corrispondere al vero che il ventaglio di possibilità professionali dei nuovi laureati resti immutato rispetto all'ordinamento previgente, caratterizzato dalla laurea di durata quadriennale.

Resta invece opportunamente fermo che i docenti della scuola debbano conseguire la laurea. Anche in questo caso, occorre tuttavia fare chiarezza fra due ipotesi alternative: conseguimento della laurea di durata triennale, cui far seguire un anno di tirocinio, ovvero conseguimento della laurea triennale, indi della laurea specialistica e, successivamente, svolgimento del tirocinio. Al riguardo, il senatore Ascitti ricorda che il ministro Zecchino si è espresso in favore della laurea in scienze della formazione per i docenti del ciclo di base che, a suo giudizio, sarebbe maggiormente caratterizzato da un approccio di tipo globale anziché specifico. L'oratore

ritiene tuttavia che da tale impostazione deriverebbero un declassamento degli attuali insegnanti di scuola media e una inopportuna differenziazione fra docenti del ciclo di base e docenti del ciclo secondario, benchè gli ultimi due anni del primo ciclo abbiano in realtà molte analogie con i primi anni del secondo ciclo.

La diversa formazione dei docenti comporterebbe altresì, prosegue il senatore Ascutti, la scomparsa del ruolo unico ed aprirebbe la strada ad una diversificazione dei ruoli e dello stato giuridico, per la quale occorrerebbe allora individuare percorsi di carriera.

Nel deplorare poi l'attuale carenza di informazioni in ordine ai programmi e alle materie della scuola riformata, egli lamenta altresì l'assenza di indicazioni in ordine al percorso formativo dei dirigenti scolastici: al riguardo, auspica l'individuazione di nuove modalità di formazione, anche di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che consentano la selezione di personale effettivamente qualificato.

In conclusione, egli ritiene che la laurea di durata triennale non sia sufficiente, neppure per i docenti della scuola di base, i cui compiti non sono a suo giudizio più semplici rispetto a quelli della scuola secondaria. Né condivide l'affermazione del ministro Zecchino secondo cui per le discipline scientifiche sia possibile conseguire una professionalità disciplinare in tempi più ristretti rispetto all'ambito umanistico. Auspica pertanto che a tutti i docenti sia richiesto il conseguimento, oltre che della laurea, anche della laurea specialistica, nell'intesa che la specializzazione possa essere differenziata a seconda del tipo di insegnamento.

Il senatore MASULLO rileva come qualsiasi risposta agli interrogativi emersi nel dibattito debba esser fondata sulla comprensione del rapporto che intercorre tra la formazione degli insegnanti e l'asse culturale della scuola. Quest'ultimo evidenzia – alla luce del processo riformatore in corso, che da ultimo investe il riordino dei cicli scolastici – come la scuola secondaria superiore sia destinata, diversamente che in passato, ad anticipare e realizzare già al proprio interno l'intero spettro delle possibili scelte successive del giovane discente. Peraltro, quella medesima scuola non può non essere concepita come forma di autentica preparazione allo studio universitario, in quanto è quest'ultimo a segnare – in una società ben organizzata e contrassegnata dall'espansione dell'economia nonché dall'integrazione nel sistema europeo e mondiale – il raccordo tra impegno di studio e professionalità. Una scuola secondaria così intesa, necessariamente volta dunque al superamento di una cesura tradizionalmente molto netta tra scuola e università, deve essere di alto livello e richiede professori adeguati: ossia formati, tra l'altro, secondo un'impostazione che non obbedisca ad alcuna preoccupazione di carattere sindacale né si adagi nell'alveo di carriere precostituite. Siffatta formazione, conseguentemente, non può limitarsi all'espletamento del corso di laurea triennale, che costituirebbe addirittura un passo indietro rispetto al passato, quando il corso di laurea aveva durata quadriennale.

Il necessario approfondimento della formazione dell'aspirante docente dovrebbe protrarsi – egli prosegue – per un ulteriore biennio, configurato alla stregua di un corso di scuola di specializzazione secondo una corrente opinione, la quale peraltro deve essere oggetto di più analitico approfondimento. Già in occasione del parere reso (nella seduta del 30 aprile 1998) sullo schema di decreto ministeriale recante – fra l'altro – i criteri generali per la disciplina, da parte delle università, dei corsi di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria, la 7^a Commissione del Senato metteva in guardia circa l'eccessiva presenza di metodologismi didattici in luogo delle competenze disciplinari, a scapito della centralità della efficacia didattica interna al tessuto di ciascun sapere. Non può, dunque, prefigurarsi una scuola di specializzazione che sia costituita in massima parte dalle sottoripartizioni dello specialismo pedagogico, quasi che per insegnare il latino o la matematica occorra prima diventare professori di pedagogia. E questo, perché la metodologia è interna a ciascuna disciplina, scaturisce cioè da un 'attraversamento della materia per conseguenti passaggi razionali. Occorre pertanto che si dedichi una particolare cura, non già ad astratte materie pedagogiche, bensì ad esercizi di formazione nell'insegnamento della singola disciplina interessata. Appare per questo preferibile far riferimento, anziché alle scuole di specializzazione, a corsi di laurea specialistica, i quali presentino due indirizzi, l'uno scientifico l'altro didattico, collocando in quest'ultimo altresì esperienze di insegnamento concreto della disciplina attraverso forme di tirocinio, che pongano l'aspirante docente a contatto con una effettiva, non fittizia pratica di insegnamento.

Conclusivamente, la prospettiva ch'egli ritiene nettamente più persuasiva, in ordine alla formazione dei docenti della scuola secondaria superiore, fa perno su una forte formazione di contenuti disciplinari nel corso di laurea triennale, seguita da una formazione in un corso di laurea specialistica, distinto in due orientamenti, rispettivamente scientifico e didattico, quest'ultimo integrato al proprio interno da esperienze di tirocinio. Siffatta formazione peraltro non dovrebbe, nell'indirizzo che Parlamento e Governo vogliono imprimere a tale problematica, andare disgiunto da una politica di rivalutazione della funzione della scuola e degli insegnanti, i quali debbono poter avvertire una maggiore dignità all'interno della società, sì da acquisire una maggiore soddisfazione professionale, non tutta scaturente da profili economici, peraltro essenziali. Senza questa più elevata consapevolezza della scuola e del corpo docente che in essa opera, non può aversi sviluppo né economico né civile.

La senatrice PAGANO prende atto delle divergenze di opinioni manifestate dai ministri De Mauro e Zecchino. Né d'altronde, osserva, si tratta di materia che richieda una specifica unitarietà di intenti da parte del Governo. Fra i diversi scenari prospettati dai due Ministri, ella propende peraltro per quello prefigurato dal ministro De Mauro, che ha a suo giudizio opportunamente messo in luce la necessaria unitarietà di for-

mazione dei docenti e l'assenza di differenze fra la formazione professionale dei docenti di discipline umanistiche e scientifiche.

Rispetto all'ipotesi di un percorso che preveda la laurea, la laurea specialistica e l'anno (o biennio) di tirocinio, ella ritiene dunque preferibile il conseguimento della laurea, cui far seguire un percorso di specializzazione mirato alle metodologie didattiche. Deve infatti essere a tutti chiaro che la nuova laurea, di durata triennale, corrisponde a quella di durata quadriennale del previgente ordinamento, né può essere considerata insufficiente per l'insegnamento, pena il declassamento delle 42 classi di laurea recentissimamente individuate dal Governo con il conforto del parere parlamentare.

Analogamente, non va dimenticato che in Italia – come del resto in Europa – si riscontra una forte penuria di insegnanti per certe materie, prevalentemente scientifiche. Un allungamento del percorso formativo – quale quello prefigurato dall'ipotesi del necessario conseguimento della laurea e della laurea specialistica, cui far seguire il tirocinio – rischia di rendere impossibile corrispondere alle esigenze della scuola riformata, tanto più in considerazione delle accresciute esigenze connesse al fenomeno della cosiddetta «onda anomala», che potrà derivare dall'attuazione della riforma dei cicli scolastici.

Quale ipotesi di mediazione, ella suggerisce infine di avvalersi dello strumento dei crediti formativi, prefigurando soluzioni alternative attraverso cui conseguire il totale dei crediti necessari per l'insegnamento (oltre al conseguimento della laurea, conseguimento della laurea specialistica, tirocinio, attività professionale, formazione della scuola, eventuali ulteriori percorsi).

Il PRESIDENTE prende atto che non vi sono altri iscritti a parlare nel dibattito. Informa altresì che le repliche dei Ministri sono previste per giovedì, 1° febbraio. Rinvia pertanto il seguito della procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 23 GENNAIO 2001

428^a Seduta*Presidenza del Presidente***PETRUCCIOLI**

Intervengono i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Lauria e Vita.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1138) *Disciplina del sistema delle comunicazioni*

(945) *Athos DE LUCA ed altri. – Norme volte a favorire l'oscuramento temporaneo di un programma televisivo*

(1277) *SPERONI ed altri. – Modificazione del canone di abbonamento alla televisione*

(1384) *SEMENZATO ed altri. – Norme per la garanzia del diritto all'informazione (istituzione del Consiglio nazionale delle telecomunicazioni presso l'Autorità per le telecomunicazioni e norme per la tutela degli utenti e dei consumatori)*

(1911) *BONATESTA ed altri. – Disposizioni sulla riscossione dei canoni TV a parziale modifica del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*

(3122) *SPECCHIA. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi radiotelevisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione*

(3143) *BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi televisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione*

(3305) *TAPPARO ed altri. – Esenzione per le imprese di riparazione di apparecchiature e impianti radiotelevisivi dal pagamento del canone erariale di abbonamento*

(3572) *SERVELLO ed altri. – Modifiche ed integrazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»*

(3694) *Athos DE LUCA. – Norme per l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la programmazione radiotelevisiva dedicata ai minori*

(3948) *MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, in materia di programmazione radiotelevisiva*

(4437) *CASTELLI ed altri. – Modifiche agli articoli 15 e 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*

– e voti regionali nn. 65 e 214 e petizioni nn. 112, 282, 318, 480, 583 e 666 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 gennaio scorso.

Interviene preliminarmente il senatore BALDINI, il quale, premesso che la sua parte politica è nettamente contraria agli emendamenti del Governo riferiti agli articoli 9, 13 e 14 del testo del Comitato ristretto per il disegno di legge n. 1138, ritiene che, tenuto conto che mancano ormai poche settimane allo scioglimento delle Camere, sia meglio per tutti trovare una convergenza unanime su talune parti del provvedimento, piuttosto che cercare, da parte della maggioranza, di far approvare in Commissione l'intero articolato, senza che questo abbia poi nessuna possibilità di giungere ad una approvazione definitiva da parte di entrambe le Camere. Vi sono infatti taluni articoli – quali quelli sul digitale terrestre e sull'emittenza locale – che meritano di essere trasformati in legge, anche perché largamente attesi dagli operatori del settore, e comprometterne l'approvazione solo per la presunzione di voler concludere l'esame in Commissione di tutto il provvedimento rappresenterebbe una occasione perduta da parte di questo Parlamento.

Il presidente PETRUCCIOLI invita il senatore BALDINI a formalizzare una proposta, ricordando che è possibile sopprimere o stralciare solo gli articoli che non sono stati ancora approvati e cioè, tutt'al più, gli articoli 9, 13 e 14.

Rispondendo a talune richieste di chiarimento da parte dei senatori FOLLONI e PAPINI, il senatore BALDINI chiarisce che a suo giudizio non vi è la necessaria convergenza neppure sull'articolo 8 relativo alla Rai, che peraltro, essendo già stato approvato dalla Commissione, potrebbe essere corretto in sede assembleare.

Il senatore BORNACIN si associa alle posizioni del senatore BALDINI, mentre il senatore FALOMI, pur ritenendo che la questione posta dal rappresentante di Forza Italia meriti una attenta valutazione da parte della maggioranza, ritiene che la Commissione potrebbe procedere oggi quantomeno all'esame dell'articolo 9.

Il senatore ROGNONI giudica preferibile che la Commissione concluda l'esame del provvedimento per consentire poi un ampio dibattito po-

litico in Assemblea, dal quale possa emergere cosa è possibile effettivamente trasformare in legge prima dello spirare della legislatura.

Il senatore BOSI aderisce alla posizione del senatore BALDINI ed invita la maggioranza ad un maggiore realismo: sarebbe grave, infatti rinunciare alla definitiva approvazione di norme largamente attese come quelle sull'emittenza locale.

Il senatore PAPINI ritiene che vi sia ancora tempo sufficiente per approvare il provvedimento nella sua globalità e ritiene anzi che il disegno di legge n. 1138 rivesta a questo punto maggiore importanza di quello sul conflitto di interessi.

Rispondendo poi ad una richiesta di chiarimento del sottosegretario LAURIA, il senatore BALDINI precisa che a giudizio della sua parte politica si potrebbero approvare le norme sul digitale terrestre e sull'emittenza locale, rinunciando al resto dell'articolato.

Il presidente PETRUCCIOLI afferma che, in quanto relatore, non si opporrebbe, a questo punto, all'idea di stralciare o sopprimere taluni articoli pur di arrivare ad una conclusione proficua per quanto concerne gli altri. È chiaro infatti che ormai senza un accordo unanime non si può ragionevolmente pensare che il disegno di legge n. 1138 possa diventare legge. Si tratta però di valutare a cosa rinunciare e sotto tale profilo la via più praticabile appare quella di concludere rapidamente l'esame in Commissione e poi lasciare che, in sede di calendarizzazione del provvedimento per l'Aula, l'opposizione chieda al Governo di presentare in Assemblea emendamenti soppressivi delle parti su cui essa ritiene non vi possa essere accordo.

Il sottosegretario VITA fa presente che a giudizio del Governo non vi sono al momento possibilità di effettuare stralci o soppressioni di norme, perché il testo ha una sua unitarietà logica e giuridica. Pertanto l'unica via ad oggi praticabile è quella indicata dal Presidente.

Non essendovi ulteriori interventi né formali richieste di carattere procedurale, il presidente PETRUCCIOLI invita quindi i presentatori ad illustrare i subemendamenti all'emendamento 9.1000.

Il senatore BALDINI illustra i subemendamenti presentati dalla sua parte politica, mentre il senatore MORO fa propri e dà per illustrati quelli a firma del senatore CASTELLI.

Il presidente PETRUCCIOLI esprime parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti al 9.1000, in quanto o rispondono ad una filosofia del tutto contraria a quella dell'emendamento governativo (al quale è favore-

vole) oppure non sono con esso incompatibili, ma la loro formulazione non è comunque migliore di quella proposta dallo stesso Governo.

Il sottosegretario VITA si conforma al parere espresso dal Relatore e coglie l'occasione per dare ampiamente conto della *ratio* e delle finalità dell'emendamento 9.1000.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTO 9.1000 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTI 13.1000 E 14.1000 AL TESTO ADOTTATO DAL COMITATO RISTRETTO PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1138

Art. 9.

9.1000 (nuova formulazione)

IL GOVERNO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ferme restando le disposizioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti titolari di imprese editrici di giornali quotidiani possono essere titolari di non più di una concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale. I titolari di concessione o di licenza per la radiodiffusione sonora su frequenze terrestri in ambito nazionale possono essere titolari di non più di una concessione o di una licenza per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale. I soggetti titolari di più di una concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale non possono essere titolari di imprese editrici di giornali quotidiani. Ai fini del presente comma alla titolarità di concessione o di licenza è equiparato il controllo di cui al comma 16.».

Conseguentemente, sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Ai fini del presente articolo il controllo sussiste nei casi previsti dai commi 17 e 18 dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.».

9.1000/1

BALDINI, BOSI, BORNACIN, CASTELLI

All'emendamento 9.1000, il comma 1 è soppresso.

9.1000/2

BALDINI, BOSI, BORNACIN, CASTELLI

All'emendamento 9.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nella prospettiva del passaggio al sistema di diffusione digitale terrestre, l'Autorità può sottoporre al Parlamento, in occasione della relazione annuale, una proposta di rivalutazione dei limiti *antitrust* nel sistema della comunicazione con particolare riferimento agli incroci ed ai limiti proprietari nel settore radiotelevisivo, della stampa quotidiana e periodica e dei nuovi mezzi di comunicazione».

9.1000/3

CASTELLI

All'emendamento 9.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'Autorità stabilisce i limiti al controllo di imprese titolari di concessioni radiotelevisive e di imprese editrici di quotidiani in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'assetto complessivo del mercato della comunicazione, anche con riguardo allo sviluppo delle nuove tecnologie e dell'editoria elettronica. È abrogato l'articolo 15, comma 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223».

9.1000/4

CASTELLI

All'emendamento 9.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'Autorità stabilisce i limiti al controllo di imprese titolari di concessioni radiotelevisive e di imprese editrici di quotidiani in ambito nazionale e locale, anche con riguardo allo sviluppo delle nuove tecnologie e dell'editoria elettronica. È abrogato l'articolo 15, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223».

9.1000/5

CASTELLI

All'emendamento 9.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'Autorità fissa con propria delibera i limiti al controllo di imprese titolari di concessioni radiotelevisive e di imprese editrici di quoti-

diani in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'assetto complessivo del mercato della comunicazione, anche con riguardo allo sviluppo delle nuove tecnologie e dell'editoria elettronica. È abrogato l'articolo 15, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223».

9.1000/6

CASTELLI

All'emendamento 9.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'Autorità fissa con propria delibera, da adottarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, i limiti al controllo di imprese titolari di concessioni radiotelevisive e di imprese editrici di quotidiani in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'assetto complessivo del mercato della comunicazione, anche con riguardo allo sviluppo delle nuove tecnologie e dell'editoria elettronica. È abrogato l'articolo 15, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223».

9.1000/7

CASTELLI

All'emendamento 9.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'Autorità fissa con propria delibera, da adottarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, sentiti il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, i limiti al controllo di imprese titolari di concessioni radiotelevisive e di imprese editrici di quotidiani in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'assetto complessivo del mercato della comunicazione, anche con riguardo allo sviluppo delle nuove tecnologie e dell'editoria elettronica. È abrogato l'articolo 15, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223».

9.1000/9

CASTELLI

All'emendamento 9.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'Autorità fissa con propria delibera, da adottarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, sentito il Ministero delle comunicazioni limitatamente agli aspetti di sua competenza, i limiti al controllo di imprese titolari di concessioni radiotelevisive e di imprese editrici di quotidiani in ambito na-

zionale e locale, tenendo conto dell'assetto complessivo del mercato della comunicazione, anche con riguardo allo sviluppo delle nuove tecnologie e dell'editoria elettronica. È abrogato l'articolo 15, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223».

9.1000/10

CASTELLI

All'emendamento 9.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'Autorità fissa con propria delibera, da adottarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato limitatamente agli aspetti di sua competenza, i limiti al controllo di imprese titolari di concessioni radiotelevisive e di imprese editrici di quotidiani in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'assetto complessivo del mercato della comunicazione, anche con riguardo allo sviluppo delle nuove tecnologie e dell'editoria elettronica. È abrogato l'articolo 15, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223».

9.1000/11

CASTELLI

All'emendamento 9.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'Autorità fissa con propria delibera, da adottarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato limitatamente agli aspetti di sua competenza, i limiti al controllo di imprese titolari di concessioni radiotelevisive e di imprese editrici di quotidiani in ambito nazionale e locale, tenendo conto della normativa vigente in materia di concorrenza e dell'assetto complessivo del mercato della comunicazione, anche con riguardo allo sviluppo delle nuove tecnologie e dell'editoria elettronica. È abrogato l'articolo 15, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223».

9.1000/12

CASTELLI

All'emendamento 9.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'Autorità fissa con propria delibera, da adottarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, sentiti il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità Ga-

rante della Concorrenza e del Mercato limitatamente agli aspetti di rispettiva competenza, i limiti al controllo di imprese titolari di concessioni radiotelevisive e di imprese editrici di quotidiani in ambito nazionale e locale, tenendo conto della normativa vigente in materia di concorrenza e dell'assetto complessivo del mercato della comunicazione, anche con riguardo allo sviluppo delle nuove tecnologie e dell'editoria elettronica. È abrogato l'articolo 15, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223».

9.1000/13

CASTELLI

All'emendamento 9.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'Autorità fissa con propria delibera, da adottarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, i limiti al controllo di imprese titolari di concessioni radiotelevisive e di imprese editrici di quotidiani in ambito nazionale e locale, tenendo conto della normativa vigente in materia di concorrenza e dell'assetto complessivo del mercato della comunicazione, anche con riguardo allo sviluppo delle nuove tecnologie e dell'editoria elettronica. È abrogato l'articolo 15, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223».

9.1000/14

CASTELLI

All'emendamento 9.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'Autorità fissa con propria delibera, da adottarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, i limiti al controllo di imprese titolari di concessioni radiotelevisive e di imprese editrici di quotidiani in ambito nazionale e locale, tenendo conto della normativa vigente in materia di concorrenza e dell'assetto complessivo del mercato della comunicazione. È abrogato l'articolo 15, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223».

9.1000/15

CASTELLI

All'emendamento 9.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'Autorità vigila al fine di evitare che il controllo da parte di un medesimo soggetto di imprese titolari di concessioni radiotelevisive e di imprese editrici di quotidiani in ambito nazionale e locale non configuri

abuso di posizione dominante, tenendo conto della normativa vigente in materia di concorrenza e dell'assetto complessivo del mercato della comunicazione, anche con riguardo allo sviluppo delle nuove tecnologie e dell'editoria elettronica. È abrogato l'articolo 15, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223».

9.1000/16

CASTELLI

All'emendamento 9.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'Autorità adotta tutte le misure necessarie per evitare che il controllo da parte di un medesimo soggetto di imprese titolari di concessioni radiotelevisive e di imprese editrici di quotidiani in ambito nazionale e locale non configuri abuso di posizione dominante, tenendo conto della normativa vigente in materia di concorrenza e dell'assetto complessivo del mercato della comunicazione, anche con riguardo allo sviluppo delle nuove tecnologie e dell'editoria elettronica. È abrogato l'articolo 15, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223».

9.1000/17

CASTELLI

All'emendamento 9.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'Autorità, sentiti il Ministero delle comunicazioni, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ed i rappresentanti delle imprese direttamente interessate, adotta tutte le misure necessarie per evitare che il controllo da parte di un medesimo soggetto di imprese titolari di concessioni radiotelevisive e di imprese editrici di quotidiani in ambito nazionale e locale non configuri abuso di posizione dominante, tenendo conto della normativa vigente in materia di concorrenza e dell'assetto complessivo del mercato della comunicazione, anche con riguardo allo sviluppo delle nuove tecnologie e dell'editoria elettronica. È abrogato l'articolo 15, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223».

9.1000/18

CASTELLI

All'emendamento 9.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'Autorità, sentiti l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ed i rappresentanti delle imprese direttamente interessate, adotta tutte le misure necessarie per evitare che il controllo da parte di un medesimo soggetto di imprese titolari di concessioni radiotelevisive e di imprese editrici di quotidiani in ambito nazionale e locale non configuri abuso di posizione dominante, tenendo conto della normativa vigente in materia di concorrenza e dell'assetto complessivo del mercato della comunicazione, anche con riguardo allo sviluppo delle nuove tecnologie e dell'editoria elettronica. È abrogato l'articolo 15, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223».

9.1000/19

CASTELLI

All'emendamento 9.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'Autorità, sentiti i rappresentanti delle imprese direttamente interessate, adotta tutte le misure necessarie per evitare che il controllo da parte di un medesimo soggetto di imprese titolari di concessioni radiotelevisive e di imprese editrici di quotidiani in ambito nazionale e locale non configuri abuso di posizione dominante, tenendo conto della normativa vigente in materia di concorrenza e dell'assetto complessivo del mercato della comunicazione, anche con riguardo allo sviluppo delle nuove tecnologie e dell'editoria elettronica. È abrogato l'articolo 15, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223».

9.1000/20

CASTELLI

All'emendamento 9.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Qualora il controllo da parte di un medesimo soggetto di imprese titolari di concessioni radiotelevisive e di imprese editrici di quotidiani in ambito nazionale e locale possa configurare abuso di posizione dominante, l'Autorità avvia un procedimento finalizzato ad accertare l'abuso e a disporre le eventuali misure idonee per la sua cessazione. È abrogato l'articolo 15, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223»

9.1000/21

CASTELLI

All'emendamento 9.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Qualora il controllo da parte di un medesimo soggetto di imprese titolari di concessioni radiotelevisive e di imprese editrici di quotidiani in ambito nazionale e locale possa configurare abuso di posizione dominante, l'Autorità, sentiti il Ministero delle comunicazioni, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ed i rappresentanti delle imprese direttamente interessate, avvia un procedimento finalizzato ad accertare l'abuso e a disporre le eventuali misure idonee per la sua cessazione. È abrogato l'articolo 15, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223».

9.1000/22

CASTELLI

All'emendamento 9.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Qualora il controllo da parte di un medesimo soggetto di imprese titolari di concessioni radiotelevisive e di imprese editrici di quotidiani in ambito nazionale e locale possa configurare abuso di posizione dominante, sentiti l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ed i rappresentanti delle imprese direttamente interessate, avvia un procedimento finalizzato ad accertare l'abuso e a disporre le eventuali misure idonee per la sua cessazione. È abrogato l'articolo 15, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223».

9.1000/23

CASTELLI

All'emendamento 9.1000, al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo ed aggiungere: «L'Autorità autorizza l'acquisizione di azioni o quote di società titolari di emittenti radiotelevisive quando essa comporta una partecipazione superiore al trenta per cento del loro capitale, ovvero al venti per cento per le società con azioni quotate in borsa».

9.1000/24

CASTELLI

All'emendamento 9.1000, al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo ed aggiungere: «L'Autorità autorizza l'acquisizione di azioni o quote di società titolari di emittenti radiotelevisive quando essa comporta una partecipazione superiore al trentacinque per cento del loro capitale, ovvero al dieci per cento per le società con azioni quotate in borsa».

9.1000/25

CASTELLI

All'emendamento 9.1000, al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo ed aggiungere: «L'Autorità autorizza l'acquisizione di azioni o quote di società titolari di emittenti radiotelevisive quando essa comporta una partecipazione superiore al quarantacinque per cento del loro capitale, ovvero al trentacinque per cento per le società con azioni quotate in borsa».

9.1000/26

CASTELLI

All'emendamento 9.1000, al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo ed aggiungere: «L'Autorità autorizza l'acquisizione di azioni o quote di società titolari di emittenti radiotelevisive quando essa comporta il trasferimento del controllo, anche indiretto, delle società stesse».

9.1000/27

CASTELLI

All'emendamento 9.1000, al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo ed aggiungere: «Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità definisce i limiti massimi delle risorse derivanti ad un medesimo soggetto da attività svolte nei settori radiotelevisivo e delle telecomunicazioni».

9.1000/28

CASTELLI

All'emendamento 9.1000, al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo ed aggiungere: «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, definisce i limiti massimi delle risorse derivanti ad un medesimo soggetto da attività svolte nei settori radiotelevisivo e delle telecomunicazioni».

9.1000/29

CASTELLI

All'emendamento 9.1000, al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo ed aggiungere: «Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità definisce i limiti massimi delle risorse derivanti ad un medesimo soggetto da attività svolte nei settori radiotelevisivo e delle telecomunicazioni».

9.1000/30

CASTELLI

All'emendamento 9.1000, al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo ed aggiungere: «Al fine di evitare la costituzione e l'abuso di posizioni dominanti di imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni nel settore radiotelevisivo, l'Autorità vigila sulle acquisizioni di azioni o quote di imprese titolari di concessioni radiotelevisive da parte di dette imprese».

9.1000/31

CASTELLI

All'emendamento 9.1000, al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo ed aggiungere: «Al fine di evitare la costituzione e l'abuso di posizioni dominanti di imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni nel settore radiotelevisivo, l'Autorità individua, con regolamento da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i limiti all'acquisizione di azioni o quote di imprese radiotelevisive da parte di società che si tro-

vino in preminente posizione di mercato nel settore delle telecomunicazioni».

9.1000/32

CASTELLI

All'emendamento 9.1000, al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo ed aggiungere: «Al fine di evitare la costituzione e l'abuso di posizioni dominanti di imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni nel settore radiotelevisivo, l'Autorità individua, con regolamento da adottarsi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i limiti all'acquisizione di azioni o quote di imprese radiotelevisive da parte di società che si trovino in preminente posizione di mercato nel settore delle telecomunicazioni».

9.1000/33

CASTELLI

All'emendamento 9.1000, al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo ed aggiungere: «Al fine di evitare la costituzione e l'abuso di posizioni dominanti di imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni nel settore radiotelevisivo, l'Autorità individua, con regolamento da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i limiti all'acquisizione di azioni o quote di imprese radiotelevisive da parte di società che si trovino in preminente posizione di mercato nel settore delle telecomunicazioni».

9.1000/34

DE LUCA Athos

All'emendamento 9.1000, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le concessioni o licenze per la radiodiffusione televisiva debbono contenere specifiche clausole sul rispetto dei diritti dei minori. I titolari di concessione o licenza per la radiodiffusione hanno l'obbligo di rispettare i codici di autoregolamentazione sui rapporti tra minori e televisione».

9.1000/35

BALDINI, BOSI, BORNACIN, CASTELLI

All'emendamento 9.1000, il comma 16 è soppresso.

Art. 13.**13.1000**

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo 13, con il seguente:

«Art. 13.

(Principi generali sulla pubblicità radiotelevisiva e le televendite, modalità di diffusione)

1. Per pubblicità televisiva si intende ogni forma di messaggio trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata nell'ambito di una attività commerciale, industriale, artigiana o di libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni. Rientrano in questa definizione gli *spot*, gli *spot* di televendita, le telepromozioni e ogni forma simile di promozione commerciale.

2. Per televendita si intendono le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni.

3. Per pubblicità radiofonica si intende ogni forma di messaggio trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata nell'ambito di una attività commerciale, industriale, artigiana o di libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni. Rientrano in questa definizione gli *spot*, gli *spot* di radiovendita, le radiopromozioni e ogni forma simile di promozione commerciale.

4. Sono vietate la pubblicità radiotelevisiva, le televendite e le radiovendite che propongano o evocino rappresentazioni discriminatorie, o comunque offensive, delle differenze di sesso, di razza, di nazionalità, di

convinzioni religiose e politiche, o inducano comportamenti pericolosi per la salute, la sicurezza, l'ambiente, arrechino pregiudizio ai minori o attentino alla dignità umana. Si applicano alle televendite e alle radiovendite le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, concernente l'applicazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

5. La pubblicità radiotelevisiva, le televendite e le radiovendite devono essere riconoscibili come tali e distinguersi con mezzi ottici o acustici di facile percezione. A tal fine la trasmissione della pubblicità e delle radiotelevendite deve essere preceduta da un apposito annuncio che ne renda chiara la distinzione dal resto della produzione e seguita da altro annuncio di ripresa della produzione stessa. I messaggi pubblicitari non possono, comunque, utilizzare lo stesso contesto scenico delle produzioni né essere presentati da conduttori di telegiornali o rubriche di attualità.

6. La pubblicità radiotelevisiva e le radiotelevendite non devono utilizzare messaggi cifrati, tecniche subliminali o che modifichino il volume audio della diffusione. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è abrogato.

7. È vietata la pubblicità radiotelevisiva e le radiotelevendite di prodotti a base di tabacco, di medicinali e di cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica.

8. La pubblicità clandestina è vietata. Per pubblicità clandestina si intende la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in una produzione, anche mediante effetti speciali, qualora tale presentazione sia fatta intenzionalmente dall'emittente per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura; si considera in ogni caso intenzionale una presentazione quando è fatta dietro pagamento o altro compenso.

9. Le clausole che obbligano le emittenti radiotelevisive a diffondere produzioni diverse o aggiuntive rispetto ai messaggi pubblicitari sono nulle.

10. All'articolo 3, comma 3, lettera b), n. 2), della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole "ed alle emittenti di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223" sono sostituite dalle seguenti: ", alle emittenti radiotelevisive *non profit* e ai consorzi dalle medesime costituiti"».

Art. 14.**14.1000**

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo 14, con il seguente:***«Art. 14.***(Pubblicità radiotelevisiva, televendite e radiovendite)*

1. Gli *spot* pubblicitari diffusi dai concessionari privati nazionali non possono eccedere il quindici per cento dell'orario giornaliero di programmazione. Il limite di affollamento giornaliero è elevato del cinque per cento qualora la trasmissione di messaggi pubblicitari da parte delle concessionarie nazionali private consista anche in telepromozioni o in altre forme similari di promozione commerciale, fermi per gli *spot* i limiti giornalieri di cui sopra. I messaggi pubblicitari di ogni tipo non possono eccedere il venti per cento di ogni ora. L'orario giornaliero di programmazione di cui al presente comma per le emittenti televisive nazionali è quello compreso tra le ore 7 e le ore 24.

2. La trasmissione di messaggi pubblicitari di ogni tipo da parte delle emittenti eccedenti i limiti previsti dagli articoli 2, comma 6, e 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è consentita sino al cinquanta per cento degli indici di affollamento orario e giornaliero di cui al comma 1. Per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la trasmissione dei predetti messaggi pubblicitari è consentita fino al settanta per cento dei suddetti indici di affollamento.

3. I messaggi pubblicitari di ogni tipo diffusi dalle emittenti radiofoniche nazionali non possono eccedere il diciotto per cento di ogni ora di programmazione. Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al due per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva.

4. I messaggi pubblicitari di ogni tipo diffusi dalle emittenti locali non possono eccedere il venti per cento dell'orario giornaliero di programmazione e il venti per cento di ogni ora. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al due per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva.

5. Le emittenti locali, le cui trasmissioni sono destinate unicamente al territorio nazionale e che non possono essere ricevute, direttamente o indirettamente, in uno o più Stati membri dell'Unione europea, possono diffondere pubblicità, televendite e radiovendite entro il limite giornaliero del trentacinque per cento, fermi restando i limiti stabiliti dal comma 3 per la pubblicità. Le emittenti radiofoniche locali possono trasmettere messaggi pubblicitari differenziati nelle diverse aree di servizio che compongono

il bacino oggetto di licenza per non più della metà del tempo complessivo giornaliero dedicato alla pubblicità.

6. Durante la diffusione dei programmi interconnessi i messaggi pubblicitari di ogni tipo non possono eccedere il venti per cento di ogni ora. Nell'ambito di tale limite la quota destinata alla pubblicità locale non può essere superiore al cinquanta per cento.

7. I programmi per bambini, compresi i programmi contenitore, di durata netta inferiore o pari a sessanta minuti, non possono essere interrotti dalla pubblicità, dalla televendita o dalla telepromozione. Sono abrogate le disposizioni della legge 30 aprile 1998, n. 122, incompatibili con il presente comma.

8. All'articolo 3, comma 3, della legge 30 aprile 1998, n. 122, le parole: "durata programmata" sono sostituite dalle seguenti: "durata netta".

9. L'Autorità, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni degli articoli 2 e 3, della legge 30 aprile 1998, n. 122, effettua il monitoraggio delle trasmissioni televisive in via continuativa e sistematica, avvalendosi anche di appositi strumenti informatici e può, a tal fine, imporre alle emittenti l'inserimento di appositi segnali coincidenti con le interruzioni pubblicitarie.

10. L'Autorità vigila sull'osservanza delle norme previste dall'articolo 13 e dal presente articolo e informa il Parlamento sulle misure a tal fine adottate nell'ambito della relazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 12 della legge 31 luglio 1997, n. 249».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 23 GENNAIO 2001

400ª Seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Intervengono il sottosegretario di Stato alle politiche agricole, Nocera e, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Vincenzo Le-nucci, responsabile dei rapporti internazionali della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e l'avvocato Giorgio Buso, responsabile del servizio parlamentare della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, il dottor Marco Foschini, responsabile delle relazioni internazionali della Confederazione nazionale coltivatori diretti e il dottor Andrea Fugaro, funzionario dell'area azione economica della Confederazione nazionale coltivatori diretti, il dottor Francesco Serra Caracciolo, responsabile dell'ufficio internazionale della Confederazione italiana agricoltori, il dottor Mauro Vagni, coordinatore del settore agricolo della AGCI/AGICA, il signor Giovenale Gerbaudo, Presidente della Confcooperative/Federagroalimentare e coordinatore tra le organizzazioni della cooperazione agroalimentare, la signora Fabiola Di Loreto, direttore della Confcooperative/Federagroalimentare e il dottor Adriano Gallevi, presidente dell'ASCAT-UNCI.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4947) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore PIATTI il quale richiama preliminarmente il dibattito svolto presso l'Aula del Senato che di recente ha definitivamente approvato il disegno di legge n. 4391 di conversione del decreto-legge n. 335/2000, recante misure per il potenziamento della sor-

veglanza epidemiologica della BSE, nonché l'importante audizione svolta in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi della Commissione agricoltura con il Commissario straordinario Alborghetti, oltre che i vari dibattiti svoltisi in ambito parlamentare.

Il relatore passa quindi ad illustrare le misure che il Governo e il Parlamento stanno assumendo per superare la grave crisi che ha colpito il settore zootecnico in generale. Il Governo ha nominato, per la gestione dell'emergenza BSE, un Commissario straordinario, dotandolo di poteri operativi e di coordinamento sulla base dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1998. Tale incarico si caratterizza per il compito di coordinamento di una pluralità di interventi, che possono competere ai Ministeri della sanità, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e del tesoro. In data 21 novembre 2000, è stato emanato il citato decreto-legge n. 335 (ora convertito con modificazioni nella legge n. 3 del 2001), con il quale si prevedono *test* su tutti i bovini oltre i trenta mesi, norme per il benessere animale e campagne di informazione rivolte ai consumatori, mediante specificazione dell'elenco delle materie a rischio da rimuovere, tenendo conto dei pareri espressi dai Comitati scientifici comunitari e in base al principio della maggiore cautela. Il relatore sottolinea quindi l'importanza delle successive iniziative assunte per accelerare l'anagrafe bovina e l'etichettatura delle carni, questioni che giudica decisive per ricostruire un rapporto di fiducia con il consumatore e per la trasparenza dei processi produttivi, nonché per la tracciabilità della provenienza degli animali e dei rispettivi allevamenti. Richiama infine quanto emerso nel corso dell'audizione informale del Commissario straordinario per l'emergenza BSE Alborghetti in relazione alla posizione delle regioni e all'esigenza di rendere operativo un sistema di certificazione non «cartaceo», in grado di consentire controlli efficaci sul patrimonio zootecnico e la sua mobilità, con l'obiettivo di arrivare ad includere gli stessi consumatori nella filiera produttiva.

Il relatore sottolinea poi come la sicurezza alimentare sia condizione indispensabile per la ripresa produttiva che in questi giorni ha toccato minimi storici. In tale contesto si iscrivono le scelte da compiere in relazione all'allevamento dove è stato rilevato il primo caso di BSE in Italia e quelle che le autorità sanitarie europee si apprestano a compiere sulla bistecca con l'osso: è essenziale, su tali questioni, agire in un'ottica europea per evitare comportamenti che possano ulteriormente disorientare l'opinione pubblica e favorire la concorrenza sleale. In questa direzione, il relatore ritiene necessario sollecitare l'adempimento, preannunciato dal presidente Prodi, dell'istituzione della Agenzia per la sicurezza alimentare europea, ricordando che lo stesso presidente Prodi ha annunciato che, nell'interesse dei consumatori e dei produttori, l'Unione europea non limiterà le risorse finanziarie necessarie.

A giudizio del relatore, occorre tutelare tutte le migliaia di imprese del settore che agiscono nel rispetto delle normative in vigore, posto che lo stesso mercato richiede l'osservanza di precise regole, a garanzia del bene comune. Osserva poi che il tema delle risorse finanziarie (50 miliardi già stanziati con la nuova legge finanziaria e i 150 miliardi previsti

con il decreto all'esame) è questione, da riesaminare urgentemente, sia per assicurare l'uscita dall'emergenza, ma soprattutto per il futuro del settore: in questo contesto si colloca il decreto-legge all'esame, che si pone due importanti obiettivi: quello di intervenire per evitare le situazioni di rischio igienico-sanitario e di grave disagio per il sistema produttivo in relazione alle difficoltà per lo smaltimento dei rifiuti, cosiddetti «ad alto rischio» e quello di affrontare il rischio di blocco di alcune attività del settore nella produzione di farine a basso rischio, oggi non più utilizzabili per l'alimentazione animale (misure analoghe sono state assunte da altri paesi europei, come la Francia e la Spagna).

Passando ad illustrare il contenuto del decreto-legge, il relatore sottolinea come l'articolo 1 preveda la distruzione, mediante incenerimento o coincenerimento, del materiale definito ad alto rischio, che deve avvenire in impianti idonei e i cui titolari sono obbligati ad accettare il predetto materiale. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura riconosce a tali soggetti che assicurano la distruzione dei prodotti un'indennità di lire 726.000 per tonnellata, coprendo in tal modo i costi relativi alla raccolta, al trasporto, al trattamento preliminare, all'incenerimento o coincenerimento, effettuati da imprese autorizzate, specificando che tale indennità è attribuita solo per i prodotti trasformati ottenuti dalle macellazioni effettuate nel territorio dello Stato, dalla data di entrata in vigore del decreto sino al 31 maggio 2001; i titolari degli impianti non potranno percepire altri compensi per lo svolgimento di tali attività. A parere del relatore, sono possibili, per quanto riguarda le valutazioni tecniche riferite ai commi 2 e 3, ulteriori puntualizzazioni segnalate anche dagli operatori del settore, oltre che dallo stesso Commissario straordinario. Il relatore chiede quindi al rappresentante del Governo se negli incontri tenuti da esponenti del Governo e dal Commissario straordinario con gli operatori del settore siano intervenute novità da segnalare alla Commissione anche allo scopo di formulare proposte emendative migliorative.

L'articolo 2 – prosegue il relatore – prevede che l'Agenzia provveda all'ammasso pubblico delle proteine animali trasformate e ottenute da materiali a basso rischio, fino al 31 maggio e fino al limite di 30.000 tonnellate; l'Agenzia individua quindi l'utilizzo di idonei magazzini, riconoscendone le spese e corrispondendo ai soggetti interessati l'erogazione di 490.000 lire per ogni tonnellata conferita ed una maggiorazione di prezzo di 245.000 lire per ogni tonnellata se il prodotto ha tasso proteico pari o superiore al 70 per cento e di altre 165.000 lire nel caso in cui esso sia pari o superiore all'85 per cento. L'articolo 3 prevede quindi che l'Agenzia possa avvalersi del Corpo forestale dello Stato e del reparto speciale dell'Arma dei carabinieri per garantire l'osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli. Con l'articolo 4 si prevede che il Commissario straordinario del Governo disponga del potere di ordinanza per fronteggiare situazioni di emergenza, mentre l'articolo 5 stabilisce che l'Agenzia presenti al commissario del Governo e ai ministri competenti, ogni trenta giorni, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi. L'articolo 6 prevede la copertura finanziaria degli oneri che ammontano a 150 miliardi

per l'anno in corso; l'articolo 7, infine, stabilisce che per tali interventi il Dipartimento della protezione civile si avvale dell'Agenzia.

Conclusivamente osserva che si tratta di un decreto-legge molto importante, rispetto al quale auspica possa svilupparsi una serena discussione, che porti a perfezionamenti normativi in alcuni aspetti, in particolare segnalando l'opportunità di verificare la congruità dell'indennità prevista all'articolo 1, comma 2, e le norme di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 5. Richiama inoltre le richieste avanzate da alcune associazioni di estendere le misure previste anche ai capi morti in stalla. Evidenziato poi il lavoro che moltissimi produttori hanno svolto e continuano a svolgere per garantire un sistema agroalimentare di qualità, il relatore sottolinea come sia decisivo, in questa fase, «smascherare» chi agisce mettendo in atto una concorrenza sleale, furbizie e interessi lobbistici al fine di far prevalere l'interesse generale, conclusivamente proponendo anche un rapido ciclo di audizioni.

Il presidente SCIVOLETTO, tenuto conto che alle 15,30 è previsto lo svolgimento di audizioni in relazione all'indagine conoscitiva in materia di allargamento, *Millennium Round* e partenariato euromediterraneo, propone di rinviare il seguito dell'esame, ricordando che, nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della seduta prevista per domani alle ore 15, potrà essere valutato l'*iter* da definire per il disegno di legge in titolo e anche la proposta, testé avanzata dal relatore, di organizzare un breve ciclo di audizioni in relazione al provvedimento in esame.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul programma agricolo della Commissione europea in relazione alle prospettive di allargamento del *Millennium Round* e del partenariato euromediterraneo: audizione dei rappresentanti della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, della Confederazione italiana agricoltori, della Confederazione nazionale coltivatori diretti, della AGCI/AGICA, della CONFOPERATIVE/Federaagroalimentare, della LEGACOOP/ANCA e dell'UNCI/ASCAT

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa il 18 gennaio.

Il dottor SERRA CARACCILO, sottolineata preliminarmente la sinergia dei vari temi oggetto dell'indagine, fa rilevare come il negoziato di Seattle abbia fatto registrare per l'Italia la presenza anche del Ministro dell'agricoltura italiano che ha attivamente partecipato alle trattative unitamente al responsabile politico del commercio. Prendendo quindi in considerazione la proposta di accordo agricolo formulata a Seattle, va, a suo avviso, sottolineato positivamente il rilievo e le significative convergenze

che hanno conseguito le principali proposte avanzate dalla delegazione italiana; in particolare richiama l'attenzione sul riconoscimento internazionale dei prodotti tipici a denominazione protetta per impedire le contraffazioni e come elemento significativo di una regolamentazione del mercato globale orientata a rendere riconoscibile la qualità dei prodotti e promuovere una leale informazione ai consumatori.

Osserva quindi che, a livello internazionale, la politica agricola comune è stata oggetto di molte critiche che, in particolare, hanno riguardato le restituzioni all'esportazione, misura di sostegno alla cui soppressione si oppone con grande forza la Francia, che è uno dei paesi maggiormente beneficiari di tale tipo di interventi: a tale riguardo ritiene che l'Italia, che pure ottiene dei benefici da tale misura, potrebbe comunque svolgere un ruolo attivo per una positiva modifica, «portando a casa» significativi risultati per le produzioni nazionali, anche in relazione ai criteri della multifunzionalità, che contrassegnano le recenti evoluzioni delle politiche agricole comunitarie.

Quanto poi al tema dell'allargamento, pur se è condivisibile la prospettiva politica in cui la proposta viene presentata, ritiene che ne vada valutato attentamente il profilo economico, che appare significativo, evitando in particolare che i maggiori costi connessi a tale opzione siano posti a carico del comparto primario. In particolare osserva che non è accettabile alcun arretramento rispetto a quanto deciso a Berlino e che dunque vanno contrastati eventuali tentativi di porre i costi dell'allargamento a carico dell'agricoltura (come già è recentemente avvenuto per gli interventi di emergenza per il Kosovo). Sottolinea l'esigenza di realizzare un effettivo riequilibrio della PAC rispetto ai prodotti mediterranei, che non possono essere esposti a ulteriori penalizzazioni, il che chiama in causa tutte le tematiche relative al partenariato euromediterraneo, su cui si sofferma brevemente, richiamando anche il prossimo impegno di una conferenza euromediterranea, che è programmata per il mese di giugno, ricordando infine come con tali paesi della sponda Sud del Mediterraneo siano stati realizzati (almeno per alcuni settori merceologici e produttivi) scambi di *know how* e specifici progetti e programmi di intervento.

Il dottor Marco FOSCHINI dichiara di convenire con l'intervento testé svolto ed in particolare, in relazione alle trattative per il WTO, sottolinea che va sostenuta la posizione negoziale dell'Unione europea in relazione ai confini del negoziato con riferimento anche ai *non trade concerns*. Richiama peraltro le implicazioni non positive che potrebbero derivare dai lavori in corso della Commissione della FAO relativa al *Codex Alimentarius*, nel cui ambito le denominazioni di origine protette corrono il rischio di non ottenere adeguati riconoscimenti. Conviene quindi con la posizione dianzi espressa in relazione all'esigenza di rivedere i sussidi all'esportazione (che sono idealmente indifendibili nello scenario internazionale), richiamando l'importanza dell'approccio favorevole a riconoscere la multifunzionalità delle aziende agricole. Si dichiara infine convinto che le prospettive di revisione della PAC e la sottolineatura di tematiche quali la

sicurezza alimentare, la qualità, la tipicità non possano in alcun modo portare verso uno smantellamento della spesa a favore del comparto primario.

Il dottor Andrea FUGARO richiama l'attenzione della Commissione sulla circostanza che di fatto l'allargamento dell'Unione europea è in fase di realizzazione, come dimostra la recente approvazione dei dieci programmi di sviluppo rurale a favore dei paesi PECO, che (attraverso il programma SAPARD) ricevono complessivamente 520 milioni di euro per interventi di carattere strutturale, di sostegno allo sviluppo e per favorire l'adeguamento normativo. Fa quindi osservare che la Coldiretti ha svolto un'analisi sui contenuti dei dieci programmi dianzi richiamati, verificando la diversità delle condizioni strutturali che caratterizzano i paesi PECO candidati ed osserva che le tematiche dell'allargamento dell'Unione, se certo richiedono una revisione del quadro di riferimento, chiamano in causa anche l'esigenza di politiche strutturali e di sviluppo rurale complessive.

Il dottor Vincenzo LENUCCI, in relazione ai negoziati del WTO, osserva come rispetto all'esito registratosi a Seattle il negoziato è comunque ripartito nel corso del 2000 e formula l'auspicio che si possa concludere entro il 2002 (alla luce anche dell'avvicendamento in corso nella Amministrazione americana), anche per una maggiore concordanza con le linee di evoluzione della PAC. Quanto poi all'approccio al negoziato WTO richiama la posizione della UE, che si è espressa favorevolmente ad un *round* negoziale che abbracci non solo i temi dell'agricoltura e dei servizi ma tutti i settori. In particolare ricorda che le tematiche relative alla protezione dell'agricoltura comunitaria riguardano i capitoli della riduzione delle tariffe, dei sostegni e dei sussidi all'esportazione: sulla politica delle tariffe, se è inevitabile (come già avvenuto a Marrakech) una richiesta di riduzione, è auspicabile che prevalga il criterio della flessibilità nel nuovo accordo sul commercio, piuttosto che la richiesta, pure avanzata, di una riduzione omogenea ed automatica; quanto poi al sostegno all'agricoltura ritiene condivisibile la posizione emersa a livello comunitario favorevole alla conservazione delle varie «scatole» e, in tale prospettiva, ritiene che l'assetto della PAC emerso dopo l'accordo di Berlino sia da difendere, mentre richiama le implicazioni della richiesta, che appare scontata, di una riduzione dei sostegni alle esportazioni. Ricorda poi le richieste avanzate, in tema di commercio internazionale, dai paesi in via di sviluppo che possono, pur se condivisibili almeno in linea di principio, rischiare di determinare squilibri di mercato, e ricorda la proposta recentemente avanzata dalla Commissione di una riduzione tariffaria per i prodotti provenienti da tali paesi, proposta da valutare con cautela, mentre invita a riflettere sulla circostanza che gli altri temi posti dall'Unione europea non risultano ancora essere stati messi in agenda.

Il signor Giovenale GERBAUDO, parlando a nome degli organismi della cooperazione e preannunciata la presentazione di un documento, sot-

tolinea l'ineludibilità del processo di allargamento dell'Unione europea in un contesto di continuità di valori riaffermati anche durante la recente conferenza di Nizza dove, peraltro, sono emerse le remore di alcuni Stati membri in merito a tale integrazione politica. L'agricoltura europea deve mantenere la sua identità formatasi nel corso della storia dell'Unione ed arricchirsi dei valori della multifunzionalità, della tutela del territorio e della sicurezza alimentare. La differenza nelle situazioni di partenza tra i diversi Paesi giustifica la decisione di procedere all'allargamento anche mediante fasi transitorie. Sul tema del *Millennium Round* sottolinea come, nel quadro di tali negoziati, sia necessario difendere l'identità agricola europea, garantendone lo sviluppo equilibrato e il ruolo sul mercato mondiale anche in virtù della crescente importanza di questioni cruciali quali l'occupazione rurale, l'ambiente e la qualità degli alimenti. Risulta necessario, quindi, che alcune questioni come la multifunzionalità, la protezione delle indicazioni geografiche e la tutela dei principi di precauzionalità nell'introduzione degli OGM e della tracciabilità completa dei prodotti costituiscano parte integrante del processo negoziale. Sul tema del partenariato euromediterraneo, preliminarmente osservato che la percentuale di popolazione dedita all'agricoltura nei Paesi mediterranei raggiunge livelli più elevati di quelli europei e la forte concorrenzialità delle relative produzioni, (ortofrutta, vino, olio) evidenzia la necessità che il Governo italiano concordi con i Paesi MEDA scambi ed informazioni relativi a programmi culturali e varietali in modo da evitare impatti vicendevolmente distorsivi negli scambi commerciali.

I senatori pongono alcune questioni.

Il senatore MURINEDDU, preliminarmente osservata la coincidenza di considerazioni ed obiettivi tra le varie organizzazioni, chiede se analoga omogeneità di opinioni prevalga in sede di scambio di informazioni tra le associazioni consorelle di altri Stati.

Il senatore CUSIMANO, dichiaratosi d'accordo con la gran parte delle considerazioni testè svolte dai rappresentanti delle associazioni nella loro veste di portatori degli interessi dei produttori, evidenzia come il ruolo dei rappresentanti politici si estenda al più ampio spettro degli interessi generali delle comunità locali. Dalle considerazioni riferite emerge il particolare stato di sofferenza in cui versa una larga parte della comunità dei produttori agricoli nazionali in conseguenza di una politica comunitaria ancora carente sul fronte del necessario riequilibrio tra le produzioni e poco attenta ai temi della difesa della qualità delle produzioni nazionali, come dimostrano le recenti vicende relative alla tutela della provenienza geografica dei prodotti olivicoli. Da ultimo, rilevato il consenso raggiunto in seno alla Commissione su tali tematiche, formula ai rappresentanti delle associazioni l'invito e l'esortazione ad intraprendere iniziative comuni su tali temi.

Il senatore BUCCI, rilevato come la problematica dell'allargamento si trovi inserita nell'ambito di prospettive finanziarie comunitarie vincolate dal rispetto dell'invarianza della contribuzione dei singoli Paesi al bilancio comunitario, sottolinea l'inconciliabilità di tale circostanza con il permanere di un costante livello di risorse da destinare alla politica agricola comunitaria, chiedendo conseguentemente quanto sia plausibile prospettare un aumento della contribuzione dei singoli Paesi al bilancio comunitario al fine di sopperire all'aggravio di risorse necessarie a finanziare l'allargamento.

Il presidente SCIVOLETTO dà quindi la parola per le repliche.

Il dottor SERRA CARACCILO, rilevato come esista una costante attività di confronto e di scambio di informazioni tra le associazioni agricole di vari Paesi nel seno dei relativi organismi internazionali, sottolinea come spesso prevalgano in sede comunitaria gli interessi dei più forti schieramenti continentali.

Il signor GERBAUDO, in risposta alle considerazioni del senatore Cusimano ed evidenziato come l'Italia meridionale abbia subito un trapasso brusco da una situazione di relativa protezione ad un progressivo smantellamento dei meccanismi di difesa delle produzioni agricole, ritiene necessario valutare l'opportunità di prevedere una adeguata fase transitoria ovvero un regime di preferenza comunitaria. Sul tema del valore aggiunto delle produzioni, osservato come appare difficile competere sul mero piano dei costi di produzione, sottolinea la necessità di puntare su una politica fondata sulla qualità e visibilità dei prodotti unitamente a forme di sostegno delle esportazioni e di sviluppo della logistica a supporto, in particolare, delle produzioni dell'Italia meridionale.

Il dottor LENUCCI, in risposta alle osservazioni del senatore Bucci, rileva come la sua organizzazione abbia chiesto un aumento delle contribuzioni nazionali anche al fine di fronteggiare le emergenze conseguenti all'epidemia di BSE. Sul tema del partenariato euromediterraneo sottolinea come i Paesi in via di sviluppo presentino un atteggiamento di chiusura aprioristica sul tema degli *standards* di produzione intesi in senso ampio, denunciandone il contenuto implicitamente protezionistico.

Il dottor Andrea FUGARO rileva infine che, nell'ambito del partenariato euromediterraneo, se è vero che sono rilevanti gli accordi internazionali ancora vigenti, l'attenzione va preliminarmente dedicata al riequilibrio della PAC, convenendo sull'opportunità di puntare sui miglioramenti qualitativi, sulla tipicità e, in particolare per il Sud, sulla logistica.

Il PRESIDENTE, nell'invitare tutti gli intervenuti a far pervenire eventuali ulteriori documentazioni scritte, dichiara conclusa l'odierna procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,45.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 23 GENNAIO 2001

355^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Passigli.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE DELIBERANTE

(377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B) Riforma della legislazione nazionale del turismo, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; Athos De Luca; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri; d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta del 17 gennaio.

Il senatore WILDE si richiama ai lavori del Forum mondiale del turismo, svoltosi lo scorso anno, per segnalare come anche in quella sede sia stata rilevata una insufficiente attenzione del governo italiano nei confronti del settore. Ricorda, poi, come la recente Conferenza nazionale del turismo si sia conclusa con un sostanziale fallimento, testimoniato dalla insoddisfazione dei rappresentanti delle categorie e dai rilievi critici avanzati dai rappresentanti delle regioni.

Lo stesso iter del disegno di legge in discussione è stato caratterizzato da continui rinvii ed il testo pervenuto dalla Camera è privo di norme di grande rilievo che erano state approvate in prima lettura. Si riferisce, in particolare, all'articolo sulla realizzazione degli impianti, a quello sulle concessioni demaniali e sulla portualità turistica.

In tale situazione, le potenzialità di sviluppo del settore, che appaiono estremamente interessanti, rischiano di non essere attivate, proprio in ragione della mancanza di una politica organica in grado di incentivare le iniziative più innovative.

Il provvedimento in discussione, infatti, non contiene misure indispensabili di incentivazione finanziaria e fiscale e non promuove interventi di carattere strutturale, soprattutto nel settore dei trasporti, divenuti ormai imprescindibili. Ricorda, in particolare, le iniziative per il collegamento Brescia-Milano e i risultati certamente non positivi nel settore aeroportuale.

Si deve registrare, quindi, l'assenza di una volontà politica effettivamente rivolta alla valorizzazione di un settore che dovrebbe rivestire, secondo l'unanime giudizio di commentatori ed esperti, un carattere prioritario nell'economia italiana.

Il senatore LAURO ritiene che l'approvazione di una efficace riforma della disciplina del turismo potrebbe avere importanti effetti per lo sviluppo del settore. Del resto, ricorda che il disegno di legge già approvato dal Senato ha origine parlamentare e che, tra i firmatari delle diverse iniziative, vi sono numerosi rappresentanti dei Gruppi di opposizione.

Occorre però ora prendere atto delle modifiche apportate al testo nel corso dell'esame svoltosi alla Camera. Si tratta di modifiche che hanno determinato un sostanziale peggioramento dell'impianto normativo e che hanno indotto i rappresentanti dei medesimi Gruppi di opposizione a trasformare il voto di astensione reso al Senato in un voto contrario.

Osserva, quindi, come l'assenza di una organica politica del turismo abbia determinato gravi danni al settore, che ha già registrato una perdita significativa della quota di mercato, valutabile in circa 600 mila arrivi annui in meno. Nel testo in esame, peraltro, sono state soppresse importanti disposizioni concernenti i porti turistici, la balneazione e il demanio marittimo e i bus turistici. Non è stata accolta inoltre la proposta di introdurre nel disegno di legge anche le norme sulle case da gioco. Si tratta di scelte che indicano come non vi sia la volontà di intervenire per rafforzare in modo strutturale il settore turistico. Ci si illude che sia sufficiente affidarsi alle risorse naturali ed artistiche del Paese, sottovalutando la necessità di creare le condizioni per rilanciare l'intero settore con l'obiettivo di intercettare le potenzialità di sviluppo che si presenteranno nel corso dei prossimi anni.

In risposta alla sua richiesta concernente le conclusioni della Conferenza nazionale del turismo è stata inviata dal Ministero una precisazione che rinvia all'intervento svolto in quella sede dal rappresentante del governo, mentre si conferma che non è ancora disponibile il documento conclusivo della stessa Conferenza. È invece indispensabile tener conto dei rilievi che erano stati formulati, anche rispetto al testo del disegno di legge in esame. Si riferisce, in particolare, all'intervento del presidente Ghigo, nella sua qualità di Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, il quale aveva sottolineato l'esigenza di superare normative ormai

obsolete, di realizzare interventi di carattere infrastrutturale non più rinviabili e di equilibrare l'imposizione fiscale per porre gli operatori italiani allo stesso livello di quelli degli altri paesi europei. Occorrerebbe, inoltre, precisare il ruolo delle regioni, tenendo anche conto del parere contrario formulato dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali sui commi da 4 a 8 dell'articolo 2, nonché promuovere, in sede europea, il rilievo normativo del settore come previsto da uno specifico ordine del giorno finora inattuato.

Ritiene che il testo dovrebbe essere modificato per apportarvi i miglioramenti richiamati, considerando che vi sono i tempi per giungere comunque alla approvazione della legge e che la inadeguatezza del testo attuale non può essere certamente imputata alla responsabilità dei Gruppi di opposizione. Propone, infine, di procedere alla audizione del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni.

Il senatore WILDE si associa alle proposte formulate dal senatore Lauro, ricordando come i ritardi nella realizzazione di interventi di carattere strutturale abbiano già danneggiato talune aree del Paese.

Il senatore MUNGARI si sofferma in particolare sugli articoli 2 e 7 del disegno di legge per evidenziare talune incongruenze normative che richiedono interventi modificativi. All'articolo 2, comma 4, è indispensabile sopprimere il carattere vincolante dei pareri delle commissioni parlamentari: del resto, lo stesso rappresentante del governo ha riconosciuto che l'intendimento era di considerare tali pareri come obbligatori e non come vincolanti.

Quanto all'articolo 7, sottolinea l'esigenza di precisare la distinzione tra esercizi di somministrazione e di vendita e, soprattutto, con riferimento al comma 5, rileva come si dia luogo ad una sovrapposizione e ad una confusione tra l'esercizio della professione turistica e quello dell'impresa. Occorre porre rimedio alla incongruenza terminologica e alla mancanza di coordinamento che può determinare effetti negativi in fase attuativa.

Dichiara di condividere, infine, le valutazioni formulate dal senatore Lauro che non consentono di esprimere un giudizio positivo sulla normativa proposta, pur nella consapevolezza del rilievo assunto dalla riforma.

Il senatore CAZZARO osserva che la generalità delle organizzazioni rappresentative delle categorie che operano nel settore del turismo hanno formulato un giudizio complessivamente positivo sul testo in discussione ed hanno auspicato la sua approvazione definitiva. Non quindi una mera indicazione di giungere alla approvazione di una riforma, ma una valutazione riferita allo specifico disegno di legge in esame.

A suo avviso ciò deve essere interpretato come un segnale di disponibilità per una riforma che, pur presentando taluni limiti e potendo essere migliorata in alcuni punti, realizza tuttavia un significativo passo in avanti verso l'obiettivo della definizione di una organica politica nazionale per il turismo. Le norme in esame rappresentano, infatti, il risultato di un lavoro

estremamente approfondito che ha stabilito in modo meditato i rapporti e le competenze tra Stato e regioni in materia. In conseguenza di ciò, sono state mantenute le disposizioni proprie di una legge quadro, mentre saranno le regioni a definire le diverse normative di settore.

Ritiene che la modifica di tale impianto potrebbe rendere difficile l'approvazione definitiva del disegno di legge, anche tenendo conto dei tempi a disposizione. Occorre, quindi, limitarsi alle modifiche di carattere tecnico che si rendono necessarie, in particolare sulla norma di copertura finanziaria.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 23 GENNAIO 2001

512^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE REFERENTE*

(4606) DANIELE GALDI. – *Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale*

(4618) BONATESTA ed altri. – *Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale*

(4627) TOMASSINI e BRUNI. – *Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE, non essendo pervenuta alcuna richiesta di intervento nella discussione generale, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

(1578) NOVI ed altri. – *Norme in materia di rendita vitalizia*

(2069) RECCIA ed altri. – *Sanatoria degli effetti prodotti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, in materia di riconoscimento di rendite vitalizie*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE, non essendo pervenuta alcuna richiesta di intervento nella discussione generale, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive della riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare (n. 822)

(Esame e rinvio)

Il senatore DUVA, relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo è stato adottato sulla base dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 133

del 1999, che dispone che entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal medesimo articolo, e nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari possano essere emanate disposizioni integrative o correttive. In tale senso le norme proposte modificano il decreto legislativo n. 47 del 2000, introducendo elementi di chiarificazione connessi in particolare al regime transitorio, finalizzati ad evitare vertenzialità, nonché la possibile lesione di diritti. Complessivamente ritiene la portata dello schema di decreto limitata, riconducibile nella sfera del coordinamento formale. In particolare norme di natura chiarificatrice, di cui va valutato l'impatto sui destinatari, sono contenute nell'articolo 1, relativo agli accantonamenti dei fondi di quiescenza e previdenza; nell'articolo 4, relativo alla disciplina tributaria dei fondi pensione in regime di prestazioni definite e delle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita; e nell'articolo 11, relativo all'imposta sostitutiva sui redditi derivanti da rendimenti delle prestazioni pensionistiche complementari.

Riferibili a mere modifiche di termini sono invece gli articoli 2, 6, 9, 12 e 13. Quest'ultimo articolo in particolare sposta al 1 gennaio 2001 la decorrenza di alcune disposizioni del decreto legislativo 47 del 2000, previste originariamente al 1° giugno 2000 dall'articolo 19, comma 1.

Un approfondimento merita l'articolo 5, relativo al regime tributario dei fondi pensione già istituiti alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992, per il significativo effetto che la norma può esercitare sui destinatari.

Per quanto concerne gli aspetti tecnico-normativi rileva che la materia trattata non presenta correlazioni con l'ordinamento comunitario, né con quello regionale.

Ritiene pertanto possibile l'espressione di un parere favorevole, con osservazioni in relazione: al miglioramento della funzionalità della commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), che si configura come organo di garanzia; allo snellimento delle procedure di approvazione delle modifiche dei regolamenti dei fondi aperti conseguenti all'introduzione delle forme pensionistiche individuali, prevedendo la possibilità per la COVIP di utilizzare il meccanismo del silenzio assenso; infine alla previsione della possibilità di eliminare l'imposta di bollo in ordine ad istanze e documenti allegati da presentarsi da parte dei fondi pensione per il rilascio dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione ed approvazione, analogamente a quanto già previsto per le ONLUS.

Ribadisce in conclusione la necessità di eliminare le differenze attualmente esistenti tra lavoratori dipendenti, per i quali la costruzione di forme di previdenza complementare è subordinata alla preventiva stipulazione di accordi, e lavoratori autonomi e, più in generale, considera la necessità di ridurre i vincoli ed aumentare gli incentivi al fine di consentire l'affermazione della previdenza complementare come secondo pilastro del sistema previdenziale.

Auspica che nel prossimo Parlamento possa svilupparsi una riflessione più generale su questo importante tema, con il completamento dei primi passi attuati in questa legislatura.

Il senatore MULAS rileva che l'orientamento del Governo di sviluppare il secondo pilastro della previdenza viene attivato con un meccanismo decisamente tortuoso, in quanto più utile ed efficace sarebbe stato un provvedimento legislativo lineare e di facile applicazione. Auspica quindi che il prossimo Parlamento possa meglio sviluppare tale percorso.

Sul merito dello schema di decreto giudica troppo elevata l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 5, e, con riferimento all'articolo 7, lamenta la carenza di disposizioni in relazione al riscatto dell'imposta capitalizzata nel caso di lavoratrice madre o di dimissioni successive alla maternità. Ritiene inoltre poco chiari i riferimenti alla legge n. 223 del 1991 e al rapporto di lavoro individuale che pongono eccessivi vincoli ai soggetti favorevoli all'utilizzazione della forma previdenziale alternativa.

Il prosieguo dell'esame è rinviato ad una successiva seduta.

La seduta termina alle ore 15,45.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 23 GENNAIO 2001

373^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Fumagalli Carulli.**La seduta inizia alle ore 15,20.***IN SEDE DELIBERANTE**

(4937) Deputati BOLOGNESI ed altri. Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore, approvato dalla Camera dei deputati

(4718) CARELLA ed altri. - Promozione delle terapie antalgiche

(Discussione congiunta e rinvio)

Il presidente CARELLA ricorda che i disegni di legge in titolo erano già stati assegnati in sede deliberante a questa Commissione.

Nella seduta del 17 gennaio 2001, dopo lo svolgimento della relazione illustrativa, a seguito di richiesta presentata dal prescritto numero di senatori, era stata disposta, a norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, la rimessione all'Assemblea.

Successivamente, maturata l'unanime convinzione circa l'opportunità di proseguire l'esame in sede deliberante, il Presidente del Senato disponeva, in data 19 gennaio, una nuova assegnazione in sede legislativa.

Il presidente Carella propone quindi di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte, fatta salva la possibilità per i senatori che lo richiedano di intervenire ad integrazione della discussione generale.

La Commissione concorda.

La senatrice Carla CASTELLANI, intervenendo ad integrazione della discussione generale, precisa in primo luogo, anche al fine di sdrammatizzare l'atmosfera che si è creata intorno al provvedimento in discussione, che fin dalla mattina di giovedì 18 gennaio i Gruppi aderenti alla Casa

delle Libertà avevano deciso di proseguire la discussione in sede deliberante. Tale decisione quindi non è stata certamente assunta sotto la pressione di iniziative come le dichiarazioni del responsabile del Tribunale dei diritti del malato, fuorvianti nel merito delle affermazioni e minacciose nel metodo e nello stile, non certamente degne della tradizione di civiltà e di impegno che caratterizza questa associazione.

Nel merito del provvedimento in titolo il Gruppo di Alleanza Nazionale condivide totalmente la necessità di un intervento legislativo idoneo a semplificare e favorire la somministrazione di medicinali per le terapie antalgiche ai malati con sindrome dolorosa severa. Nell'osservare però che la maggioranza avrebbe potuto dimostrare lo stesso impegno anche in occasione dell'esame dei più articolati provvedimenti, alcuni dei quali presentati dall'opposizione, in materia di cure palliative e assistenza domiciliare integrata ai malati terminali, la senatrice Carla Castellani ritiene che il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati presti il fianco ad alcune critiche che giustificano interventi emendativi, in particolare per quanto riguarda l'individuazione delle professioni sanitarie abilitate alla somministrazione di questi medicinali, e per quanto riguarda l'individuazione dei destinatari delle sanzioni amministrative di cui al nuovo testo del comma 5 dell'articolo 45 del Testo Unico sugli stupefacenti.

Il presidente CARELLA, con riferimento a quanto affermato dalla senatrice Carla Castellani all'inizio del suo intervento, precisa come fin dalle 11 di mattina di giovedì 18 gennaio il senatore Tomassini gli avesse comunicato che i Gruppi aderenti alla Casa delle Libertà valutando il quadro complessivo in cui si collocava il provvedimento in titolo, avevano deciso di associarsi alla richiesta di continuarne la discussione in sede deliberante.

Il senatore MANARA ribadisce la validità, in linea di principio, delle argomentazioni da lui svolte nella seduta del 17 gennaio a sostegno di un passaggio del disegno di legge n. 4937 in Assemblea, al fine di impegnare la complessiva valutazione del Senato su un provvedimento di così grande rilievo sociale.

Tuttavia la Lega Nord ha ritenuto di dover accedere alle proposte di tornare in sede deliberante nell'interesse della rapida conclusione dell'*iter* di un disegno di legge tanto atteso dai malati, e che la sua parte politica condivide completamente nel merito.

Il senatore DE ANNA, ricordando come il provvedimento in titolo interessi un elevatissimo numero di cittadini sofferenti, esprime la propria soddisfazione, in coerenza con quanto da lui già affermato nella seduta del 17 gennaio, per il fatto che si sia potuto concordare sull'adozione di una strada procedurale privilegiata. Ciò non vuol dire naturalmente che il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati sia esente da critiche, anche se la necessità di concluderne rapidamente l'*iter* deve far premio sulla possibilità di migliorare il testo.

Il senatore TOMASSINI ringrazia il presidente Carella per la corretta ricostruzione storica delle vicende che hanno portato alla riassegnazione in sede deliberante.

Il disegno di legge in discussione rappresenta certamente un passo importante per lo sviluppo anche in Italia della medicina antalgica, che interessa non meno di 300.000 pazienti, anche se sarebbe necessario un approccio ben altrimenti organico al problema, come quello proposto dai disegni di legge presentati da diversi Gruppi in materia di cure palliative, e che non sono arrivati a conclusione certamente non per responsabilità dei Gruppi d'opposizione.

In particolare egli osserva che sarebbe opportuno promuovere un'adeguata preparazione anche dei medici di base sulla problematica della terapia del dolore, anche per favorire corrette valutazioni sul ricorso a queste metodiche.

L'oratore osserva poi che un punto debole del disegno di legge in titolo, in relazione al quale i senatori del Gruppo Forza Italia hanno presentato uno specifico ordine del giorno, è quello di una insufficiente semplificazione del sistema di documentazione e archiviazione per la prescrizione, l'acquisto e la somministrazione di farmaci analgesici oppiacei. In proposito egli osserva come lo stesso Presidente della Commissione, in una recente trasmissione radiofonica, abbia affermato la necessità di superare il carattere formalistico e burocratico di molte norme che regolano l'amministrazione sanitaria, spesso vecchie di decenni, che contribuiscono a creare situazioni paradossali, in cui ad esempio si rinuncia molto spesso a prescrivere un antidolorifico pur di evitare complicati adempimenti burocratici, a ciascuno dei quali è connessa una responsabilità penale.

In definitiva il senatore Tomassini preannuncia quindi il voto favorevole, pur con le predette riserve, dei senatori di Forza Italia.

Il senatore BRUNI esprime il suo compiacimento per la prossima approvazione di un disegno di legge che si iscrive nella stessa filosofia cui erano ispirati i disegni di legge da lui presentati in materia di cure palliative; non vi è dubbio peraltro che il testo approvato dalla Camera dei deputati presenti numerosi punti deboli sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello dell'organizzazione sanitaria per cui, anche se dovesse prevalere la volontà di non emendarlo, è comunque auspicabile che il Governo assuma precisi impegni di fronte al Senato per una corretta applicazione della nuova normativa.

Il presidente CARELLA dichiara quindi chiusa la discussione generale.

La relatrice BETTONI BRANDANI esprime in primo luogo il suo più vivo compiacimento per il ritorno in sede deliberante dei provvedimenti in titolo.

Con riferimento a quanto affermato dai senatori Carla Castellani, Tomassini e Bruni, circa la mancata approvazione di una normativa più or-

ganica sulle terapie antalgiche, la relatrice fa presente come l'istituzione di specifiche unità operative sia competenza della programmazione regionale, alla quale già è stato dato un sufficiente quadro di riferimento attraverso il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito dalla legge n. 39 del 1999, relativo al piano per la realizzazione degli *hospice* e alla destinazione di risorse per l'assistenza domiciliare per i pazienti in fase critica. La relatrice fa presente che alcune regioni, come la Toscana, hanno già istituito delle unità di cure palliative.

Indubbiamente però resta difficile favorire lo sviluppo delle terapie antalgiche in presenza di una legislazione che pone ostacoli eccessivi all'utilizzazione dei farmaci analgesici oppioidi, tantomeno giustificati in quanto le ultime generazioni di tali farmaci consentono modalità di somministrazione che ne facilitano fortemente l'utilizzazione da parte del medico responsabile del ricorso a tali terapie.

La relatrice conclude quindi auspicando una rapida approvazione del disegno di legge.

Il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI ribadisce quanto da lei già affermato nella scorsa seduta circa il fatto che il testo approvato dalla Camera dei deputati, pur di iniziativa parlamentare, prende origine da un emendamento presentato ad altro disegno di legge dal Governo, e che pertanto non può che stare particolarmente a cuore a questo Esecutivo, anche perché indubbiamente coerente con la filosofia che ispira qualificanti programmi del Ministro della sanità, come quello per l'ospedale senza dolore. Ella si associa pertanto all'auspicio formulato dalla relatrice per una rapida approvazione definitiva del testo proveniente dalla Camera dei deputati.

Non essendo stati presentati emendamenti, il presidente CARELLA rinvia il seguito della discussione alla seduta di domani per l'esame di ordini del giorno e per la votazione degli articoli e del provvedimento nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE

(123-252-1145-2246-2653-B) *Disciplina della professione di odontoiatra*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri, modificato dal Senato ed unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri; Di Orio ed altri; Mazzuca Poggiolini; Bettamio ed altri e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore Roberto NAPOLI, rinviando a quanto già da lui esposto nella precedente lettura circa la tormentata vicenda legislativa che ha determinato l'inadempienza dell'Italia rispetto alle normative comunitarie concernenti la professione odontoiatrica. Il relatore ritiene che la Commissione debba valutare realisticamente quale sia

la strada migliore per arrivare entro la fine della legislatura in corso alla soluzione di una questione così annosa e che mette il nostro Paese a rischio di una censura in sede europea. Non è un mistero che la difficoltà di giungere ad un'approvazione definitiva è stata determinata dalla presenza in questo settore di numerosi interessi contrastanti, che si rivela anche nelle opposte sollecitazioni che i componenti della Commissione hanno ricevuto in questi giorni dalle categorie interessate ad approvare senza modifiche il testo proveniente dalla Camera dei deputati, ovvero ad operarne un radicale stravolgimento.

A suo parere sarebbe opportuno che la Commissione accedesse alla richiesta formulata da tutte le associazioni di categoria di svolgere un'audizione informale, al fine di valutare i problemi tuttora oggetto di controversia. Sulla base di tale audizione sarà possibile chiarire se il testo dovrà essere approvato senza ulteriori modifiche, ovvero se esista la possibilità e lo spazio per qualche miglioramento, nel quale ultimo caso sarà a suo parere indispensabile chiedere il passaggio alla sede deliberante.

La proposta del relatore di svolgere un'audizione informale è condivisa dai senatori DE ANNA e Carla CASTELLANI (i quali ritengono peraltro che il testo approvato dalla Camera dei deputati rappresenti il massimo punto di mediazione possibile tra le tante esigenze contrastanti che si riscontrano nel mondo dell'odontoiatria), dal senatore BRUNI (il quale auspica che su alcuni punti possano essere ricercate soluzioni più equilibrate), e dal senatore ZILIO.

Il presidente CARELLA ritiene che le associazioni possano essere convocate per la prossima settimana per un'audizione informale in Ufficio di Presidenza allargato, aperta naturalmente a tutti i membri della Commissione.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 23 GENNAIO 2001

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,15.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO

Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati

S. 4339-B Governo

(Parere alla 10ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del disegno di legge in esame.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, dopo aver ricordato che sul provvedimento la Commissione si è già espressa con due pareri, resi il 1º marzo 2000 alle Commissioni riunite 8ª e 10ª del Senato e il 15 novembre 2000 alla X Commissione della Camera, si limita a illustrare, tra le disposizioni modificate dalla Camera, quelle che presentano maggiore interesse per il sistema regionale.

Si sofferma, in particolare, sull'articolo 19, che, intervenendo sulla problematica dell'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti, prevede l'emanazione di un Piano nazionale di linee guida, adottato dal Ministro dell'industria, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, piano a cui devono conformarsi le regioni nella loro attività programmatica. Al riguardo, egli osserva che il piano di cui si tratta, in considerazione della sua natura di strumento di coordinamento dell'attività normativa e amministrativa delle regioni, deve essere disciplinato, dal punto di vista procedurale e sostanziale, nel rispetto dei principi che regolano l'attività statale di indirizzo e coordinamento.

Ciò premesso, propone che la Commissione deliberi di esprimere parere favorevole con la suddetta osservazione.

La Commissione approva.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA

Disciplina degli istituti di ricerca biomedica

Nuovo testo C. 3856-B Governo

(Parere alla XII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del disegno di legge in titolo.

Il senatore Vittorio PAROLA (DS), *relatore*, riferisce sul provvedimento, soffermandosi sulle modifiche apportate dal Senato e su quelle scaturite dall'esame svolto in sede referente dalla XII Commissione della Camera. In particolare, per quanto concerne l'articolo 1, l'unica modifica attiene alla denominazione, che è mutata da istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in istituti di ricerca biomedica.

Nell'articolo 3, il comma 3 definisce l'organizzazione degli istituti di diritto pubblico imperniata sul comitato di indirizzo, con compiti di programmazione generale, formato da cinque esperti: rispetto al testo approvato dalla Camera è stata modificata la composizione in quanto, anziché due membri scelti dalle regioni e uno d'intesa tra sindaco e presidente della provincia, in cui ha sede l'istituto, si prevede ora che i tre membri siano designati dalle regioni interessate; il comitato è presieduto dal direttore generale, nominato dal Ministro della sanità d'intesa con la regione. Altre innovazioni che il relatore evidenzia con riferimento all'articolo 3 concernono il rapporto di lavoro con il direttore scientifico, in quanto il Senato aveva approvato un testo che prevedeva la possibilità di un rapporto anche non esclusivo, mentre la XII Commissione della Camera ha riproposto ora il principio di esclusività, che nel caso di lavoratori dipendenti o docenti universitari comporta il collocamento in aspettativa senza assegni. Si prevede poi che gli istituti di diritto privato, ai fini dell'adeguamento dei rispettivi ordinamenti al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, richiedano per l'assunzione del personale sanitario gli stessi requisiti previsti dal medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992, per le corrispondenti qualifiche.

In conclusione, il relatore formula la seguente proposta di parere, che ribadisce sostanzialmente il parere già reso alla 12^a Commissione del Senato lo scorso 26 settembre:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3856-B, recante disciplina degli istituti di ricerca biomedica;

PREMESSO

che il testo appare coerente con i principi della sussidiarietà orizzontale (prevedendo la possibilità che gli istituti di ricerca biomedica abbiano personalità sia di diritto privato che di diritto pubblico) e della sussidiarietà verticale, attraverso il coinvolgimento delle regioni sia nella definizione degli atti normativi fondamentali e del quadro ordinamentale complessivo (parere della Conferenza Stato-regioni nell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, intesa nella Conferenza medesima sui criteri per il riconoscimento degli istituti e per l'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento per il raccordo dell'attività degli istituti di ricerca biomedica con la programmazione regionale), sia nella gestione degli istituti (nomina di tre componenti del comitato di indirizzo, parere sui provvedimenti ministeriali di revoca del riconoscimento);

ciò premesso,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE».

La Commissione approva.

Prevenzione degli infortuni nello sci

Testo unificato C. 2388 e abb.

(Parere alla VII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – parere favorevole con condizione e osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 30 novembre scorso.

Il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto-LVA), *relatore*, presenta la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2388 e abb.,
in materia di prevenzione degli infortuni nello sci;

PREMESSO CHE:

è da condividere la finalità di prevenire gli infortuni nell'esercizio della pratica non agonistica dello sci, assicurando condizioni soggettive e oggettive di sicurezza;

deve peraltro rilevarsi che il testo in esame interferisce, in termini non chiari, con l'autonomia legislativa delle regioni in settori e materie quali il turismo e la pianificazione del territorio;

il testo, inoltre, presenta definizioni generiche (si veda la nozione di area sciabile protetta di cui all'articolo 2) e formulazioni di dubbia valenza ed efficacia prescrittiva (si veda l'articolo 6, in tema di comportamento dello sciatore);

l'introduzione dell'obbligo di utilizzo del casco protettivo, anche nell'ipotesi di competizioni di sci di fondo e in ogni caso per i minori di quindici anni, introduce elementi di rigidità sui quali è opportuna un'attenta riflessione, tenuto conto, in particolare, dei profili connessi alla fase del controllo e dell'applicazione delle sanzioni; parimenti dicasi per quanto concerne la possibilità di prevedere un apposito patentino per l'accesso alle piste che presentano un particolare grado di pericolosità (articolo 8);

cìò premesso,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

a condizione che, previa soppressione dei commi 2 e 3 dell'articolo 1, l'articolo 13 sia sostituito dal seguente:

«Art. 13.

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute a adeguare la propria normativa alle disposizioni che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano perseguono le finalità della presente legge con propri atti normativi nel rispetto delle attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.»

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 2 si ritiene necessario elaborare una nozione più puntuale del concetto di area sciabile protetta;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di attenuare gli interventi normativi di tipo precettivo di cui all'articolo 7, valorizzando piuttosto forme alternative di prevenzione come quelle di cui all'articolo 11, peraltro già attivabili anche in sede amministrativa;

c) con riferimento all'articolo 8 si ritiene che debba essere attentamente valutata la previsione di strumenti come il patentino ivi contemplato, particolarmente sotto il profilo dei costi burocratici che essi comporterebbero per le regioni e gli enti locali;

d) con riferimento all'articolo 12, si condivide pienamente l'esigenza di una segnaletica uniforme sulle aree sciabili, ma si rappresenta

la necessità che siano adottate segnaletiche definite a livello internazionale».

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS-U) chiede un chiarimento in ordine all'osservazione di cui alla lettera *b*), dichiarandosi perplesso rispetto ad una eventuale attenuazione dell'obbligo di utilizzo del casco nel caso dei minori di anni quindici.

Il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto-LVA), *relatore*, rispondendo al senatore Pizzinato, sottolinea che, a suo avviso, in una pratica caratterizzata da finalità di tipo ludico e ricreativo quale quella dello sci non agonistico dovrebbe essere privilegiata un'impostazione volta a valorizzare la logica dell'autoresponsabilità individuale, anziché prevedere interventi di tipo prescrittivo, che comporterebbero un oneroso e complicato sistema di controlli, oltretutto di dubbia efficacia sul piano concreto.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole, con condizione ed osservazioni, del relatore.

La seduta termina alle ore 13,35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Indagine conoscitiva sul ruolo delle regioni e delle autonomie nel processo di riforma istituzionale dell'Unione europea:

Audizione di una rappresentanza dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM)

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 23 GENNAIO 2001

Presidenza del Presidente
Mario LANDOLFI

Intervengono il dottor Silvano Moffa, Presidente della Provincia di Roma e componente della presidenza dell'UPI, l'onorevole Paolo Raffaelli, sindaco di Terni, la dottoressa Gaia Grossi, Assessore all'istruzione, diritto allo studio, formazione professionale della Regione Umbria, la dottoressa Chiara Boni, Assessore alla comunicazione, informazione, nuove tecnologie informative della Regione Toscana, il dottor Francesco Sciarretta, Assessore all'agricoltura della regione Abruzzo, il dottor Giorgio Pozza, Assessore della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico del punto dell'ordine del giorno che prevede un'audizione.

Seguito dell'esame del nuovo regolamento dell'Accesso (rel. Zilio)

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il senatore Giancarlo ZILIO (PPI), *Relatore*, rileva che la Commissione è tuttora in attesa di un riscontro da parte del Presidente delle Ca-

mere, ai quali era stato trasmesso il testo del nuovo Regolamento dell'Accesso, prima della sua approvazione finale. Rappresenta pertanto l'opportunità di rinviare ulteriormente il seguito dell'esame in titolo, e quella di un sollecito in proposito.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, conviene con le osservazioni del relatore, e, nel rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame, si riserva di sollecitare le Presidenze delle Camere.

Seguito dell'esame del Piano per la Nuova Rai Tre, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 249 del 1997 (rel. Falomi): Audizione di rappresentanti degli enti locali
(Svolgimento dell'audizione e conclusione)

La Commissione inizia l'audizione in titolo.

L'Assessore della Regione Umbria, Gaia GROSSI, svolge una relazione e deposita un documento convenuto nella sede della Conferenza dei Presidenti delle Regioni. Svolgono altresì relazioni l'onorevole Paolo RAFFAELLI, Sindaco di Terni, il quale deposita un documento dell'ANCI e dell'UPI, e il dottor Silvano MOFFA, Presidente della provincia di Roma e componente della Presidenza dell'UPI. Intervengono quindi l'Assessore della Regione Abruzzo, Francesco SCIARRETTA, e l'Assessore della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Giorgio POZZA.

Pongono quindi quesiti e svolgono considerazioni il senatore Guido Cesare DE GUIDI (DS), ed il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*. Ad essi replicano l'Assessore della Regione Umbria, Gaia GROSSI, e l'onorevole Paolo RAFFAELLI, Sindaco di Terni. Svolgono ulteriori interventi l'Assessore della Regione Toscana, Chiara BONI, e l'Assessore della Regione Abruzzo Francesco SCIARRETTA.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo, e ricorda che la Commissione è convocata per domani, mercoledì 24 gennaio, alle 14.

La seduta termina alle ore 14.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 23 GENNAIO 2001

Presidenza del Presidente
Giuseppe LUMIA

La seduta inizia alle ore 10.

Audizione del sostituto procuratore della Repubblica DDA di Catania, dottor Nicola Marino

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, propone di svolgere l'audizione in titolo in seduta segreta.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 13,45.

Presidenza del Presidente
Giuseppe LUMIA

La seduta inizia alle ore 13,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito dell'audizione del Sottosegretario di Stato all'Interno, senatore Massimo Brutti

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, dopo una breve illustrazione dei temi affrontati nel corso della precedente seduta in cui si è svolta la prima parte dell'audizione del Sottosegretario di Stato all'Interno, senatore Massimo Brutti, passa la parola allo stesso Sottosegretario per il seguito della sua esposizione.

Dopo l'intervento del Sottosegretario all'Interno, senatore Massimo Brutti, pongono quesiti il senatore Roberto CENTARO (FI), il senatore Michele FIGURELLI (DS) e il deputato Filippo MANCUSO (FI).

A conclusione delle risposte fornite dal Sottosegretario Brutti, il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 23 GENNAIO 2001

216^a seduta

Presidenza del Presidente
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,10.

(4831) MELONI ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano
(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LUBRANO DI RICCO riferisce sul provvedimento in titolo, proponendo la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(4927) Partecipazione italiana al quinto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PASTORE, ricordato il contenuto del disegno di legge in titolo, propone la formulazione di un parere non ostativo.

La Sottocommissione consente.

(1456-B) MANZI ed altri. – Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Riferisce il presidente ANDREOLLI, in sostituzione del relatore designato Besostri, il quale, illustra le modifiche introdotte dall'altro ramo

del Parlamento al disegno di legge in titolo, propone la formulazione di un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(Doc. XXII, n. 72) SEMENZATO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle morti e malattie dei militari italiani connesse agli effetti radioattivi e tossici dell'uranio impoverito

(Parere su nuovo testo alla 4ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato)

Il senatore PASTORE, in sostituzione del relatore designato Pinggera, propone la formulazione di un parere non ostativo sul testo in titolo a condizione che il primo comma dell'articolo 3 venga riformulato e reso coerente con quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 162 del Regolamento.

Il presidente ANDREOLLI osserva l'inopportunità di un uso eccessivo dello strumento della Commissione d'inchiesta.

La Sottocommissione conviene con la proposta di parere illustrata dal relatore.

(4176) Disciplina generale dell'attività teatrale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Napoli ed altri; Sbarbati ed altri; Burani Procaccini e Del Barone; Follini ed altri

(1459) MANCONI. – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada

(3685) CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA. – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada

(4041) Athos DE LUCA. – Norme per la valorizzazione e la disciplina degli artisti di strada

(735) SERVELLO. – Nuove norme in materia di teatro di prosa

(Parere su testo unificato ed emendamenti alla 7ª Commissione: Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente ANDREOLLI che illustra il testo unificato dei provvedimenti in titolo.

Prende quindi la parola il senatore PASTORE il quale, rilevata l'improprietà dell'uso dello strumento della società per azioni per le finalità previste dal Capo II del testo in titolo, ne chiede la rimessione dell'esame alla sede plenaria.

Così resta stabilito.

(4841) ASCIUTTI ed altri. – *Contributo straordinario per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi*

(4842) PAGANO ed altri. – *Contributo straordinario per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi*

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente ANDREOLLI che propone, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(4864) Deputati JERVOLINO RUSSO ed altri. – *Norme relative all'iscrizione ai corsi universitari*, approvato dalla Camera dei deputati

(4631) BEVILACQUA ed altri. – *Integrazione alla legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accesso ai corsi universitari»*

(4645) BERGONZI. – *Norme per gli accessi universitari*

(4874) ASCIUTTI. – *Integrazione alla legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari»*

(Parere su testo unificato ed emendamenti alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato e con osservazioni)

Il relatore ANDREOLLI illustra il testo unificato e gli emendamenti ad esso riferiti proponendo di richiamare la Commissione di merito al rigoroso rispetto della normativa comunitaria in materia.

Il senatore PASTORE osserva che le previsioni contenute nel testo non possono in alcun modo essere interpretate come tali da sanare la posizione di coloro che, pur avendo ottenuto la sospensiva, si vengano a trovare soccombenti nel giudizio di merito.

Il relatore ANDREOLLI propone quindi di formulare un parere non ostativo sul testo unificato e sugli emendamenti ad esso riferiti a condizione che venga chiarito che la disciplina non può predeterminare posizioni soggettive sulle quali il giudice amministrativo non si sia ancora pronunciato ovvero porsi in contrasto con pronunce di merito già intervenute, pena l'evidente lesione del principio di eguaglianza e l'alterazione dei rapporti tra funzione legislativa e giurisdizione.

La Sottocommissione conviene con la proposta del relatore integrata con le osservazioni e le condizioni emerse nel corso del dibattito.

(377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B) Riforma della legislazione nazionale del turismo, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; Athos De Luca; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri; d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni)

Il presidente ANDREOLLI, dopo aver illustrato le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, osserva che l'articolo 2, nei commi da 4 ad 8, prevede una fonte normativa atipica che, del tutto inopportuna, vincola l'autonomia legislativa delle singole regioni, imponendo alle medesime di adeguare la propria legislazione ai contenuti di tale fonte. Rileva quindi l'assoluta improprietà della previsione contenuta nel comma 4 del citato articolo 2, nella parte in cui subordina l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri alla espressione di un parere vincolante da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Propone pertanto la formulazione di un parere non ostativo a condizione che quest'ultima previsione venga espunta.

La Sottocommissione conviene con la proposta di parere avanzata dal relatore.

(4339-B) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore PASTORE, in sostituzione del relatore designato Besostri, illustra le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, proponendo la formulazione di un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,40.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 23 GENNAIO 2001

129^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 10^a Commissione:

(377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B) Riforma della legislazione nazionale del turismo, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; Athos De Luca; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri; d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e modificato dalla Camera dei deputati: nulla osta;

alla 12^a Commissione:

(4937) Deputati BOLOGNESI ed altri. – Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore, approvato dalla Camera dei deputati: nulla osta con osservazioni;

(4718) CARELLA ed altri. – Promozione delle terapie antalgiche: nulla osta con osservazioni.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 23 GENNAIO 2001

307^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 15,30.

(4941) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura

(Parere alle Commissioni 2^a e 6^a riunite su emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sugli emendamenti 1.1271 e 1.1272)

Il senatore MORANDO, in sostituzione del relatore Caddeo, fa presente che si tratta degli emendamenti al decreto-legge recante l'interpretazione delle disposizioni in materia di usura. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti Tit.1, Tit.2, Tit.3, Tit.4, 1.1200, 1.2, 1.1201, 1.3, 1.1228, 1.7, 1.9, 1.1229, 1.1230, 1.11, 1.12, 1.1202, 1.13, 1.1203, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.1231, 1.22, 1.25, 1.31, 1.1232, 1.1207, 1.237, 1.1208, 1.1209, 1.238, 1.239, 1.1239, 1.240, 1.1240, 1.1248, 1.1245, 1.1256, 1.1217, 1.1267, 1.1266, 1.1265, 1.1264, 1.1221, 1.1181, 1.1183, 1.1185, 1.1186, 1.1187, 1.1189, 1.1190, 1.0.2 e 1.0.3, che – nel modificare la natura interpretativa delle disposizioni – potrebbero implicare la restituzione di quote di interessi relative ad esercizi pregressi, con oneri a carico del bilancio dello Stato; più specificamente, ritiene presente un effetto sui conti pubblici seppur di difficile quantificazione, dipendendo dalle caratteristiche dei singoli mutuatari.

Rileva poi che gli emendamenti 1.1271, 1.33, 1.35, 1.1206, 1.36, 1.37, 1.38, 1.40, 1.1233, quelli da pagina 59 fino a pagina 246 del fascicolo, gli emendamenti 1.1235, 1.1210, 1.1242, 1.1237, 1.1234, 1.1211, 1.1272, 1.1244, 1.1243, quelli da pagina 325 fino a pagina 745, da pagina

750 fino a 905, da pagina 915 fino a 940, da pagina 942 fino a pagina 1221 e gli emendamenti 1.1246, 1.1252, 1.1226, 1.1258, 1.1259, 1.1257, 1.1260, 1.1255, 1.1261, 1.1262, 1.1263, 1.1219, 1.1220, 1.1218, 1.1254, 1.1222, 1.1268 e 1.0.1 modificano alcuni parametri della ricontrattazione. Al riguardo sembra necessario un approfondimento, anche valutando l'opportunità di richiedere la relazione tecnica sugli emendamenti 1.1271 e 1.1272, al fine di acquisire ulteriori indicazioni sugli eventuali effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato derivanti da modifiche delle condizioni di ricontrattazione.

Il sottosegretario MORGANDO concorda con le osservazioni del senatore Morando in ordine agli emendamenti che possono implicare effetti sugli esercizi già chiusi, esprimendo al riguardo il proprio avviso contrario. Ritiene, altresì, opportuno richiedere un approfondimento degli emendamenti 1.1271 e 1.1272, al fine di valutare eventuali oneri a carico del bilancio dello Stato: al riguardo, nel ricordare che la relazione tecnica sul testo del decreto-legge richiama gli effetti indiretti positivi sul bilancio dello Stato derivanti dall'aumento del reddito disponibile, fa presente che il meccanismo che garantisce la neutralità finanziaria del testo dovrebbe operare anche nel caso di modifiche delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

La Sottocommissione delibera quindi di richiedere la relazione tecnica sugli emendamenti 1.1271 e 1.1272 e di rinviare l'esame anche dei restanti emendamenti.

(4947) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante disposizioni per la distruzione delle proteine animali ad alto rischio. Per quanto di competenza, occorre acquisire indicazioni sulla sussistenza delle risorse richiamate all'articolo 6, comma 1, lettere *a*) (Fondo per la protezione civile) e *c*) (Fondo per l'agricoltura). Sembra poi opportuno chiarire i criteri in base ai quali le eventuali riassegnazioni previste dall'articolo 6, comma 2, sono destinate ad alimentare i Fondi per la protezione civile e per l'agricoltura.

Il sottosegretario MORGANDO, dopo aver confermato la sussistenza delle risorse richiamate per la copertura, dichiara che il Governo si riserva di valutare la compatibilità di tale copertura – per la parte relativa al Fondo per la protezione civile – con gli impegni presi nel corso dell'esame della legge finanziaria a favore delle zone alluvionate. Conferma che le eventuali entrate derivanti dalla vendita dei prodotti per i quali

viene previsto l'ammasso confluiscono ai richiamati fondi ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

La Sottocommissione esprime, quindi, su proposta del relatore, parere di nulla osta.

(4851) Deputati DE BIASIO CALIMANI ed altri. – Restauro Italia: programmazione pluriennale degli interventi per la tutela e lo sviluppo di itinerari e aree di rilevanza storico-culturale e ambientale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 7^a e 13^a riunite. Rinvio dell'esame)

Su proposta del sottosegretario MORGANDO, la Sottocommissione rinvia l'esame del disegno di legge.

(4027-B) Partecipazione italiana alla XII ricostituzione dell'IDA (International Development Association) e alla VIII ricostituzione del Fondo africano di sviluppo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che il disegno di legge, che autorizza la partecipazione dell'Italia alla XII ricostituzione dell'IDA e all'VIII ricostituzione del Fondo africano di sviluppo, è stato già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati per aggiornare le clausole di copertura (per quanto riguarda gli oneri a decorrere dal 2001) al nuovo fondo globale 2001-2003. Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(4927) Partecipazione italiana al quinto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che il disegno di legge, di iniziativa governativa, prevede la partecipazione italiana al quinto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa. Per quanto di competenza, segnala che, analogamente ai precedenti provvedimenti recanti aumenti di capitale della suddetta Banca, l'onere, che riveste carattere del tutto eventuale, è posto a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie, in quanto, come evidenziato nella relazione al disegno di legge, la partecipazione all'aumento di capitale è attuata mediante la sottoscrizione di nuovi titoli di partecipazione, che non comporta presumibilmente la necessità di esborsi finanziari, svolgendo in effetti funzione di garanzia da parte del Paese sottoscrittore.

Il sottosegretario MORGANDO concorda con le considerazioni del relatore.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

Schema di decreto legislativo concernente il riordino del reclutamento dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza (n. 817)
(Osservazioni alla 6^a Commissione)

Riferisce il presidente COVIELLO, il quale fa presente che si tratta dello schema di decreto legislativo che, in attuazione della legge-delega n. 78 del 2000, riordina la disciplina del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza. Per quanto di competenza, segnala che lo schema contiene numerose disposizioni suscettibili di effetti finanziari. La relazione tecnica che accompagna il provvedimento sostiene la neutralità finanziaria dello stesso, affermando che gli oneri indotti negli anni 2002-2004 risultano compensati da alcune riduzioni di posizioni organiche (nel ruolo sovrintendenti). Al riguardo, sottolinea che l'impostazione seguita dalla relazione tecnica è quella di calcolare gli oneri aggiuntivi rispetto alla legislazione vigente derivanti dagli avanzamenti e dalla rideterminazione delle consistenze organiche, non sulla base del raffronto con gli organici di fatto esistenti, bensì rispetto a quelli di diritto, corrispondenti al volume organico massimo già previsto dalle leggi vigenti e a un certo ammontare di spesa potenziale che non riflette la spesa effettivamente sostenuta per tale personale. In relazione a tale metodologia di stima, che non risulta coerente con i criteri normalmente seguiti per il calcolo degli oneri di personale nel pubblico impiego, è opportuna una valutazione da parte della Sottocommissione.

Occorre inoltre evidenziare una serie di disposizioni che disciplinano la nomina in ruolo degli ufficiali in servizio permanente e che sembrano consentire collocamenti in posizioni eccedentarie rispetto alla consistenza organica: si vedano in particolare gli articoli 6 (comma 6), 7 (commi 5 e 6), 9 (comma 3). Vi sono poi altre disposizioni che disciplinano gli avanzamenti, prevedendo posizioni in soprannumero e promozioni anche in assenza di vacanze del grado superiore: si vedano gli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34, 48, 49, 50 e 52 (comma 8). A tale riguardo, dalla relazione tecnica non risultano esplicitamente i criteri in base ai quali possa essere assicurata la neutralità finanziaria degli effetti economici di tali immissioni in ruolo e degli avanzamenti previsti, con i relativi automatismi di carriera.

In relazione all'articolo 58, che prevede l'equiparazione tra i gradi degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e le nuove qualifiche dei ruoli direttivi della Polizia di Stato, la relazione tecnica rinvia la quantificazione e la copertura dei relativi oneri ad un successivo provvedimento legislativo, sostenendo la natura meramente programmatica della disposizione in esame. Al riguardo sottolinea che le risorse di copertura di tale equiparazione sono state comunque individuate

dalla legge finanziaria per il 2001 (articolo 50, commi 9-11, della legge n. 388 del 2000).

Occorrerebbe poi un chiarimento sugli eventuali effetti finanziari delle convenzioni in materia sanitaria con le strutture pubbliche previste dall'articolo 64 (comma 2).

Segnala inoltre, sulla base della nota di lettura del Servizio del bilancio, che potrebbero verificarsi effetti finanziari di segno negativo anche per gli anni diversi dal triennio 2002-2004, per i quali secondo la relazione tecnica non vi sarebbero oneri per le nuove dotazioni organiche, ma anzi si determinerebbe un risparmio: le nuove dotazioni comporterebbero infatti non solo un aumento delle consistenze organiche ma anche una redistribuzione della forza in servizio tale da incrementare il numero degli appartenenti ai gradi superiori rispetto ai gradi inferiori.

Il sottosegretario MORGANDO sottolinea, con riferimento alla prima osservazione formulata dal Presidente, che l'impostazione metodologica adottata nella relazione tecnica risulta coerente con quella a suo tempo seguita per la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento sul riordino delle carriere degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, segnalando inoltre che, nel caso di specie, la differenza tra organici di fatto e di diritto risulta estremamente limitata. In ogni caso occorre tenere conto della clausola di garanzia contenuta nell'articolo 62, che prevede il rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 449 del 1997.

Quanto poi alle disposizioni puntualmente richiamate dal Presidente, fa presente che si tratta di norme già previste nei decreti legislativi di riordino delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, di cui quelle citate costituiscono la mera riscrittura, senza alcun effetto finanziario aggiuntivo. In relazione all'articolo 58, ribadisce la natura programmatica della disposizione, che avrà effetto con l'entrata in vigore del provvedimento legislativo di reinquadramento dei ruoli della Polizia di Stato e per la cui copertura sono stati previsti appositi stanziamenti nella legge finanziaria per il 2001. In merito alle convenzioni in materia sanitaria di cui all'articolo 64, osserva che non si determinano oneri aggiuntivi in quanto esse saranno stipulate nei limiti delle attuali dotazioni di bilancio.

Si sofferma infine sugli effetti finanziari derivanti dagli incrementi di organico previsti e dalla redistribuzione della forza in servizio nei vari gradi, evidenziando che per effetto dei meccanismi retributivi in essere, basati essenzialmente sullo «sganciamento» tra grado e retribuzione, le promozioni al grado superiore indotte dal provvedimento non determineranno effetti incrementativi dei trattamenti economici in godimento.

Il presidente COVIELLO, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone che la Sottocommissione si esprima in senso favorevole sullo schema di decreto legislativo in titolo, nel presupposto che esso non determini oneri aggiuntivi rispetto alla spesa effettiva attualmente sostenuta per il trattamento retributivo degli ufficiali della

Guardia di finanza e osservando che l'impostazione seguita dalla relazione tecnica – in base alla quale gli oneri aggiuntivi sono stimati non sulla base del raffronto con gli organici di fatto, bensì rispetto a quelli di diritto – non risulta coerente con i criteri metodologici usualmente seguiti per il calcolo degli oneri di personale nel pubblico impiego.

Osserva inoltre che le risorse di copertura del provvedimento legislativo di equiparazione tra i gradi degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e le nuove qualifiche dei ruoli direttivi della Polizia di Stato sono individuate dalla legge finanziaria per il 2001 (articolo 50, commi 9-11, della legge n. 388 del 2000).

La Sottocommissione accoglie quindi la proposta di parere del Presidente.

(4176) *Disciplina generale dell'attività teatrale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Napoli ed altri; Sbarbati ed altri; Burani Procaccini e Del Barone; Follini ed altri

(735) *SERVELLO. – Nuove norme in materia di teatro di prosa*

(Parere alla 7^a Commissione su testo proposto dal relatore. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore MORANDO osserva che si tratta di un testo che unifica un provvedimento già approvato dalla Camera dei deputati, recante disciplina generale dell'attività teatrale, con altri disegni di legge di iniziativa parlamentare. Per quanto di competenza, segnala che gli articoli 4, 5 e 6 definiscono le funzioni di regioni ed enti locali, senza chiarire a carico di quali risorse sono finanziati i nuovi compiti; sarebbe poi opportuno chiarire che i compiti dello Stato e i programmi triennali di cui all'articolo 7 (che, in base all'articolo 11, devono assicurare sostegno finanziario ad attività svolte all'estero) sono svolti e definiti nell'ambito delle risorse disponibili, facendo eventualmente riferimento alla relativa quota del Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Occorre poi valutare se la formulazione di cui all'articolo 9, nella parte relativa alla istituzione di nuove sedi e organizzazione di corsi di formazione, garantisce la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato, rientrando nell'ambito della autonomia finanziaria dell'Accademia e non implicando un successivo adeguamento delle relative dotazioni.

Segnala, inoltre, che l'articolo 13 istituisce il Centro nazionale per il teatro, costituito in società per azioni, che subentra nei rapporti attivi e passivi dell'ETI (articolo 15), acquisendo il relativo personale (articolo 24, che stabilisce altresì la natura privata del relativo contratto) e per il quale vengono definiti le funzioni (articolo 16), gli organi (articoli 17, 18, 19, 20, 21) e le relative risorse: al riguardo sembra opportuno differenziare l'individuazione delle risorse destinate al funzionamento – in relazione alle quali, tenuto conto che non è disponibile la relazione tecnica,

sembra necessario esplicitare che costituiscono un vincolo finanziario – rispetto a quelle per il finanziamento dei programmi; sarebbe opportuno, poi, definire esplicitamente la misura del capitale sociale (l'articolo 14, comma 1, precisa che esso verrà reperito nell'ambito del FUS) e non meramente rinviare al limite del patrimonio dell'ETI (articolo 13, comma 19); non è chiaro, inoltre, a chi venga trasferito il patrimonio dell'ETI (articolo 15, comma 1). Rileva poi che l'articolo 16, comma 2, prevede che la composizione della Commissione consultiva per il teatro possa essere rideterminata con regolamento senza porre alcun limite di spesa. Occorre poi valutare se quanto disposto dall'articolo 23, comma 2, in relazione al servizio di tesoreria possa avere effetti di cassa a carico dei conti pubblici e gli eventuali effetti finanziari connessi con l'articolo 24, comma 4. Per quanto riguarda l'articolo 31, segnala che il comma 3 sembra imporre un vincolo alla misura dell'apporto ai finanziamenti degli enti partecipanti, con possibili oneri a carico dei bilanci degli enti partecipanti. L'articolo 43 prevede che regioni ed enti locali costituiscano appositi organismi, specificando che ad essi debba essere destinata una parte delle risorse del FUS: occorre valutare l'opportunità di esplicitare – tenuto conto che non vi è una relazione tecnica per la stima degli oneri connessi con tali organismi – il vincolo finanziario per il loro finanziamento. Analoghe considerazioni valgono per il sistema delle residenze multidisciplinari definito dal capo V, in relazione al quale occorre chiarire la natura del «conto speciale» istituito dall'articolo 46, comma 1, e i criteri per l'alimentazione (che, in base al comma 4 del medesimo articolo, sembra limitata ad un solo esercizio e per la quale occorre acquisire indicazioni sulla sussistenza delle relative risorse). Occorre, infine, valutare gli eventuali effetti finanziari dell'articolo 47, comma 2.

Il sottosegretario MORGANDO ritiene che i numerosi rilievi segnalati dal relatore suggeriscono di richiedere la relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La Sottocommissione delibera quindi di richiedere la relazione tecnica al Governo.

(4573) GERMANÀ ed altri. – Disposizioni in materia di riordino e promozione della disciplina sportiva pugilistica

(1719) LAVAGNINI ed altri. – Nuove norme per la salvaguardia dell'integrità psicofisica dei pugili

(Parere alla 7ª Commissione su testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore FERRANTE fa presente che il testo prevede varie disposizioni in materia di attività sportive pugilistiche, tra le quali, per quanto di competenza, segnala gli articoli 3 (che prevede agevolazioni ai fini IVA per l'acquisto di spazi pubblicitari), 4 (che prevede l'estensione dell'assi-

curazione IVS ai pugili dilettanti), 5, 6 e 7 (in materia di contributi previdenziali), 8 (che istituisce un assegno straordinario vitalizio). In considerazione degli effetti finanziari associati a tali disposizioni, occorre valutare se richiedere la relazione tecnica, anche in considerazione del fatto che non è prevista alcuna clausola di copertura, eccetto che per l'articolo 8, il quale reca una modalità di copertura non idonea (mediante istituzione di un fondo in bilancio la determinazione del cui ammontare è rinviata alla tabella C della legge finanziaria).

Dopo che il sottosegretario MORGANDO ha concordato con le osservazioni del relatore, la Sottocommissione delibera la richiesta di relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

(4841) ASCIUTTI ed altri. – Contributo straordinario per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi

(4842) PAGANO ed altri. – Contributo straordinario per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi

(Parere alla 7^a Commissione su testi ed emendamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta di due disegni di legge di iniziativa parlamentare, di identico contenuto, volti ad attribuire un contributo *una tantum* di lire 5 miliardi per l'organizzazione dei XIX Giochi mondiali silenziosi. Per quanto di competenza non si hanno osservazioni da formulare. Fa poi presente che è stato trasmesso successivamente un emendamento che riformula l'articolo 1 del disegno di legge n. 4842, per il quale non vi sono osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario MORGANDO.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sui disegni di legge in titolo e sull'emendamento 1.1.

(4339-B) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore MORANDO osserva che si tratta del provvedimento collegato in materia di apertura e regolazione dei mercati, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, occorre valutare se le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 9, lettera *b*) possano essere attuate senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Appare opportuno, poi, approfondire la coerenza tra la clausola di invarianza degli oneri per la delega di cui all'articolo 7, comma 1, e quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera *gg*), che prospetta l'obbligo di quantificazione degli eventuali oneri derivanti da cia-

scuna disposizione della delega, posti a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Il sottosegretario MORGANDO esprime avviso favorevole sul disegno di legge in titolo, osservando che l'articolo 21 non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato poiché si tratta di operazioni effettuate in regime di reciprocità fiscale. Rileva poi di non considerare in contrasto l'articolo 7 e la lettera gg) dell'articolo 8, in quanto quest'ultima risulta finalizzata ad evitare oneri a carico del bilancio degli enti locali.

Il relatore MORANDO osserva che la formulazione richiamata dell'articolo 8 non appare coerente con le norme di contabilità, che non consentono di porre la copertura di nuovi oneri a carico di capitoli di bilancio: ritiene opportuno, quindi, evitare il ricorso a clausole che pongano gli eventuali nuovi oneri a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta, osservando che la clausola di invarianza degli oneri per l'attuazione della delega di cui all'articolo 7, comma 1, non appare coerente con quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera gg).

(1578) NOVI ed altri. – Norme in materia di rendita vitalizia

(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, intende assicurare la irretroattività di alcuni atti deliberativi degli enti locali, volti alla liquidazione di rendite vitalizie per infortuni sul lavoro e malattie contratte a causa di servizio, istituto successivamente abrogato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 268 del 1987. Al riguardo occorre valutare se la disposizione di sanatoria, che fa salve le delibere adottate fino al 1987, abbia valore meramente interpretativo della legislazione vigente (come sostiene la relazione al disegno di legge, che richiama in proposito la giurisprudenza del Consiglio di Stato), ovvero se abbia contenuto innovativo. In tale ultima ipotesi la disposizione comporterebbe maggiori oneri di cui occorrerebbe prevedere la quantificazione (eventualmente richiedendo la relazione tecnica) e la copertura.

Il sottosegretario MORGANDO ritiene opportuno approfondire i rilievi finanziari del provvedimento, richiedendo la relazione tecnica.

La Sottocommissione delibera quindi la richiesta di relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 23 GENNAIO 2001

127^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 2^a Commissione:

(3442) MARRI ed altri. – Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose: parere favorevole;

(4556) ROTELLI ed altri. – Modificazioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la parificazione del diritto d'autore nel design industriale al diritto d'autore nelle altre opere dell'ingegno: parere favorevole;

(4681) COLLINO e BUCCIERO. – Disposizioni per la tutela di nomi e di marchi nella rete Internet: parere favorevole;

(4766) PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonchè disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali: parere favorevole;

(4906) Divieto di impiego di animali in combattimenti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Procacci; Storace; Tattarini e Nardone; Rallo; Simeone ed altri; Biondi ed altri; Procacci ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa: parere favorevole con osservazioni;

alla 3^a Commissione:

(4920) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dello Yemen sulla cooperazione nei campi della cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Sanà il 3 marzo 1998, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 12^a Commissione:

(123-252-1145-2246-2653-B) Disciplina della professione di odontoiatra, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri, modificato dal Senato ed unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri; Di Orio ed altri; Mazzuca Poggiolini; Bettamio ed altri e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(6^a - Finanze e tesoro)

Mercoledì 24 gennaio 2001, ore 14,30 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n.108, recante disposizioni in materia di usura (4941).
-

COMMISSIONI 7^a e 13^a RIUNITE

(7^a - Istruzione)

(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 24 gennaio 2001, ore 9 e 14,15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputati DE BIASIO CALIMANI ed altri. – Restauro Italia: programmazione pluriennale degli interventi per la tutela e lo sviluppo di itinerari e aree di rilevanza storico-culturale e ambientale (4851) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 24 gennaio 2001, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).
- CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).

– e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).

– DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).

– PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).

– SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).

– SCOPELLITI ed altri. – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).

– MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838).

– LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170).

– MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1200).

– COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).

– MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).

– LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (4010).

– DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).

V. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Deputato CERULLI IRELLI – Norme generali sull'attività amministrativa (4860) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (1932) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PEDRIZZI. – Norme per estendere la facoltà di chiedere un'anticipazione sull'indennità di fine servizio a tutti i pubblici dipendenti (780).
- MULAS ed altri. – Modifica delle norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici, di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87 (928).
- FAUSTI e BIASCO. – Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di riliquidazione dell'indennità di fine rapporto (1535).
- MANZI ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione delle indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (1628).
- CAMO. – Proroga dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della buonuscita (1888).
- DE ANNA ed altri. – Riordino del sistema di computo delle indennità operative del personale militare nell'indennità di buonuscita (2201).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Riapertura dei termini di cui all'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante: «Norme relative al com-

puto dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti» (2214).

- BETTAMIO. – Disposizioni in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (2407).
- VEDOVATO ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (3139).
- PEDRIZZI ed altri. – Indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita per i dipendenti statali e degli enti pubblici (3880).
- PEDRIZZI ed altri. – Acconto sull'indennità di buonuscita ai dipendenti statali e di enti pubblici (3881).

VIII. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).
- CURTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).

IX. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERENA – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione*

dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21).

- PASSIGLI. – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- Lino DIANA ed altri. – Modifica dell'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale (1222).
- BUCCIERO ed altri. – Concessione ai Ministri dell'interno e degli affari esteri della facoltà di autorizzare Emanuele Filiberto di Savoia al transito nel territorio della Repubblica (4689) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

X. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Documento riguardante il monitoraggio della sperimentazione dell'allargamento della rete di vendita dei giornali (n. 831).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 24 gennaio 2001, ore 8,30

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione dei disegni di legge:

- MARRI ed altri. – Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose (3442).
- FERRANTE ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e norme per la detenzione e la tutela degli animali di affezione da competizioni ed addestramenti pericolosi (4115).

- CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose (4283).
- MANCONI. – Disposizioni per contrastare i combattimenti tra animali e la detenzione di cani potenzialmente pericolosi (4754).
- PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali (4766).
- Divieto di impiego di animali in combattimenti (4906) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Procacci; Storace; Tattarini e Nardone; Rallo; Simeone ed altri; Biondi ed altri; Procacci ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- e delle petizioni n. 427 e n. 617 ad essi attinenti
- SCOPELLITI. – Modifica della tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (4757).
- FERRANTE. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (4798).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Luigi CARUSO. – Modifica del minimo edittale per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (918).
- Modifica all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2570-ter) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 3 marzo 1999, dell'articolo 14 del testo proposto dalla 2^a Commissione per il disegno di legge di iniziativa dei deputati Bonito ed altri*).
- PETTINATO ed altri. – Modifiche alle disposizioni penali, amministrative e processuali del testo unico in materia di stupefacenti (3659).
- SENESE ed altri. – Modifica alle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (4664).

- GRECO. – Disposizioni in materia di detenzione di soggetti tossicodipendenti e stranieri extracomunitari (4704).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI e MAGGIORE. – Norme per la protezione delle opere di disegno industriale (458).
- AGOSTINI e LAVAGNINI. – Riliquidazione delle pensioni dei magistrati ordinari, amministrativi e militari nonché del personale equiparato (1931).
- e della petizione n. 565 ad esso attinente
- Lino DIANA ed altri. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile in materia di costituzione dell'attore (3238).
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- SALVATO ed altri. – Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale (3744).
- Disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini *Internet* e servizi in rete (4594).
- Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori (4780) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- FOLLIERI e PINTO. – Riforma della Cassa mutua tra cancellieri e segretari giudiziari (4810).
- MELONI ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (4831).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PERA ed altri. – Disciplina delle diffamazioni a mezzo stampa (4192).
- DOLAZZA. – Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa (880).
- MILIO. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, in tema di diritto di rettifica a mezzo stampa (1062).
- BONATESTA ed altri. – Modifica dell'articolo 57 del codice penale riguardo ai reati commessi col mezzo della stampa periodica (1131).
- PREIONI. – Modifiche al codice penale, recante sanzioni penali per la falsità ideologica nell'informazione a mezzo stampa (1659).

- PETTINATO ed altri. – Modifiche alle norme del codice penale in tema di reati commessi a mezzo stampa (2251).
- SERENA. – Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa (2362).
- MILIO e PASTORE. – Modifiche ed integrazioni alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, concernente disposizioni sulla stampa (3099).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCONI e PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1210).
- BONFIETTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1529).
- Modifiche all'articolo 176 del codice penale in materia di liberazione condizionale (4673-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, degli articoli 1 e 3 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Milio e Pettinato*).
- Disposizioni per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario (4738-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, dei capi da I a III, da V a VII e IX, con l'eccezione dell'articolo 25, del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. – Modifica agli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (3776).
- SALVATO ed altri. – Modifiche all'ordinamento penitenziario in tema di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti (4163).
- Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela dei diritti dei detenuti e degli internati (4172).
- Norme in materia di applicazione ai detenuti dei regimi di massima sicurezza e di speciale sicurezza (4834).

VI. Esame dei disegni di legge:

- CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA. – Sospensione dell'efficacia delle disposizioni contenute nel comma 58 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1996, n. 650, in materia di diritto d'autore di opere di disegno industriale (2628).

- ROTELLI ed altri. – Modificazioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la parificazione del diritto d'autore nel *design* industriale al diritto d'autore nelle altre opere dell'ingegno (4556).
- COLLINO e BUCCIERO. – Disposizioni per la tutela di nomi e di marchi nella rete *Internet* (4681).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante norme sanzionatorie in materia di aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva e alla trasformazione di olive da tavola (n. 828).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 24 gennaio 2001, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione dei disegni di legge:

- Partecipazione italiana alla XII ricostituzione dell'IDA (*International Development Association*) e alla VIII ricostituzione del Fondo africano di sviluppo (4027-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Partecipazione italiana al quinto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (4927).
- Ulteriore finanziamento per la prima Conferenza degli italiani nel mondo (4934)(*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Seguito dell'indagine conoscitiva sulle organizzazioni internazionali con particolare riferimento al ruolo e alla presenza dell'Italia. Audizione del presidente della *Balkan Force* del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP).

II. Interrogazioni.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 24 gennaio 2001, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto degli atti:

- Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza (n. 817).
- Adeguamento dei compiti del corpo della Guardia di finanza (n. 818).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto della proposta di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:

- SEMENZATO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle morti e malattie dei militari italiani connesse agli effetti radioattivi e tossici dell'uranio impoverito (*Doc. XXII, n. 72*).
- FORCIERI e AGOSTINI. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace nella ex Jugoslavia (4951).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Vice Presidente dell'Opera Nazionale per i figli degli aviatori (n. 170).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati GIANNATTASIO e LAVAGNINI. – Istituzione dell'Ordine del Tricolore (4779) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - MANFREDI. – Riconoscimento in favore dei partecipanti alla seconda guerra mondiale (1492).
 - e della petizione n. 823 ad essi attinente.
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 24 gennaio 2001, ore 15,15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati JERVOLINO RUSSO ed altri. – Norme relative all'iscrizione ai corsi universitari (4864) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BEVILACQUA ed altri. – Integrazione alla legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accesso ai corsi universitari» (4631).
- BERGONZI. – Norme per gli accessi universitari (4645).
- ASCIUTTI. – Integrazione alla legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» (4874).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LAVAGNINI ed altri. – Nuove norme per la salvaguardia dell'integrità psicofisica dei pugili (1719).
- GERMANÀ ed altri. – Disposizioni in materia di riordino e promozione della disciplina sportiva pugilistica (4573).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- ASCIUTTI ed altri. – Contributo straordinario per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi (4841).
- PAGANO ed altri. – Contributo straordinario per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi (4842).

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività teatrale (4176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Napoli ed altri; Sbarbati ed altri; Burani Procaccini e Del Barone; Follini ed altri*).
- MANCONI. – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada (1459)
- CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA. – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada (3685).
- Athos DE LUCA. – Norme per la valorizzazione e la disciplina degli artisti di strada (4041).
- SERVELLO. – Nuove norme in materia di teatro di prosa (735).
- e della petizione n. 786 ad essi attinente.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (n. 165).
 - Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM) (n. 169).
 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il Regolamento di organizzazione degli istituti regionali di ricerca educativa (n. 826).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 24 gennaio 2001, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del sistema delle comunicazioni (1138).
- Athos DE LUCA ed altri. – Norme volte a favorire l'oscuramento temporaneo di un programma televisivo (945).
- SPERONI ed altri. – Modificazione del canone di abbonamento alla televisione (1277).
- SEMENZATO ed altri. – Norme per la garanzia del diritto all'informazione (istituzione del Consiglio nazionale delle telecomunicazioni presso l'Autorità per le telecomunicazioni e norme per la tutela degli utenti e dei consumatori) (1384).
- BONATESTA ed altri. – Disposizioni sulla riscossione dei canoni TV a parziale modifica del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (1911).
- SPECCHIA. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi radiotelevisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione (3122).
- BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi televisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione (3143).
- TAPPARO ed altri. – Esenzione per le imprese di riparazione di apparecchiature e impianti radiotelevisivi dal pagamento del canone erariale di abbonamento (3305).
- SERVELLO ed altri. – Modifiche ed integrazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» (3572).

- Athos DE LUCA. – Norme per l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la programmazione radiotelevisiva dedicata ai minori (3694).
 - MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, in materia di programmazione radiotelevisiva (3948).
 - CASTELLI ed altri. – Modifiche agli articoli 15 e 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (4437).
 - e dei voti regionali nn. 65 e 214 e delle petizioni nn. 112, 282, 318, 480, 583 e 666 ad essi attinenti
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 24 gennaio 2001, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio (4947).

AFFARI ASSEGNATI

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'atto:

- Problemi applicativi della normativa comunitaria in materia di denominazioni di origine protette, con particolare riferimento ad alcune produzioni nazionali che hanno già ottenuto il riconoscimento comunitario.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale sementi elette (n. 166).

PROCEDURE INFORMATIVE

- Seguito dell'indagine conoscitiva sul programma agricolo della Commissione europea in relazione alle prospettive di allargamento, del *Millennium Round* e del partenariato euromediterraneo: audizione di una rappresentanza del COPA-COGECA e del Presidente di Federalimentare.
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 24 gennaio 2001, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante norme di recepimento della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (n. 825).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Riforma della legislazione nazionale del turismo (377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; Athos De Luca; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri; d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (4339-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 24 gennaio 2001, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, come integrato dall'articolo 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205 (1137-3950-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Battafarano ed altri; Pizzinato ed altri e modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive della riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare (n. 822).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI. – Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale (4606).
- BONATESTA ed altri. – Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale (4618).
- TOMASSINI e BRUNI. – Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale (4627).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NOVI ed altri. – Norme in materia di rendita vitalizia (1578).
 - RECCIA ed altri. – Sanatoria degli effetti prodotti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, in materia di riconoscimento di rendite vitalizie (2069).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 24 gennaio 2001, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati BOLOGNESI ed altri. – Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore (4937) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- CARELLA ed altri. – Promozione delle terapie antalgiche (4718).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale recante «Revisione del decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444, relativo alla determinazione dell'organico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle Unità Sanitarie Locali» (n. 829).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disciplina della professione di odontoiatra (123-252-1145-2246-2653-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri, modificato dal Senato ed unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri; Di Orio ed altri; Mazzuca Poggiolini; Bettamio ed altri e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema sanitario

Mercoledì 24 gennaio 2001, ore 8,30

- I. Integrazione alla relazione conclusiva dell'inchiesta sullo stato di attuazione della Carta dei servizi e degli strumenti di tutela e di partecipazione nelle strutture sanitarie pubbliche e private.
- II. Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato il 21 novembre 2000 da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta presso il Centro di riferimento oncologico di Aviano (PN), nell'ambito del settore di indagine sul funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.).

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 24 gennaio 2001, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di Intesa tra il Governo italiano e la Commissione delle Comunità europee per l'istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea (n. 824).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (4339-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio (4947).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del seguente atto preparatorio della legislazione comunitaria:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e della direttiva 1999/29/CE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (COM (2000) 162 def.) (n. 48).

III. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dei seguenti atti preparatori della legislazione comunitaria:

- Posizione comune definita dal Consiglio il 30 marzo 2000 in vista dell'adozione della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri (n. 46).
- Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata (n. 72).
- Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di espulsione dei cittadini di paesi terzi (n. 74).
- Decisione quadro del Consiglio sulla tutela penale contro comportamenti anticoncorrenziali fraudolenti o sleali in relazione all'aggiudicazione di appalti pubblici nell'ambito del mercato interno (n. 82).

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Deliberazione, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento, sui seguenti atti preparatori della legislazione comunitaria:

- Posizione comune adottata dal Consiglio il 28 marzo 2000 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (n. 38).
- Posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (n. 40).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (n. 42).

- Relazione al Consiglio sulle operazioni congiunte di sorveglianza doganale realizzate nel 1999 (n. 61).
- Iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell'adozione della decisione quadro relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (n. 71).
- Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo all'esecuzione reciproca delle decisioni in materia di diritto di visita ai figli minori (n. 73).
- Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione della decisione quadro del Consiglio concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (n. 76).
- Iniziativa della Repubblica francese riguardante l'adozione di una decisione quadro del Consiglio intesa a rafforzare il quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali (n. 79).
- Progetto di convenzione relativa al miglioramento dell'assistenza giudiziaria in materia penale (n. 88).
- Lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività illecite – Preparazione del Consiglio congiunto ECOFIN/GAI sulla criminalità finanziaria (n. 95).
- Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione ed i prospetti semplificati (COM (2000) 331 def.) (n. 49).

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli (n. 827).
 - Schema di decreto legislativo recante norme sanzionatorie in materia di aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva e alla trasformazione delle olive da tavola (n. 828).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 24 gennaio 2001, ore 14

- Audizione del Direttore generale della RAI e del Direttore di Raidue.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similiari

Mercoledì 24 gennaio 2001, ore 13,30

- Audizione del procuratore della Repubblica DDA di Catania, dottor Mario Busacca.
 - Audizione del Procuratore generale presso la Corte di Appello di Catania, dottor Giacomo Scalzo.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 24 gennaio 2001, ore 14

- Seguito dell'esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse

Mercoledì 24 gennaio 2001, ore 13,30

- Audizione di Gaetano Tedeschi, direttore generale dell'ENEA.
 - Seguito dell'esame della proposta di relazione sul Veneto e Friuli-Venezia Giulia.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

Mercoledì 24 gennaio 2001, ore 13,30 e 20

ORE 13,30

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle riforme previste al Capo I e al Capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59:

- Audizione del Ministro per la Funzione pubblica, senatore Franco Bassanini, sullo stato di attuazione della riforma del Governo.

ORE 20

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle riforme previste al capo I e al capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59:

- Audizione del sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica, ingegner Antonino Cuffaro, del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), professor ingegner Lucio Bianco e del Presidente dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), professor Carlo Rubbia, sullo stato di attuazione del riordino del settore della ricerca.
-

